

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 luglio 2024

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (24CE2089)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2024/1501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (24CE2090).....</u>	Pag. 7
<u>Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (24CE2091)</u>	Pag. 12
<u>Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (24CE2092)...</u>	Pag. 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1457 della Commissione, del 27 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus armeniaca</i> e <i>Prunus davidiana</i> originarie della Turchia e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione (24CE2093)....</u>	Pag. 40
<u>Decisione (UE) 2024/1511 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (24CE2094).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/1456 della Commissione, del 27 maggio 2024, che designa un impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE2095)</u>	Pag. 51
<u>Decisione n. 1/2024 del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 25 aprile 2024, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi [2024/1476] (24CE2096)</u>	Pag. 53

Pubblicati il 29 maggio 2024



<u>Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE2097)</u>	Pag. 55
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/1502 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici per le entità finanziarie (24CE2098)</u>	Pag. 64
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/1503 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni che l'Autorità bancaria europea addebita agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi (24CE2099)</u>	Pag. 70
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/1504 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità bancaria europea, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penali di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi (24CE2100)</u>	Pag. 75
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/1505 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando l'importo delle commissioni per le attività di sorveglianza che l'autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi TIC e le relative modalità di pagamento (24CE2101)</u>	Pag. 81
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando taluni criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi (24CE2102)</u>	Pag. 85
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/1507 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri e i fattori di cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea e le autorità competenti devono tenere conto in relazione ai rispettivi poteri di intervento (24CE2103)</u>	Pag. 92
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-0,1 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE2104)</u>	Pag. 101
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE2105)</u>	Pag. 115
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk CL 90-Q conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE2106)</u>	Pag. 128
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1486 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo CaO PT02 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE2107)</u>	Pag. 142
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1491 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo CaO PT02-PT03 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE2108)</u>	Pag. 155
<u>Decisione (PESC) 2024/1567 del comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2024, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2024) (24CE2109)</u>	Pag. 174

Pubblicati il 30 maggio 2024



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 della Commissione, del 23 maggio 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1450 del 24 maggio 2024) (24CE2172)..... Pag. 175

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1488 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (GUL, 2024/1488, 27 maggio 2024) (24CE2173) Pag. 176

Pubbligate il 29 maggio 2024

Rettifica del regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2832, 15 dicembre 2023) (24CE2174) Pag. 177

Pubblicata il 30 maggio 2024



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2024/1392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽²⁾ («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽³⁾, il titolo IV dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) L'articolo 25 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994). A tal fine, l'articolo 29 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.
- (4) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta, ad esempio, alla restrizione e all'incertezza della possibilità di accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Ucraina al fine di continuare a sostenere le autorità e la popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e l'Ucraina.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2024.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


⁽³⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).



- (5) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ scade il 5 giugno 2024.
- (7) Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; e iii) la sospensione dell'applicazione del capo V e dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾. Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.
- (8) Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, a norma dell'accordo di associazione.
- (9) I regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero anche essere subordinati alla condizione che l'Ucraina si astenga dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti, o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (10) I regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero inoltre essere subordinati al costante rispetto da parte dell'Ucraina dei principi generali dell'accordo di associazione. A tale riguardo, l'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre l'articolo 3 dell'accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le parti.
- (11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria riguardo alle importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ad esempio il frumento e altri cereali, che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati delle uova, del pollame, dello zucchero, dell'avena, del granturco, delle semole e del miele è particolarmente precaria e può danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per tali prodotti che sia attivata qualora i volumi cumulativi delle importazioni di uno o più di tali prodotti in uno specifico periodo raggiungano un certo livello basato su una media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.
- (12) Le importazioni dall'Ucraina, compresi cereali e semi oleosi, possono essere assoggettati a vigilanza a norma del capo IV del regolamento (UE) 2015/478, che comprende l'opzione di richiedere la presentazione di un documento di vigilanza come condizione per la libera circolazione (licenza di importazione), se l'andamento delle importazioni rischia di causare pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano.
- (13) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora non siano più soddisfatte condizioni di ammissione a tali regimi preferenziali e di introdurre salvaguardie nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).



negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾. Per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e la natura di tali misure e la sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva prevista in tale regolamento. Inoltre, si dovrebbe fare ricorso a tale procedura consultiva per l'adozione delle modalità per il controllo del volume di uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele dall'Ucraina, al fine di garantire il funzionamento effettivo della salvaguardia automatica.

- (14) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
- (15) In previsione della scadenza, fissata per il 5 giugno 2024, del regolamento (UE) 2023/1077, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 6 giugno 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

1. Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:
- a) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell'allegato I-A dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull'importazione di tali prodotti;
- b) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
2. L'applicazione del capo V e dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.


Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggetti alle condizioni seguenti:

- a) il rispetto da parte dell'Ucraina delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;
- b) l'astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
- c) il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure l'impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Articolo 3

Sospensione temporanea

1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all'articolo 1, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Ucraina sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Misure di salvaguardia

1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Tale misura può essere imposta per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione monitora regolarmente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, e sulla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico ogni due mesi, a decorrere dal 6 giugno 2024.

3. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità al paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:


- a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
- b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

4. Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:

- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Ucraina del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;
- b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

L'elenco di fattori di cui al primo comma non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.



5. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale misura può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non supera i 120 giorni.

6. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando l'introduzione di tale misura. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame, di zucchero, di avena, di granturco, di semole e di miele avvenute dal 1° gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 («comitato per le misure di salvaguardia»):

- a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento fino al 31 dicembre 2024; e
- b) introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento se superiore.

Se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 5 giugno 2025, i volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame, di zucchero, di avena, di granturco, di semole e di miele avvenute dal 1° gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Ai fini del presente paragrafo, i termini «uova», «pollame», «zucchero», «avena», «granturco», «semole» e «miele» si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci «Uova e albumine», «Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame», «Zuccheri», «Avena», «Granturco», «Farine e agglomerati in forma di pellets», «Semole e semolini di orzo», «Cereali altrimenti lavorati» e «Miele». La media aritmetica di cui al presente paragrafo è calcolata dividendo per due e mezzo la somma dei volumi delle importazioni nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che dispongano le modalità per il controllo dei volumi di importazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

8. Se la Commissione impone una misura a norma del paragrafo 1, 5 o 7 che reintroduce un contingente tariffario sospeso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo importato durante l'anno civile in cui la Commissione impone tale misura è preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2024.

Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA


Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

In relazione al presente atto è stata formulata una dichiarazione che figura nella GU C ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Dichiarazione della Commissione sul monitoraggio delle importazioni di cereali dall'Ucraina in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU C, C/2024/3357, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3357/oj>).



REGOLAMENTO (UE) 2024/1501 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2024****relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽²⁾ («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio ⁽³⁾, il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle incluse nell'allegato XV dell'accordo di associazione e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.
- (4) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità della Repubblica di Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Repubblica di Moldova dipendono dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dalle infrastrutture ucraine, che sono attualmente in larga misura indisponibili. In tali difficili circostanze e per attenuare l'impatto negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sull'economia della Repubblica di Moldova, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e continuare a sostenerne l'economia. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (5) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Il regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ scade il 24 luglio 2024.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2024.

⁽²⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1).



- (7) Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; e ii) la sospensione di tutti i contingenti tariffari e i dazi all'importazione. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica con la Repubblica di Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico temporaneo a favore della Repubblica di Moldova e degli operatori economici colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (8) Al fine di prevenire frodi, il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi commerciali stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Repubblica di Moldova di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, come pure alla partecipazione della Repubblica di Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.
- (9) La Repubblica di Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti dette condizioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi commerciali stabilite dal presente regolamento.
- (10) L'articolo 2 dell'accordo di associazione dispone, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti aderiscono in particolare ai principi generali seguenti: il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali elementi essenziali o detti principi generali.
- (11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e da avviarsi su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria riguardo alle importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento, qualora non siano più soddisfatte le condizioni di ammissione a tali regimi preferenziali e di introdurre salvaguardie nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. Per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e la natura di tali misure e la sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.
- (13) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
- (14) Considerata la situazione economica nella Repubblica di Moldova e in previsione della scadenza, fissata per il 24 luglio 2024, del regolamento (UE) 2023/1524, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 25 luglio 2024,

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Sono introdotte le seguenti misure di liberalizzazione degli scambi:

- a) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova senza alcun dazio doganale;
- b) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica, come specificato nell'allegato XV-B dell'accordo di associazione; non si applicano dazi doganali all'importazione di tali prodotti.

Articolo 2

Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

- a) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione;
- b) l'astensione da parte della Repubblica di Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; e
- c) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo, secondo quanto disposto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure

1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una qualsiasi delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte della Repubblica di Moldova è comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4


Misure di salvaguardia

1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1 originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Tale misura può essere imposta per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, lettera a).

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico ogni due mesi, a decorrere dal 25 luglio 2024.



3. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità al paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:

- a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
- b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

4. Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:

- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;
- b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

L'elenco di fattori di cui al primo comma non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

5. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale misura può essere imposta solo in seguito ad una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non supera i 120 giorni.

6. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando l'introduzione di tale misura. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

7. Se la Commissione impone una misura a norma del paragrafo 1 o 5 che reintroduce un contingente tariffario sospeso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), il quantitativo importato durante l'anno civile in cui la Commissione impone tale misura è preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).



*Articolo 6***Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi**

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure nella Repubblica di Moldova e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2024.

Esso si applica fino al 24 luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

24CE2090



DIRETTIVA (UE) 2024/1500 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2024****sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'uguaglianza e la non discriminazione sono riconosciute come valori essenziali dell'Unione agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono che nelle sue azioni l'Unione debba, rispettivamente, promuovere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni fondate sul sesso. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela il diritto alla non discriminazione e il diritto alla parità tra uomini e donne agli articoli 21 e 23. L'Unione ha già adottato varie direttive per combattere la discriminazione.
- (2) Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità») per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE ⁽³⁾ e 2010/41/UE ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (3) La direttiva 2006/54/CE vieta le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'impiego, compresa la promozione, e la formazione professionale, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, e per quanto riguarda i regimi professionali di sicurezza sociale.
- (4) La direttiva 2010/41/UE vieta la discriminazione tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma.
- (5) La Corte di giustizia ha ritenuto che l'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, esso si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso ⁽⁵⁾.
- (6) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione, inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno, della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive. Tali direttive impongono agli Stati membri di


⁽¹⁾ GU C 184 del 25.5.2023, pag. 71.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2024.

⁽³⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

⁽⁴⁾ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1996, P/S e Cornwall County Council, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; sentenza della Corte di giustizia del 7 gennaio 2004, K.B./National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health, C-117/01, ECLI:EU:C:2004:7; sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions, C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2018, M.B./Secretary of State for Work and Pensions, C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492.



provvedere affinché tali organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni. Impongono inoltre agli Stati membri di garantire che i compiti di tali organismi comprendano lo scambio di informazioni con i corrispondenti organismi europei, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

- (7) Le direttive 2000/43/CE⁽⁶⁾ e 2004/113/CE⁽⁷⁾ del Consiglio prevedono inoltre la designazione di organismi per la parità per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive.
- (8) Tutti gli Stati membri hanno designato organismi per la parità a norma delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. È stato introdotto un sistema diversificato di organismi per la parità e sono emerse buone pratiche. Molti organismi per la parità affrontano sfide che riguardano in particolare le risorse, l'indipendenza e i poteri necessari per adempiere i propri compiti.
- (9) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Di conseguenza si riscontrano differenze significative tra gli organismi per la parità negli Stati membri in termini di mandato, competenze, struttura, risorse e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro.
- (10) Per consentire agli organismi per la parità di contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE attraverso la promozione della parità di trattamento, la prevenzione delle discriminazioni e la fornitura di assistenza nell'accesso alla giustizia a tutti i singoli e i gruppi che subiscono discriminazioni all'interno dell'Unione, è necessario stabilire norme minime per il funzionamento di questi organismi. Le norme minime fissate nella presente direttiva tengono conto della raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione⁽⁸⁾, traendo spunto da alcune delle sue disposizioni e dall'approccio ivi raccomandato. Tali norme si ispirano altresì ad altri strumenti pertinenti, come la raccomandazione riveduta di politica generale n. 2 sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza, adottata dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e i principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani adottati dalle Nazioni Unite, che si applicano alle istituzioni nazionali per i diritti umani.
- (11) Le stesse norme minime per il funzionamento degli organismi per la parità per quanto riguarda le questioni oggetto della direttiva 79/7/CEE del Consiglio⁽⁹⁾, della direttiva 2000/43/CE, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio⁽¹⁰⁾ e della direttiva 2004/113/CE sono previste dalla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio⁽¹¹⁾.
- (12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. I requisiti minimi fissati dalla presente direttiva dovrebbero riguardare soltanto il funzionamento degli organismi per la parità senza estendersi all'ambito di applicazione materiale o personale di tali direttive.
- (13) La presente direttiva si applica agli organismi per la parità riguardo alle discriminazioni contemplate dalla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾, in virtù del riferimento che l'articolo 15 di tale direttiva fa all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, che è sostituito dalla presente direttiva.

⁽⁶⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

⁽⁷⁾ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

⁽⁸⁾ Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).

⁽⁹⁾ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj>).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).



- (14) La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ dovrebbe essere considerata *lex specialis* rispetto alla direttiva 2006/54/CE solo per quanto riguarda le questioni oggetto della stessa. La presente direttiva dovrebbe far salve disposizioni più specifiche relative agli organismi per la parità contenute nella direttiva (UE) 2023/970.
- (15) Quando promuovono la parità di trattamento, prevengono la discriminazione, raccolgono dati sulla stessa e assistono le vittime in conformità della presente direttiva, è importante che gli organismi per la parità prestino particolare attenzione alla discriminazione intersezionale, intesa come discriminazione fondata sul sesso in combinazione con uno o più motivi di discriminazione protetti a norma della direttiva 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di esercitare le competenze stabilite nella presente direttiva. Gli Stati membri possono suddividere le competenze tra diversi organismi per la parità, ad esempio affidando a un organismo la prevenzione delle discriminazioni, la promozione della parità di trattamento e l'assistenza alle vittime di discriminazione e a un altro funzioni decisionali. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge, come anche l'autonomia e la funzione delle parti sociali.
- (17) Gli organismi per la parità possono assolvere la propria funzione in maniera efficace soltanto se sono in grado di agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adottare una serie di misure che contribuiscano all'indipendenza degli organismi per la parità. Gli organismi per la parità che esercitano le competenze di cui alla presente direttiva possono far parte di un ministero o di un altro ente organizzativo, a condizione che siano predisposte le garanzie necessarie ad assicurarne l'indipendenza da influenze politiche, finanziarie, religiose o di altra natura nell'adempimento dei loro compiti. In particolare, nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli organismi per la parità dovrebbero mantenere la loro indipendenza rispetto alle influenze esterne, dirette o indirette, astenendosi dal sollecitare o accettare istruzioni da chiunque. In linea con gli obiettivi della presente direttiva e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, gli organismi per la parità dovrebbero poter gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, e fissare le loro priorità. I membri del personale che detengano un incarico decisionale o direttivo, permanente o temporaneo, quali il capo o il vicecapo dell'organismo per la parità e, se del caso, i membri del consiglio direttivo, dovrebbero essere indipendenti, qualificati per l'incarico ricoperto e selezionati attraverso un processo trasparente. La trasparenza in tale processo può essere garantita, ad esempio, pubblicando gli avvisi di posto vacante.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la struttura interna degli organismi per la parità, come l'organizzazione e le procedure interne, consenta l'esercizio indipendente e, se del caso, imparziale delle loro varie competenze, istituendo garanzie adeguate nei casi in cui gli organismi per la parità abbiano compiti potenzialmente confliggenti, in particolare quando alcuni di tali compiti si concentrano sul sostegno alle vittime. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero agire in modo imparziale durante lo svolgimento di accertamenti o la valutazione di un caso, in particolare laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti.
- (19) Qualora un organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, come un difensore civico con un mandato più ampio o un'istituzione nazionale per i diritti umani, la sua struttura interna dovrebbe garantire l'effettivo esercizio del mandato specifico per la parità.
- (20) Attraverso le rispettive procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri dovrebbero far sì che gli organismi per la parità ricevano risorse sufficienti, tra cui personale qualificato, sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli o entro i termini stabiliti dal diritto nazionale. Ricevere risorse sufficienti è fondamentale per il funzionamento efficace degli organismi per la parità e per l'adempimento dei loro compiti. È importante che gli Stati membri, laddove siano attribuite nuove competenze agli organismi per la parità, provvedano affinché le risorse finanziarie e di altro tipo continuino a consentire l'adempimento dei loro compiti e l'esercizio delle loro competenze in maniera efficace.
- (21) È importante che l'assegnazione di risorse finanziarie rimanga stabile, sia pianificata su base pluriennale e consenta agli organismi per la parità di coprire costi difficilmente prevedibili come in caso di aumento delle denunce, dei costi del contenzioso e dell'uso di sistemi automatizzati. È fondamentale prestare attenzione alle opportunità e ai rischi derivanti dall'uso di sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero essere dotati di risorse umane e tecniche adeguate. Tali risorse dovrebbero in particolare consentire agli organismi per la parità, da un lato, di utilizzare sistemi automatizzati per il proprio lavoro e, dall'altro, di valutare la

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).



conformità di tali sistemi alle disposizioni in materia di non discriminazione. Qualora l'organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, dovrebbero essere garantite le risorse necessarie all'adempimento del suo mandato per la parità.

- (22) Gli organismi per la parità, insieme ad altri soggetti, come le parti sociali e le organizzazioni della società civile, assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, agli organismi per la parità dovrebbe essere conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione in relazione ai motivi e agli ambiti disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e a promuovere la parità di trattamento. Tali attività possono comprendere la condivisione di buone pratiche, azioni positive e l'integrazione della parità negli enti pubblici e privati, cui dovrebbero essere fornite le relative attività di formazione, informazione, consulenza, orientamento e sostegno. È inoltre essenziale che gli organismi per la parità comunichino con i pertinenti portatori di interessi e partecipino al dibattito pubblico.
- (23) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire assistenza alle vittime di discriminazione. Per vittime si dovrebbero intendere tutte le persone che ritengono di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE o dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE, indipendentemente, ad esempio, dallo status socioeconomico, dalle opinioni politiche, dall'età, dallo stato di salute, dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla lingua, dal colore della pelle, dal grado di istruzione, dal genere, dall'identità di genere, dall'espressione di genere o dalle caratteristiche sessuali. Chiunque può essere vittima di discriminazione fondata sul sesso e dovrebbe beneficiare sin dall'inizio dell'assistenza degli organismi per la parità, a prescindere dal fatto che la discriminazione sia stata accertata. Tale assistenza dovrebbe sempre includere almeno la comunicazione di informazioni essenziali ai denunciati, comprese informazioni che indichino se la denuncia sarà archiviata o se vi sono motivi per darvi ulteriore seguito, a meno che la denuncia non sia stata presentata in forma anonima. Gli Stati membri hanno la responsabilità di definire le modalità in base alle quali l'organismo per la parità informa i denunciati, come la tempistica del processo o le garanzie procedurali contro denunce ripetute o abusive.
- (24) Per consentire a tutte le vittime di presentare denuncia, dovrebbe essere possibile procedervi secondo varie modalità. Secondo la raccomandazione (UE) 2018/951, dovrebbe essere possibile presentare denunce nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo per la parità. Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, gli organismi per la parità dovrebbero informare le vittime in merito alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.
- (25) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di cercare una risoluzione alternativa delle controversie, offerta dall'organismo per la parità stesso o da un altro ente competente esistente. Nel selezionare un altro ente competente, è importante prendere in considerazione gli enti istituiti su base permanente e garantire che la persona o le persone incaricate del processo di risoluzione siano indipendenti, imparziali e possedano le competenze necessarie. La risoluzione extragiudiziale delle controversie ha maggiori probabilità di avere esito positivo se avviene con l'accordo delle parti. Può essere altresì utile alle parti avere la possibilità di chiedere consulenze indipendenti o di essere rappresentate o assistite da terzi, come le parti sociali, in qualsiasi fase della risoluzione alternativa della loro controversia. Il mancato raggiungimento di una risoluzione, per esempio perché una delle parti respinge l'esito della procedura, non dovrebbe precludere alle parti di agire in giudizio. Gli Stati membri dovrebbero definire le modalità della procedura di risoluzione alternativa delle controversie secondo il diritto e le prassi nazionali.
- (26) Laddove sospettino una possibile violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, gli organismi per la parità dovrebbero poter svolgere accertamenti, segnatamente a seguito di una denuncia o di propria iniziativa.
- (27) La vittima spesso non è in possesso degli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto poter accedere alle informazioni necessarie per accertare se la discriminazione ha avuto luogo e collaborare con altri organismi competenti, che possono includere i servizi pubblici pertinenti, come l'ispettorato del lavoro o l'ispettorato all'istruzione, e le parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di tale competenza conformemente alle disposizioni e alle procedure nazionali. Gli Stati membri possono affidare l'incarico di svolgere accertamenti a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Al fine di evitare una duplicazione delle procedure, tale organismo competente dovrebbe fornire all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni sui risultati degli accertamenti al termine della procedura.



- (28) Gli organismi per la parità dovrebbero poter documentare la propria valutazione della denuncia, sulla base degli elementi di prova raccolti. Gli Stati membri dovrebbero determinare la natura giuridica di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante. Entrambi dovrebbero esporre i motivi della valutazione e includere, se del caso, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e prevenirne il ripetersi, tenendo conto della natura differente dei pareri e delle decisioni. Al fine di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare meccanismi adeguati per dar seguito ai pareri e per l'esecuzione delle decisioni.
- (29) Per sensibilizzare in merito al proprio operato e alla legislazione in materia di uguaglianza e in materia di non discriminazione, gli organismi per la parità dovrebbero poter pubblicare almeno le sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono particolarmente pertinenti.
- (30) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire in giudizio per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali procedimenti giudiziari possono svolgersi dinanzi a organi giurisdizionali o organi equivalenti che si occupano di questioni di parità di trattamento e discriminazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il diritto e le prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere potenzialmente l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. Si prevede che i poteri di svolgere accertamenti e di prendere decisioni e il diritto di agire in giudizio conferiti agli organismi per la parità a norma della presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni della direttiva 2006/54/CE sull'onere della prova e delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE sulla difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE. Il sostegno offerto dagli organismi per la parità di cui alla presente direttiva faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le vittime. Gli organismi per la parità dovrebbero poter selezionare le cause che decidono di perseguire in giudizio in modo da contribuire alla corretta interpretazione e applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento.
- (31) Qualora gli organismi per la parità abbiano il potere di adottare decisioni vincolanti, dovrebbero essere autorizzati ad agire come parti nei procedimenti relativi all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di tali decisioni. Gli organismi per la parità dovrebbero anche poter presentare agli organi giurisdizionali osservazioni, ad esempio fornendo il loro parere di esperti, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
- (32) Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio può assumere forme diverse nei diversi quadri giuridici nazionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero scegliere, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, uno o più dei seguenti tipi di azioni per gli organismi per la parità: agire per conto di una o più vittime, o a sostegno di una o più vittime, ovvero avviare procedimenti giudiziari in nome proprio.
- (33) Gli organismi per la parità dovrebbero poter agire per conto o a sostegno delle vittime, se del caso con la loro approvazione, consentendo loro di accedere alla giustizia ove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente per le vittime. Quando gli organismi per la parità agiscono per conto di una o più vittime, rappresentano le vittime dinanzi all'organo giurisdizionale. Quando gli organismi per la parità agiscono a sostegno di una o più vittime, partecipano ai procedimenti giudiziari avviati dalle vittime, a sostegno della domanda.
- (34) In alcuni casi è difficile combattere la discriminazione perché non vi sono denunciati che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 ⁽¹⁴⁾, promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile stabilire l'esistenza di una discriminazione anche in mancanza di una vittima identificata. Pertanto, al fine di combattere la discriminazione nell'interesse pubblico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che gli organismi per la parità siano in grado di agire in nome proprio in determinati casi di discriminazione, ad esempio a causa della quantità o gravità dei casi, o della necessità di chiarimenti giuridici, ciascuno dei quali potrebbe implicare che la discriminazione è di natura strutturale o sistematica. Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, dovrebbero poter disporre che in tali casi di discriminazione vi sia obbligatoriamente come convenuto una persona o un ente identificati.
- (35) Per garantire il rispetto dei diritti individuali gli Stati membri dovrebbero inserire i poteri degli organismi per la parità in un quadro di opportune garanzie procedurali, affinché siano adeguatamente tutelati il diritto alla riservatezza e i principi generali del diritto, come il diritto a un equo processo, il diritto di difesa e il diritto al

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2008, *Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV*, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.



controllo giurisdizionale delle decisioni vincolanti, anche nel caso in cui l'organismo per la parità agisca in giudizio come parte o per conto di una parte. Gli Stati membri, per esempio, potrebbero offrire riservatezza ai testimoni e agli informatori, il che sarebbe importante per incoraggiare la segnalazione di casi di discriminazione.

- (36) Le disposizioni della presente direttiva relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE alle vittime o alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle vittime e che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire che le suddette direttive siano rispettate, anche laddove tali vittime, associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici siano coinvolti in eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi o entrambi.
- (37) L'efficacia dell'operato degli organismi per la parità dipende anche dalla possibilità di offrire ai gruppi a rischio di discriminazione un accesso completo ai loro servizi. Nella seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il 71 % degli appartenenti a gruppi minoritari di tipo etnico o a gruppi di migranti ha dichiarato di ignorare l'esistenza di organizzazioni che offrono sostegno o consulenza alle vittime di discriminazioni. Per favorire tale accesso è essenziale che gli Stati membri si adoperino affinché i cittadini siano consapevoli dei propri diritti e sappiano dell'esistenza degli organismi per la parità e dei servizi che questi offrono. Ciò è particolarmente importante per i gruppi svantaggiati e per i gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere a tali informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni economiche precarie, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online.
- (38) È opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denunciatori questi servizi dovrebbero essere gratuiti. Gli Stati membri, fatta salva l'autonomia delle autorità regionali e locali, dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le potenziali vittime in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo uffici locali, anche mobili, utilizzando strumenti di comunicazione, organizzando campagne locali, cooperando con i delegati o le organizzazioni della società civile locali o ricorrendo a fornitori di servizi convenzionati.
- (39) Al fine di garantire l'accesso delle persone con disabilità a tutti i servizi e tutte le attività degli organismi per la parità, è necessario assicurare l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾, e garantire accomodamenti ragionevoli in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto garantire accessibilità fisica e digitale, tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi e alle informazioni degli organismi per la parità; dovrebbero inoltre fornire accomodamenti ragionevoli e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda.
- (40) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. Gli organismi per la parità dovrebbero cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità dello stesso Stato membro e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come reti di organismi per la parità a livello dell'Unione, organizzazioni della società civile, autorità di protezione dei dati, parti sociali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, organismi incaricati dell'applicazione della legge, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, uffici statistici nazionali, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, organizzazioni di consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
- (41) Gli organismi per la parità non possono assolvere il loro ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento né contribuire all'integrazione della dimensione di genere se non sono consultati con sufficiente anticipo durante il processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure per garantire la tempestività di tale consultazione e dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità che lo ritengano necessario, di elaborare e pubblicare raccomandazioni in tempo utile affinché possano essere prese in considerazione.

⁽¹⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).



- (42) I dati sulla parità sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione, rilevare le tendenze nel tempo, provare l'esistenza della discriminazione, valutare l'attuazione della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti. Gli organismi per la parità possono contribuire all'elaborazione di dati sulla parità per tali scopi, ad esempio organizzando tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Gli organismi per la parità dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati concernenti le proprie attività, essere in grado di svolgere inchieste e avere la possibilità, conformemente al diritto nazionale, di consultare e utilizzare le statistiche connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. I dati personali raccolti dall'organismo per la parità dovrebbero essere anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.
- (43) Gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione, in modo da consentire loro di assicurare la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e di affrontare i problemi sistemici della discriminazione che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo.
- (44) Oltre a pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare periodicamente una relazione che includa una valutazione complessiva della situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato, come anche altre relazioni in materia di discriminazione.
- (45) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento degli obblighi di comunicazione degli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la compilazione di un elenco di indicatori pertinenti, sulla cui base si dovranno poi raccogliere i dati. Tali indicatori non dovrebbero essere finalizzati alla classificazione o alla formulazione di raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾.
- (46) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (47) Ogni trattamento dei dati personali da parte di organismi per la parità ai sensi della presente direttiva dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i compiti degli organismi per la parità siano chiaramente stabiliti per legge, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Gli organismi per la parità dovrebbero trattare i dati personali soltanto nella misura necessaria ad adempiere i propri compiti ai sensi della presente direttiva. Coloro i cui dati personali vengono trattati dovrebbero essere informati sui loro diritti in quanto interessati, compresi i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.
- (48) Qualora l'adempimento dei compiti degli organismi per la parità richieda il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che il diritto nazionale rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali misure di tutela dovrebbero comprendere ad esempio politiche e misure interne volte a garantire la riduzione al minimo dei dati, anche tramite l'anonimizzazione dei dati personali ove possibile, ad applicare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, a impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione dei dati personali e a garantire che i dati personali non siano trattati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale sono trattati.
- (49) La presente direttiva si fonda sulle disposizioni stabilite nelle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e introduce norme rafforzate per il funzionamento degli organismi per la parità. Si dovrebbero pertanto sopprimere le disposizioni relative agli organismi per la parità nelle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (50) La presente direttiva intende garantire il funzionamento degli organismi per la parità sulla base di norme minime, nella prospettiva di migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza, così da rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento. Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a stabilire norme minime, ossia si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (51) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽¹⁸⁾ il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 febbraio 2023 ⁽¹⁹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
2. Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti attribuiti agli organismi per la parità ai sensi della presente direttiva riguardano i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
3. La presente direttiva fa salve le disposizioni più specifiche contenute nella direttiva (UE) 2023/970.

Articolo 2

Designazione degli organismi per la parità

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi («organismi per la parità») per esercitare le competenze stabilite nella presente direttiva.
2. La presente direttiva fa salve le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge e i diritti e le prerogative delle parti sociali secondo il diritto e le prassi nazionali, anche per quanto riguarda i contratti collettivi, nonché la rappresentanza e la difesa in procedimenti giudiziari.


Articolo 3

Indipendenza

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne e che non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da alcun altro ente pubblico o privato nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. In linea con gli obiettivi della presente direttiva e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, gli organismi per la parità possono gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo e adottare autonomamente le proprie decisioni per quanto riguarda la struttura interna, i meccanismi di responsabilità, il personale e le questioni organizzative.
2. Gli Stati membri prevedono procedure trasparenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità che detiene un incarico decisionale o direttivo e, se del caso, dei membri del consiglio di amministrazione, per garantirne la competenza e l'indipendenza.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità istituiscano una struttura interna che garantisca l'esercizio indipendente e, ove opportuno, imparziale delle loro competenze.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la struttura interna degli organismi plurimandato garantisca l'esercizio effettivo del mandato sulla parità.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹⁹⁾ GU C 64 del 21.2.2023, pag. 46.



*Articolo 4***Risorse**

Gli Stati membri provvedono, in conformità delle rispettive procedure di bilancio nazionali, affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per i motivi indicati e negli ambiti disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, incluso il caso in cui gli organismi per la parità facciano parte di organismi plurimandato.

*Articolo 5***Sensibilizzazione, prevenzione e promozione**


1. Gli Stati membri adottano misure adeguate, come ad esempio strategie, per sensibilizzare tutta la popolazione, su tutto il territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all'esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi.
2. Gli Stati membri garantiscono che agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, la promozione di azioni positive e l'integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati, la fornitura a questi di formazione, consulenza e sostegno, la partecipazione al dibattito pubblico, la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche. Nello svolgimento di tali attività, gli organismi per la parità possono prendere in considerazione situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, che è intesa come discriminazione fondata sul sesso in combinazione con uno o più motivi di discriminazione protetti a norma della direttiva 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE.
3. Gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti e le modalità di comunicazione appropriati a ciascun gruppo di destinatari. Riservano particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online.

*Articolo 6***Assistenza alle vittime**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle vittime ai sensi dei paragrafi da 2 a 4.

Ai fini della presente direttiva, per «vittime» si intendono tutte le persone — indipendentemente, ad esempio, dallo status socioeconomico, dalle opinioni politiche, dall'età, dallo stato di salute, dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla lingua, dal colore della pelle, dal grado di istruzione, dal genere, dall'identità di genere, dall'espressione di genere o dalle caratteristiche sessuali — che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE o dell'articolo 4 della 2010/41/UE.

2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni.
3. Gli organismi per la parità offrono assistenza alle vittime, in primo luogo informandole in merito:
 - a) al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla loro situazione specifica;
 - b) ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali;
 - c) ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria;
 - d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali; e



- e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni.
4. Gli organismi per la parità informano i denunciati, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito.

Articolo 7

Risoluzione alternativa delle controversie

Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di cercare una risoluzione alternativa della controversia. Tale procedura può essere condotta dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro ente competente conformemente al diritto e alle prassi nazionali; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. Tale risoluzione alternativa delle controversie può assumere diverse forme, come la mediazione o la conciliazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il mancato raggiungimento della risoluzione alternativa non preclude alle parti di esercitare il diritto di agire in giudizio. Gli Stati membri assicurano che ci sia un termine di prescrizione sufficiente a garantire che le parti di una controversia possano avviare un'azione giudiziaria, ad esempio sospendendo il termine di prescrizione mentre le parti partecipano a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 8

Accertamenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere accertamenti sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
2. Gli Stati membri stabiliscono un quadro di riferimento per lo svolgimento degli accertamenti che consente agli organismi per la parità di appurare i fatti. In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione. Tale quadro prevede inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti.
3. Gli Stati membri possono altresì conferire a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2. Una volta completati gli accertamenti, tale organismo competente fornisce all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni in merito ai relativi risultati.
4. Gli Stati membri possono prevedere che non siano avviati né portati avanti accertamenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 se sullo stesso caso sono pendenti procedimenti giudiziari.

Articolo 9

Pareri e decisioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di fornire e documentare la loro valutazione del caso, comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti.
2. Se del caso, sia i pareri non vincolanti sia le decisioni vincolanti comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri non vincolanti, come ad esempio gli obblighi di riscontro, nonché per l'esecuzione delle decisioni vincolanti.
3. Gli organismi per la parità pubblicano almeno la sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono di particolare rilevanza.

Articolo 10

Contenzioso

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, come indicato ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, comprese eventuali disposizioni che impongano il consenso della vittima.



2. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
3. Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio comprende inoltre almeno uno dei casi seguenti:
 - a) il diritto di avviare un procedimento giudiziario per conto di una o più vittime;
 - b) il diritto di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno di una o più vittime; oppure
 - c) il diritto di avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, al fine di difendere l'interesse pubblico.
4. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di decisioni vincolanti, laddove gli organismi per la parità siano autorizzati ad adottare tali decisioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11

Garanzie procedurali

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli da 6 a 10, siano tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Le decisioni vincolanti di cui all'articolo 9 sono soggette al controllo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale.

Articolo 12

Parità di accesso

1. Gli Stati membri garantiscono a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità.
2. Gli organismi per la parità garantiscono che non vi siano barriere alla presentazione di denunce, ad esempio attraverso la possibilità di ricevere denunce oralmente, per iscritto e online.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente i loro servizi ai denunciati sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.

Articolo 13

Accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità

Gli Stati membri garantiscono accessibilità e offrono accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, la risoluzione alternativa delle controversie, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.

Articolo 14

Cooperazione


Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità nello stesso Stato membro, e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale, nonché in altri Stati membri e a livello dell'Unione e internazionale.

Articolo 15

Consultazione

Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni, di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti.



Articolo 16

Raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano dati sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui all'articolo 17, lettere b) e c).

I dati raccolti dagli organismi per la parità sono disaggregati per i motivi e gli ambiti disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, e conformemente agli indicatori di cui all'articolo 18 della presente direttiva. Tutti i dati personali raccolti sono anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, in conformità del diritto nazionale, ove gli organismi per la parità ritengano tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere le relazioni di cui all'articolo 17, lettera c), della presente direttiva.

4. Gli Stati membri consentono agli organismi per la parità di formulare raccomandazioni in merito ai dati da raccogliere in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile. Gli Stati membri possono altresì consentire agli organismi per la parità di svolgere un ruolo di coordinamento nella raccolta di dati sulla parità.

Articolo 17

Relazioni e pianificazione strategica

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità:

- a) adottino un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione;
- b) producano e mettano a disposizione del pubblico una relazione annuale sulle proprie attività che contenga il bilancio annuale, indicazioni in merito al personale e una rendicontazione finanziaria; e
- c) pubblicino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali, nel rispettivo Stato membro.

Articolo 18


Monitoraggio e relazione

1. Entro il 19 giugno 2026, la Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, compila un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione può consultare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e le reti di organismi per la parità a livello di Unione. Gli indicatori riguardano le risorse umane, tecniche e finanziarie, l'indipendenza di funzionamento, l'accessibilità e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei loro poteri e della loro struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale. Gli indicatori non sono finalizzati alla formulazione di graduatorie o raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2. Entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni includono almeno i dati sul funzionamento degli organismi per la parità e tengono conto delle relazioni elaborate dagli organismi per la parità a norma dell'articolo 17, lettere b) e c).

3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in particolare presso gli organismi per la parità, le reti di organismi per la parità a livello di Unione, come Equinet, le organizzazioni della società civile o altri portatori di interessi. La relazione esamina l'indipendenza di funzionamento e l'efficacia degli organismi per la parità negli Stati membri sulla base degli indicatori stabiliti a norma del paragrafo 1.



*Articolo 19***Dialogo sul funzionamento degli organismi per la parità**

1. Nel quadro del monitoraggio e dell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 18 e al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e garantire una maggiore trasparenza, il Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere annualmente le questioni di cui a tale articolo relative al funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva.
2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui all'articolo 18.
3. La Commissione tiene conto, se del caso, di tutti gli elementi emersi dalle opinioni espresse attraverso il dialogo instaurato a norma del presente articolo, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo sulle questioni di cui all'articolo 18, anche in sede di riesame del funzionamento della presente direttiva.

*Articolo 20***Requisiti minimi**

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle materie trattate dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

*Articolo 21***Trattamento dei dati personali**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano raccogliere e trattare dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un compito previsto dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

*Articolo 22***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 23***Modifiche delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE**

L'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE sono soppressi.


I riferimenti agli organismi per la promozione della parità di trattamento di cui a tali articoli si intendono fatti agli organismi per la parità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

*Articolo 24***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 giugno 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



*Articolo 25***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 23 si applica a decorrere dal 19 giugno 2026.

*Articolo 26***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente


R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

24CE2091



DIRETTIVA (UE) 2024/1499 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2024

sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Luguaglianza e la non discriminazione sono riconosciute come valori essenziali dell'Unione agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono, rispettivamente, che nelle sue azioni l'Unione debba promuovere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela il diritto alla non discriminazione, il diritto alla parità tra uomini e donne e l'inserimento dei disabili rispettivamente agli articoli 21, 23 e 26. L'Unione ha già adottato varie direttive per combattere la discriminazione.
- (2) Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità»), per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE ⁽³⁾, 2000/43/CE ⁽⁴⁾, 2000/78/CE ⁽⁵⁾ e 2004/113/CE ⁽⁶⁾ del Consiglio.
- (3) La direttiva 79/7/CEE mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso in materia di sicurezza sociale.
- (4) La direttiva 2000/43/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
- (5) La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni in materia di occupazione, impiego e formazione professionale fondate su religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

⁽¹⁾ Approvazione del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


⁽²⁾ GU C 184 del 25.5.2023, pag. 71.

⁽³⁾ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

⁽⁵⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

⁽⁶⁾ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).



- (6) La direttiva 2004/113/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
- (7) La Corte di giustizia ha ritenuto che l'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, esso si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso (7).
- (8) Le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive. Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché tali organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni.
- (9) Le direttive 2006/54/CE (8) e 2010/41/UE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono inoltre la designazione di organismi per la parità per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso.
- (10) Tutti gli Stati membri hanno designato organismi per la parità a norma delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. È stato introdotto un sistema diversificato di organismi per la parità e sono emerse buone pratiche. Molti organismi per la parità devono però affrontare sfide che riguardano in particolare le risorse, l'indipendenza e i poteri necessari per adempiere i propri compiti.
- (11) Le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Di conseguenza si riscontrano differenze significative tra gli organismi per la parità negli Stati membri in termini di mandato, competenze, struttura, risorse e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro.
- (12) Benché le direttive 79/7/CEE e 2000/78/CE non impongano agli Stati membri di designare organismi per la parità incaricati di trattare le questioni che rientrano nel loro ambito di applicazione, esistono organismi per la parità competenti per tali questioni in gran parte degli Stati membri in cui ciò è previsto dal diritto nazionale. Non è però così in tutti gli Stati membri, e ne derivano livelli diversi di protezione contro la discriminazione all'interno dell'Unione in merito alle questioni trattate dalle suddette direttive.
- (13) Per consentire agli organismi per la parità di contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE attraverso la promozione della parità di trattamento, la prevenzione delle discriminazioni e la fornitura di assistenza nell'accesso alla giustizia a tutti i singoli e i gruppi che subiscono discriminazioni all'interno dell'Unione, è necessario istituire norme minime per il funzionamento di questi organismi ed estenderne il mandato alle questioni trattate dalle direttive 79/7/CEE e 2000/78/CE. Le norme minime fissate nella presente direttiva tengono conto della raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione (10), traendo spunto da alcune delle sue disposizioni e dall'approccio ivi raccomandato. Tali norme si ispirano altresì ad altri strumenti pertinenti, come la raccomandazione riveduta di politica generale n. 2 sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza, adottata dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (*European Commission against Racism and Intolerance*) e i principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani adottati dalle Nazioni Unite, che si applicano alle istituzioni nazionali per i diritti umani.

(7) Sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1996, *P/S e Cornwall County Council*, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; sentenza della Corte di giustizia del 7 gennaio 2004, *K.B./National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health*, C-117/01, ECLI:EU:C:2004:7; sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, *Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions*, C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2018, *M.B./Secretary of State for Work and Pensions*, C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492.

(8) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).


(9) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(10) Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).




- (14) Le stesse norme minime per il funzionamento degli organismi per la parità per quanto riguarda le questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE sono previste dalla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. I requisiti minimi fissati dalla presente direttiva dovrebbero riguardare soltanto il funzionamento degli organismi per la parità senza estendersi all'ambito di applicazione materiale o personale di tali direttive.
- (16) Quando promuovono la parità di trattamento, prevenendo la discriminazione e raccolgono dati sulla stessa e assistono le vittime a norma della presente direttiva, è importante che gli organismi per la parità prestino particolare attenzione alle discriminazioni intersezionali, intese come discriminazioni basate su una combinazione dei motivi di discriminazione di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di esercitare le competenze stabilite nella presente direttiva. Gli Stati membri possono suddividere le competenze tra diversi organismi per la parità, ad esempio affidando a un organismo la prevenzione delle discriminazioni, la promozione della parità di trattamento e l'assistenza alle vittime di discriminazione e a un altro funzioni decisionali. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge, come anche l'autonomia e il ruolo delle parti sociali.
- (18) Gli organismi per la parità possono assolvere la propria funzione in maniera efficace soltanto se sono in grado di agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adottare una serie di misure che contribuiscano all'indipendenza degli organismi per la parità. Gli organismi per la parità che esercitano le competenze di cui alla presente direttiva possono far parte di un ministero o di un altro ente organizzativo, a condizione che siano predisposte le garanzie necessarie ad assicurarne l'indipendenza da influenze politiche, finanziarie, religiose o di altra natura nell'adempimento dei loro compiti. In particolare, nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli organismi per la parità dovrebbero mantenere la loro indipendenza rispetto alle influenze esterne, dirette o indirette, astenendosi dal sollecitare o accettare istruzioni da chiunque. In linea con gli obiettivi della presente direttiva e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, gli organismi per la parità dovrebbero poter gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, e fissare le loro priorità. I membri del personale che detengano un incarico decisionale o direttivo, permanente o temporaneo, quali il capo o il vicecapo dell'organismo per la parità e, se del caso, i membri del consiglio direttivo, dovrebbero essere indipendenti, qualificati per l'incarico ricoperto e selezionati attraverso un processo trasparente. La trasparenza in tale processo può essere garantita, ad esempio, pubblicando gli avvisi di posto vacante.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la struttura interna degli organismi per la parità, come l'organizzazione e le procedure interne, consenta l'esercizio indipendente e, se del caso, imparziale delle loro varie competenze, istituendo garanzie adeguate nei casi in cui gli organismi per la parità abbiano compiti potenzialmente confliggenti, in particolare quando alcuni di tali compiti si concentrano sul sostegno alle vittime. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero agire in modo imparziale durante lo svolgimento di accertamenti o la valutazione di un caso, in particolare laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti.
- (20) Qualora un organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, come un difensore civico con un mandato più ampio o un'istituzione nazionale per i diritti umani, la sua struttura interna dovrebbe garantire l'effettivo esercizio del mandato specifico per la parità.
- (21) Attraverso le rispettive procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri dovrebbero far sì che gli organismi per la parità ricevano risorse sufficienti, tra cui personale qualificato, sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli o entro i termini stabiliti dal diritto nazionale. Ricevere risorse sufficienti è fondamentale per il funzionamento efficace degli organismi per la parità e per l'adempimento dei loro compiti. È importante che gli Stati membri, laddove siano attribuite nuove competenze agli organismi per la parità, provvedano affinché le loro risorse finanziarie e di altro tipo continuino a consentire l'adempimento dei loro compiti e l'esercizio delle loro competenze in maniera efficace.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj>).



- (22) È importante che l'assegnazione di risorse finanziarie rimanga stabile, sia pianificata su base pluriennale e consenta agli organismi per la parità di coprire costi difficilmente prevedibili come in caso di aumento delle denunce, dei costi del contenzioso e dell'uso di sistemi automatizzati. È fondamentale prestare attenzione alle opportunità e ai rischi derivanti dall'uso di sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero essere dotati di risorse umane e tecniche adeguate. Tali risorse dovrebbero in particolare consentire agli organismi per la parità, da un lato, di utilizzare sistemi automatizzati per il proprio lavoro e, dall'altro, di valutare la conformità di tali sistemi alle disposizioni in materia di non discriminazione. Qualora l'organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, dovrebbero essere garantite le risorse necessarie all'adempimento del suo mandato per la parità.
- (23) Gli organismi per la parità, insieme ad altri soggetti, come le parti sociali e le organizzazioni della società civile, assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, agli organismi per la parità dovrebbe essere conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione in relazione ai motivi e agli ambiti disciplinati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/EC e a promuovere la parità di trattamento. Tali attività possono comprendere la condivisione di buone pratiche, azioni positive e l'integrazione della parità negli enti pubblici e privati, cui dovrebbero essere fornite le relative attività di formazione, informazione, consulenza, orientamento e sostegno. È inoltre essenziale che gli organismi per la parità comunichino con i pertinenti portatori di interessi e partecipino al dibattito pubblico.
- (24) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire assistenza alle vittime di discriminazione. Per vittime si dovrebbero intendere tutte le persone che ritengono di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/EEC, dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE, dell'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE o dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE. Chiunque può essere vittima di discriminazione fondata sul sesso la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e dovrebbe beneficiare sin dall'inizio dell'assistenza degli organismi per la parità, a prescindere dal fatto che la discriminazione sia stata accertata. Tale assistenza dovrebbe sempre includere almeno la comunicazione di informazioni essenziali ai denunciati, comprese informazioni che inchino se la denuncia sarà archiviata o se vi sono motivi per darvi ulteriore seguito, a meno che la denuncia non sia stata presentata in forma anonima. Gli Stati membri hanno la responsabilità di definire le modalità in base alle quali l'organismo per la parità informa i denunciati, come la tempistica del processo o le garanzie procedurali contro denunce ripetute o abusive.
- (25) Per consentire a tutte le vittime di presentare denuncia, dovrebbe essere possibile procedervi secondo varie modalità. Secondo la raccomandazione (UE) 2018/951, dovrebbe essere possibile presentare denunce nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo per la parità. Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, gli organismi per la parità dovrebbero informare le vittime in merito alle disposizioni di riservatezza applicabili.
- (26) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di cercare una risoluzione alternativa delle controversie, offerta dall'organismo per la parità stesso o da un altro ente competente esistente. Nel selezionare un altro ente competente, è importante prendere in considerazione gli enti istituiti su base permanente e garantire che la persona o le persone incaricate del processo di risoluzione siano indipendenti, imparziali e possedano le competenze necessarie. La risoluzione extragiudiziale delle controversie ha maggiori probabilità di avere esito positivo se avviene con l'accordo delle parti. Può essere altresì utile alle parti avere la possibilità di chiedere consulenze indipendenti o di essere rappresentate o assistite da terzi, come le parti sociali, in qualsiasi fase della risoluzione alternativa della loro controversia. Il mancato raggiungimento di una risoluzione, per esempio perché una delle parti respinge l'esito della procedura non dovrebbe precludere alle parti di agire in giudizio. Gli Stati membri dovrebbero definire le modalità del processo di risoluzione alternativa delle controversie secondo il diritto e la prassi nazionali.
- (27) Laddove sospettino una possibile violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE, gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di svolgere accertamenti, segnatamente a seguito di una denuncia o di propria iniziativa.



- (28) La vittima spesso non è in possesso degli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto essere in grado di accedere alle informazioni necessarie per accertare se la discriminazione ha avuto luogo e collaborare con altri organismi competenti, che possono includere i servizi pubblici pertinenti, come l'ispettorato del lavoro o l'ispettorato all'istruzione, e le parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di tale competenza conformemente alle disposizioni e alle procedure nazionali. Gli Stati membri possono affidare l'incarico di svolgere accertamenti a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Al fine di evitare una duplicazione delle procedure, tale organismo competente dovrebbe fornire all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni sui risultati degli accertamenti al termine della procedura.
- (29) Gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di documentare la propria valutazione della denuncia, sulla base degli elementi di prova raccolti. Gli Stati membri dovrebbero determinare la natura giuridica di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante. Entrambi dovrebbero esporre i motivi della valutazione e includere, se del caso, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e prevenirne il ripetersi, tenendo conto della natura differente dei pareri e delle decisioni. Allo scopo di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare meccanismi adeguati per dar seguito ai pareri ed eseguire le decisioni.
- (30) Per sensibilizzare in merito al proprio operato e alla legislazione in materia di uguaglianza, gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di pubblicare almeno le sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono particolarmente pertinenti.
- (31) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire in giudizio per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Tali procedimenti giudiziari possono svolgersi dinanzi a organi giurisdizionali o organi equivalenti che si occupano di questioni di parità di trattamento e discriminazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il diritto e le prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere potenzialmente l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. Si prevede che i poteri di svolgere accertamenti e di prendere decisioni e il diritto di agire in giudizio conferiti agli organismi per la parità dalla presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE sull'onere della prova e la difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, all'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE e all'articolo 9 della direttiva 2004/113/CE. Il sostegno offerto dagli organismi per la parità di cui alla presente direttiva faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le vittime. Gli organismi per la parità dovrebbero poter selezionare le cause che decidono di perseguire in giudizio in modo da contribuire alla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di parità di trattamento.
- (32) Qualora gli organismi per la parità abbiano il potere di adottare decisioni vincolanti, dovrebbero essere autorizzati ad agire come parti nei procedimenti relativi all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di tali decisioni. Gli organismi per la parità dovrebbero anche essere in grado di presentare agli organi giurisdizionali osservazioni, ad esempio fornendo il loro parere di esperti, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
- (33) Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio può assumere forme diverse nei diversi quadri giuridici nazionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero scegliere, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, uno o più dei seguenti tipi di azioni per gli organismi per la parità: agire per conto di una o più vittime, o a sostegno di una o più vittime, ovvero avviare procedimenti giudiziari in nome proprio.
- (34) Gli organismi per la parità dovrebbero poter agire per conto o a sostegno delle vittime, se del caso con la loro approvazione, consentendo loro di accedere alla giustizia laddove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente per le vittime. Quando gli organismi per la parità agiscono per conto di una o più vittime, rappresentano le vittime dinanzi all'organo giurisdizionale. Quando gli organismi per la parità agiscono a sostegno di una o più vittime, partecipano ai procedimenti giudiziari avviati dalle vittime, a sostegno della domanda.



- (35) In alcuni casi è difficile combattere la discriminazione, perché non vi sono denunciati che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 ⁽¹²⁾, promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile stabilire l'esistenza di una discriminazione anche in mancanza di una vittima identificata. Pertanto, al fine di combattere la discriminazione nell'interesse pubblico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che gli organismi per la parità siano in grado di agire in nome proprio in determinati casi di discriminazione, ad esempio a causa della quantità o gravità dei casi, o della necessità di chiarimenti giuridici, ciascuno dei quali potrebbe implicare che la discriminazione è di natura strutturale o sistematica. Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, dovrebbero poter disporre che in tali casi di discriminazione vi sia obbligatoriamente come convenuto una persona o un ente identificati.
- (36) Per garantire il rispetto dei diritti individuali gli Stati membri dovrebbero inserire i poteri degli organismi per la parità in un quadro di opportune garanzie procedurali, affinché siano adeguatamente tutelati il diritto alla riservatezza e i principi generali del diritto, come il diritto a un equo processo, il diritto di difesa e il diritto al controllo giurisdizionale delle decisioni vincolanti, anche nel caso in cui l'organismo per la parità agisca in giudizio come parte o per conto di una parte. Gli Stati membri, per esempio, potrebbero offrire riservatezza ai testimoni e agli informatori, il che sarebbe importante per incoraggiare la segnalazione di casi.
- (37) Le disposizioni della presente direttiva relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE alle vittime o alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle vittime e che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire che le suddette direttive siano rispettate, anche laddove tali vittime, associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici siano coinvolti in eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi o entrambi.
- (38) L'efficacia dell'operato degli organismi per la parità dipende anche dalla possibilità di offrire ai gruppi a rischio di discriminazione un accesso completo ai loro servizi. Nella seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il 71 % degli appartenenti a gruppi minoritari di tipo etnico o a gruppi di migranti ha dichiarato di ignorare l'esistenza di organizzazioni che offrono sostegno o consulenza alle vittime di discriminazioni. Per favorire tale accesso è essenziale che gli Stati membri si adoperino affinché i cittadini siano consapevoli dei propri diritti e sappiano dell'esistenza degli organismi per la parità e dei servizi che questi offrono.
- (39) È opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denunciati questi servizi dovrebbero essere gratuiti. Gli Stati membri, fatta salva l'autonomia delle autorità regionali e locali, dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le potenziali vittime in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo uffici locali, anche mobili, utilizzando strumenti di comunicazione, organizzando campagne locali, cooperando con i delegati o le organizzazioni della società civile locali o ricorrendo a fornitori di servizi convenzionati.
- (40) Al fine di garantire l'accesso delle persone con disabilità a tutti i servizi e tutte le attività degli organismi per la parità, è necessario assicurare l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, e garantire accomodamenti ragionevoli in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto garantire accessibilità fisica e digitale, tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi e alle informazioni degli organismi per la parità; dovrebbero inoltre fornire accomodamenti ragionevoli e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda.

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2008, *Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV*, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.


⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).



- (41) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. Gli organismi per la parità dovrebbero cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità dello stesso Stato membro e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come reti di organismi per la parità a livello dell'Unione, organizzazioni della società civile, autorità di protezione dei dati, parti sociali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, organismi incaricati dell'applicazione della legge, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, uffici statistici nazionali, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, organizzazioni di consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
- (42) Gli organismi per la parità non possono assolvere il proprio ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento né contribuire all'integrazione della dimensione di genere se non sono consultati con sufficiente anticipo durante il processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure per garantire la tempestività di tale consultazione, e dovrebbero consentire agli organismi per la parità che lo ritengano necessario, di elaborare e pubblicare raccomandazioni in tempo utile affinché possano essere prese in considerazione.
- (43) I dati sulla parità sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione, rilevare le tendenze nel tempo, provare l'esistenza della discriminazione, valutare l'attuazione della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti. Gli organismi per la parità possono contribuire all'elaborazione di dati sulla parità per tali scopi, ad esempio organizzando tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Gli organismi per la parità dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati concernenti le proprie attività, essere in grado di svolgere inchieste e avere la possibilità, conformemente al diritto nazionale, di consultare e utilizzare le statistiche connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. I dati personali raccolti dall'organismo per la parità dovrebbero essere anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.
- (44) Gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione, in modo da consentire loro di assicurare la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e di affrontare i problemi sistemici della discriminazione che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo.
- (45) Oltre a pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare periodicamente una relazione che includa una valutazione complessiva della situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato, come anche altre relazioni in materia di discriminazione.
- (46) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento degli obblighi di comunicazione degli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la compilazione di un elenco di indicatori pertinenti, sulla cui base si dovranno poi raccogliere i dati. Tali indicatori non dovrebbero essere finalizzati alla classificazione o alla formulazione di raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾.
- (47) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (48) Ogni trattamento dei dati personali da parte di organismi per la parità ai sensi della presente direttiva dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i compiti degli organismi per la parità siano chiaramente stabiliti per legge, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Gli organismi per la parità dovrebbero trattare i dati personali soltanto nella misura necessaria ad adempiere i propri compiti ai sensi della presente direttiva. Coloro i cui dati personali vengono trattati dovrebbero essere informati sui loro diritti in quanto interessati, compresi i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (49) Qualora l'adempimento dei compiti degli organismi per la parità richieda il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che il diritto nazionale rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali misure di tutela dovrebbero comprendere ad esempio politiche e misure interne volte a garantire la riduzione al minimo dei dati, anche tramite l'anonimizzazione dei dati personali ove possibile, ad applicare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, a impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione dei dati personali e a garantire che i dati personali non siano trattati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale sono trattati.
- (50) La presente direttiva si fonda sulle disposizioni sancite dalle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e introduce norme rafforzate per il funzionamento degli organismi per la parità. Si dovrebbero pertanto sopprimere le disposizioni relative agli organismi per la parità delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.
- (51) La presente direttiva intende garantire il funzionamento degli organismi per la parità sulla base di norme minime, nella prospettiva di migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza, così da rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento. Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a stabilire norme minime, ossia si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (52) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 febbraio 2023 ⁽¹⁷⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.
2. Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti attribuiti agli organismi per la parità ai sensi della presente direttiva riguardano i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.


Articolo 2

Designazione degli organismi per la parità

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi («organismi per la parità») per esercitare le competenze definite nella presente direttiva.
2. La presente direttiva non pregiudica le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge e né i diritti e le prerogative delle parti sociali secondo il diritto e la prassi nazionali, anche per quanto riguarda i contratti collettivi, nonché la rappresentanza e la difesa in procedimenti giudiziari.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹⁷⁾ GU C 64 del 21.2.2023, pag. 46.



*Articolo 3***Indipendenza**

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne e che non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da alcun altro ente pubblico o privato nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. In linea con gli obiettivi della presente direttiva e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, gli organismi per la parità possono gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo e adottare autonomamente le proprie decisioni per quanto riguarda la struttura interna, i meccanismi di responsabilità, il personale, le questioni organizzative e la gestione delle risorse finanziarie.
2. Gli Stati membri prevedono procedure trasparenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità che detiene un incarico decisionale o direttivo e, se del caso, dei membri del consiglio di amministrazione, per garantirne la competenza e l'indipendenza.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità istituiscano una struttura interna che garantisca l'esercizio indipendente e, ove opportuno, imparziale delle loro competenze.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la struttura interna degli organismi plurimandato garantisca l'esercizio effettivo del mandato sulla parità.

*Articolo 4***Risorse**

Gli Stati membri provvedono, in conformità delle rispettive procedure di bilancio nazionali, affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per i motivi indicati e negli ambiti trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, incluso il caso in cui gli organismi per la parità facciano parte di organismi plurimandato.


*Articolo 5***Sensibilizzazione, prevenzione e promozione**

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate, come ad esempio le strategie, per sensibilizzare tutta la popolazione, su tutto il territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE e all'esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi.
2. Gli Stati membri garantiscono che agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, la promozione di azioni positive e l'integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati, la fornitura a questi di formazione, consulenza e sostegno, la partecipazione al dibattito pubblico, la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche. Nello svolgimento di tali attività, gli organismi per la parità possono prendere in considerazione situazioni specifiche di svantaggio derivanti da discriminazioni intersezionali, che sono intese come discriminazioni fondate sul sesso in combinazione con uno o più dei motivi di discriminazione di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE.
3. Gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti e le modalità di comunicazione appropriati a ciascun gruppo di destinatari. Riservano particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online.

*Articolo 6***Assistenza alle vittime**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle presunte vittime ai sensi dei paragrafi da 2 a 4.

Ai fini della presente direttiva, per «vittime» si intendono tutte le persone che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE, dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE, dell'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE o dell'articolo 4 della 2004/113/CE.



2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni.
3. Gli organismi per la parità offrono assistenza alle vittime, in primo luogo informandole in merito:
 - a) al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla loro situazione specifica;
 - b) ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali;
 - c) ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria;
 - d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali; e
 - e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni.
4. Gli organismi per la parità informano i denunciati, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito.

Articolo 7

Risoluzione alternativa delle controversie

Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di cercare una risoluzione alternativa della controversia. Tale procedura può essere condotta dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro ente competente conformemente al diritto e alle prassi nazionali; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. Tale risoluzione alternativa delle controversie può assumere diverse forme, come la mediazione o la conciliazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il mancato raggiungimento della risoluzione alternativa non preclude alle parti di esercitare il diritto di agire in procedimenti giudiziari. Gli Stati membri assicurano che ci sia un termine di prescrizione sufficiente a garantire che le parti di una controversia possano avviare un'azione giudiziaria, ad esempio sospendendo il termine di prescrizione mentre le parti partecipano a un processo di risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 8


Accertamenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere accertamenti sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.
2. Gli Stati membri stabiliscono un quadro di riferimento per lo svolgimento degli accertamenti che consente agli organismi per la parità di appurare i fatti. In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione. Tale quadro prevede inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti.
3. Gli Stati membri possono altresì conferire a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2. Una volta completati gli accertamenti, tale organismo competente fornisce all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni in merito ai relativi risultati.
4. Gli Stati membri possono prevedere che non siano avviati né portati avanti accertamenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 se sullo stesso caso sono pendenti procedimenti giudiziari.

Articolo 9

Pareri e decisioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di fornire e documentare la loro valutazione del caso, comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti.



2. Se del caso, sia i pareri non vincolanti sia le decisioni vincolanti comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri non vincolanti, come ad esempio gli obblighi di riscontro, nonché l'esecuzione delle decisioni vincolanti.

3. Gli organismi per la parità pubblicano almeno la sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono di particolare rilevanza.

Articolo 10

Contenzioso

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, come indicato ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, comprese eventuali disposizioni che impongano il consenso della vittima.

2. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

3. Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio comprende inoltre almeno uno dei seguenti casi:

a) il diritto di avviare un procedimento giudiziario per conto di una o più vittime;

b) il diritto di partecipare a procedimenti giudiziario a sostegno di una o più vittime; oppure

c) il diritto di avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, al fine di difendere l'interesse pubblico.

4. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di decisioni vincolanti, laddove gli organismi per la parità siano autorizzati ad adottare tali decisioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11

Garanzie procedurali

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli da 6 a 10 siano tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Le decisioni vincolanti di cui all'articolo 9 sono soggette al controllo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale.

Articolo 12

Parità di accesso

1. Gli Stati membri garantiscono a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità.

2. Gli organismi per la parità garantiscono che non vi siano barriere alla presentazione di denunce, ad esempio attraverso la possibilità di ricevere denunce oralmente, per iscritto e online.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente i loro servizi ai denunciati sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.

Articolo 13

Accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità

Gli Stati membri garantiscono accessibilità e offrono accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, la risoluzione alternativa delle controversie, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.



*Articolo 14***Cooperazione**

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità nello stesso Stato membro, e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale, nonché in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione.

*Articolo 15***Consultazione**

Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni, di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti.

*Articolo 16***Raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano dati sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui all'articolo 17, lettere b) e c).

I dati raccolti dagli organismi per la parità sono disaggregati per i motivi e gli ambiti trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, e conformemente agli indicatori di cui all'articolo 18 della presente direttiva. Tutti i dati personali raccolti sono anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione.


3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformità del diritto nazionale, ove gli organismi per la parità ritengano tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere le relazioni di cui all'articolo 17, lettera c), della presente direttiva.

4. Gli Stati membri consentono agli organismi per la parità di formulare raccomandazioni in merito ai dati da raccogliere in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile. Gli Stati membri possono altresì consentire agli organismi per la parità di svolgere un ruolo di coordinamento nella raccolta di dati sulla parità.

*Articolo 17***Relazioni e pianificazione strategica**

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità:

- a) adottino un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione;
- b) producano e mettano a disposizione del pubblico una relazione annuale sulle proprie attività che contenga il bilancio annuale, indicazioni in merito al personale e una rendicontazione finanziaria; e
- c) pubblichino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali, nel rispettivo Stato membro.



*Articolo 18***Monitoraggio e relazione**

1. Entro il 19 giugno 2026, la Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, compila un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione può consultare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e le reti di organismi per la parità a livello di Unione. Gli indicatori riguardano le risorse umane, tecniche e finanziarie, l'indipendenza di funzionamento, l'accessibilità e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei loro poteri e della loro struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale. Gli indicatori non sono finalizzati alla formulazione di graduatorie o raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2. Entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni includono almeno i dati sul funzionamento degli organismi per la parità e tengono conto delle relazioni elaborate dagli organismi per la parità a norma dell'articolo 17, lettere b) e c).

3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione, in particolare presso gli organismi per la parità, le reti di organismi per la parità a livello di Unione, come Equinet, le organizzazioni della società civile o altri portatori di interessi, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. La relazione esamina l'indipendenza di funzionamento e l'efficacia degli organismi per la parità negli Stati membri sulla base degli indicatori stabiliti a norma del paragrafo 1.

*Articolo 19***Dialogo sul funzionamento degli organismi per la parità**

1. Nel quadro del monitoraggio e dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 18 e al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e garantire una maggiore trasparenza, il Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere annualmente le questioni di cui a tale articolo relative al funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva.

2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui all'articolo 18.

3. La Commissione tiene conto, se del caso, di tutti gli elementi emersi dalle opinioni espresse attraverso il dialogo instaurato a norma del presente articolo, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo sulle questioni di cui all'articolo 18, anche in sede di riesame del funzionamento della presente direttiva.


*Articolo 20***Requisiti minimi**

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle materie trattate dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.

*Articolo 21***Trattamento dei dati personali**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano raccogliere e trattare dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un compito previsto dalla presente direttiva.



2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Modifiche delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE

Il capo III della direttiva 2000/43/CE e il capo III della direttiva 2004/113/CE sono soppressi. I riferimenti agli organismi per la promozione della parità di trattamento di cui a tali capi si intendono fatti agli organismi per la parità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

Articolo 24

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 giugno 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 23 si applica a decorrere dal 19 giugno 2026.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

M.-C. LEROY



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1457 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Prunus persica*, *Prunus dulcis*, *Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana* originarie della Turchia e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell'elenco provvisorio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è *Prunus* L.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁴⁾, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un'ulteriore valutazione dei rischi completa.
- (4) Il 29 gennaio 2020 la Turchia ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione delle piante da impianto seguenti: talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, piante da impianto di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, non innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, e piante da impianto di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus persica*, *Prunus dulcis*, *Prunus armeniaca* o *Prunus davidiana*, originarie della Turchia («piante in questione»). La domanda era avallata dai fascicoli tecnici pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).



- (5) Il 1 dicembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione ^(*). L'Autorità ha individuato *Anoplophora chinensis*, *Didesmococcus unifasciatus*, *Euzophera semifuneralis*, *Hoplolaimus galeatus*, *Lasiodiplodia pseudotheobromae*, *Lepidosaphes malicola*, *Lepidosaphes pistaciae*, *Maconellicoccus hirsutus*, *Malacosoma parallela*, *Neoscytalidium dimidiatum*, *Neoscytalidium novaehollandiae*, *Nipaecoccus viridis*, Peach rosette mosaic virus, *Phenacoccus solenopsis*, *Pochazia shantungensis*, *Russellaspis pustulans*, *Scirtothrips dorsalis* e Tomato ringspot virus quali organismi nocivi pertinenti per dette piante.
- (6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli per gli organismi nocivi individuati e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.
- (7) A seguito della conferma ufficiale dell'assenza di *Malacosoma parallela* in Turchia, tale organismo nocivo non è più considerato rilevante per le merci di *Prunus* L. originarie di tale paese.
- (8) Sulla base del suddetto parere e delle informazioni supplementari provenienti dalla Turchia in merito a *Malacosoma parallela*, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.
- (9) Le misure descritte dalla Turchia nei fascicoli tecnici sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'introduzione delle piante in questione.
- (10) Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (12) *Anoplophora chinensis*, Peach rosette mosaic virus, *Scirtothrips dorsalis* e Tomato ringspot virus figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (13) Per contro *Didesmococcus unifasciatus*, *Euzophera semifuneralis*, *Hoplolaimus galeatus*, *Lepidosaphes pistaciae*, *Maconellicoccus hirsutus*, *Nipaecoccus viridis*, *Pochazia shantungensis* e *Russellaspis pustulans* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; pertanto le misure fitosanitarie per tali organismi nocivi si basano su quelle descritte dalla Turchia nei fascicoli. Occorrono valutazioni complete dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi soddisfino le condizioni per l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione debbano figurare, unitamente alle corrispondenti prescrizioni specifiche, nell'elenco di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.
- (15) Inoltre *Lasiodiplodia pseudotheobromae*, *Neoscytalidium dimidiatum* e *Phenacoccus solenopsis* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Poiché non è stato osservato alcun impatto significativo sulle piante ospiti infettate da tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione, non sono tuttavia necessarie prescrizioni per l'importazione in relazione a essi.
- (16) *Neoscytalidium novaehollandiae* è un sinonimo di *Neoscytalidium dimidiatum*. Non sono quindi necessarie prescrizioni per l'importazione neppure per tale organismo nocivo.

(*) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of *Prunus persica* and *Prunus dulcis* plants from Turkey». *EFSA Journal* 2023;21(1):7735, 212 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7735>



- (17) Un parere scientifico sulla classificazione di *Lepidosaphes malicola* ⁽⁶⁾ quale organismo nocivo elaborato dall'Autorità conclude che tale organismo nocivo, a causa della grande incertezza circa il suo impatto nell'UE, non soddisfa tutti i criteri per essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Non sono quindi necessarie prescrizioni per l'importazione neppure per tale organismo nocivo.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024. «Pest categorisation of *Lepidosaphes malicola*». *EFSA Journal*, 22(3), e8665. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8665>.



ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna («Descrizione»), la voce «*Prunus* L., escluse le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina» è sostituita dalla seguente:

«*Prunus* L., escluse:

- le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina;
- le talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia; e
- le piante da impianto di *Prunus persica*, *Prunus dulcis*, *Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana* di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia».



ALLEGATO II

Nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo la voce «Talee senza radici di piante da impianto di *Persea americana* Mill., con un diametro massimo di 2 cm» è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
«— Talee senza radici di <i>Prunus persica</i> e <i>Prunus dulcis</i> di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie;	ex 0602 10 90	Turchia	a) Dichiarazione ufficiale che: <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> e <i>Russellaspis pustulans</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> e <i>Russellaspis pustulans</i> con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 % per ciascun organismo nocivo;
— piante da impianto di <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus armeniaca</i> e <i>Prunus davidiana</i> di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie	ex 0602 20 20		
			b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica "Dichiarazione supplementare", <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione"; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»

24CE2093



DECISIONE (UE) 2024/1511 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE diversi regolamenti.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2024


Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.



PROGETTO

DECISIONE N. .../2024 DEL COMITATO MISTO SEE

del ...

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione ⁽⁵⁾.
- (6) Nella definizione dei paesi da inserire nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«← **32017 R 2402**: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;

⁽¹⁾ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
⁽³⁾ GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25.
⁽⁵⁾ GU L 227 del 10.9.2018, pag. 1.



2. il punto 1b (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione) è così modificato:

i) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32018 R 1221**: Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1° giugno 2018 (GU L 227 del 10.9.2018, pag. 1).»;

ii) gli adattamenti b) e c) sono rinominati d) ed e);

iii) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«b) all'articolo 178 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) ai paragrafi 1 e 4 anziché "1° gennaio 2019" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]";

ii) ai paragrafi 1 e 4 anziché "al 31 dicembre 2018" leggasi "il giorno precedente la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [la presente decisione]";

iii) al paragrafo 3 anziché "18 gennaio 2015" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018 del 23 marzo 2018";

c) all'articolo 180, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) al paragrafo 10 bis anziché "1° gennaio 2019" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]";

ii) al paragrafo 10 bis anziché "al 31 dicembre 2018" leggasi "il giorno precedente la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]";

3. il punto 14a (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) sono aggiunti i trattini seguenti:

«— **32017 R 2401**: Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

— **32021 R 0558**: Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).»;

ii) gli adattamenti da k) a r) sono rinominati adattamenti da m) a t);

iii) dopo l'adattamento j) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«k) all'articolo 254, paragrafo 3, secondo comma, per gli Stati EFTA anziché "2018" leggasi "dell'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]".»;

4. dopo il punto 31bj (Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«31bk. **32017 R 2402**: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35), modificato da:


— **32021 R 0557**: Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1).



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stati membri” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) i riferimenti ai poteri dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dei regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 1095/2010 e (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento si intendono fatti, nei casi previsti e conformemente al presente accordo, ai poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l’ESMA e l’Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, in particolare prima di adottare misure;
- d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, e degli articoli 12 e 15 sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’ESMA, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA;
- e) all’articolo 4, lettera a bis), per gli Stati EFTA leggesi “paese terzo è considerato una giurisdizione non cooperativa definita dalla legislazione nazionale dello Stato EFTA interessato”;
- f) all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 29, paragrafo 4, per gli Stati EFTA anziché “1° gennaio 2019” leggesi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
- g) all’articolo 9, per gli Stati EFTA anziché “direttiva 2014/17/UE” leggesi “decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”;
- h) all’articolo 10:
 - i) al paragrafo 1 dopo “l’ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, presso l’Autorità di sorveglianza EFTA”;
 - ii) al paragrafo 5 dopo “all’ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, all’Autorità di sorveglianza EFTA”;
 - iii) al paragrafo 6 dopo “l’ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, l’Autorità di sorveglianza EFTA”;
- i) all’articolo 11 i termini “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inseriti dopo l’acronimo “ESMA”;
- j) all’articolo 12 i termini “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inseriti dopo l’acronimo “ESMA”;
- k) all’articolo 13:
 - i) al paragrafo 1 dopo “ESMA” è inserito “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi”;
 - ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“L’ESMA e l’Autorità di sorveglianza EFTA comunicano tra loro e alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1.”;
- l) all’articolo 15:
 - i) al paragrafo 1 dopo “ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, l’Autorità di sorveglianza EFTA”;
 - ii) al paragrafo 2, per gli Stati EFTA anziché “L’ESMA” leggesi “L’Autorità di sorveglianza EFTA”;



iii) al paragrafo 3, seconda frase, dopo “interessato” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, di non preparare un progetto a tal fine per l’Autorità di sorveglianza EFTA”;

m) all’articolo 16, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

“Per quanto riguarda i repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall’Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2.

Gli importi riscossi dall’Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all’ESMA senza indebito ritardo.”;

n) all’articolo 26 *sexies*, paragrafo 5, lettera c), punto i), anziché “dell’Unione” leggasi “dell’accordo SEE”;

o) all’articolo 29, paragrafo 5, per gli Stati EFTA anziché “entro il 10 ottobre 2021” leggasi “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]” e anziché “l’8 aprile 2021” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;

p) all’articolo 31, paragrafo 4, dopo “al Consiglio” è aggiunto “e nel caso in cui uno Stato EFTA sia destinatario, al comitato permanente degli Stati EFTA”;

q) all’articolo 35 per gli Stati EFTA anziché “il 18 gennaio 2019” leggasi “il diciassettesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;

r) all’articolo 37, paragrafo 7, dopo “all’EIOPA” sono inseriti i termini “all’Autorità di vigilanza EFTA”;

s) all’articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) anziché “1° gennaio 2019” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;

ii) ai paragrafi 5 e 6 anziché “31 dicembre 2018” leggasi “il giorno precedente la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;

t) all’articolo 43 bis, per gli Stati EFTA anziché “9 aprile 2021” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”.

5. il punto 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32017 R 2402**: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;

ii) l’adattamento g) è soppresso;

iii) gli adattamenti da h) a zm) sono rinominati adattamenti da g) a zl).

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2017/2401, (UE) 2017/2402, (UE) 2021/557 e (UE) 2021/558 nonché del regolamento delegato (EU) 2018/1221 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ... purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1456 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2024****che designa un impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione ⁽²⁾ prevede che gli impianti di prova pubblici degli Stati membri siano designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di un invito a manifestare interesse.
- (2) La Commissione ha pubblicato l'invito a manifestare interesse GRO/IMA/23/2711/13161 per due categorie: prodotti da costruzione e progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica.
- (3) L'istituto HBLFA Francisco Josephinum ha presentato una candidatura nell'ambito dell'invito a manifestare interesse GRO/IMA/23/2711/13161 per la selezione come impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.
- (4) La candidatura è stata valutata conformemente alle norme applicabili e alle condizioni stabilite nell'invito a manifestare interesse.
- (5) Sulla base dei risultati della valutazione è opportuno designare l'istituto HBLFA Francisco Josephinum come impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica**

L'istituto HBLFA Francisco Josephinum, Weinzierl 1, AT 3250 Wieselburg, è designato come impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.

*Articolo 2***Riesame della designazione**

La designazione come impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 1 della presente decisione è riesaminata conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 entro il 18 giugno 2029, e successivamente ogni cinque anni.

⁽¹⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj>.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1267/oj).

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE2095



**DECISIONE n. 1/2024 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DEL
CARIFORUM, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DALL'ALTRA,**

del 25 aprile 2024

in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi [2024/1476]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),

visto il regolamento interno del comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto Cariforum-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,

considerando che alla sua quarta riunione tenutasi il 17 novembre 2017 il Consiglio congiunto Cariforum-UE ha convenuto che è opportuno istituire un comitato speciale per i servizi per trattare le questioni relative agli scambi di servizi e al fine di conseguire gli obiettivi delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. È istituito il comitato speciale Cariforum-UE per i servizi incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.
2. Il comitato speciale Cariforum-UE per i servizi riunisce inoltre le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni relative agli obiettivi di cui alla parte II, titolo II, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.

Articolo 2

Il comitato speciale Cariforum-UE per i servizi:

- a) segue tutti gli aspetti della parte II, titolo II, dell'accordo relativi agli scambi di servizi;
- b) in generale, segue tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi agli scambi di servizi;
- c) instaura un dialogo e uno scambio di informazioni sulle questioni relative agli scambi di servizi a norma dell'accordo, anche nei seguenti ambiti:
 - i) sviluppo e attuazione del quadro normativo che disciplina gli scambi di servizi nel territorio delle parti a livello delle rispettive comunità, nonché a livello nazionale e subnazionale;
 - ii) questioni relative agli scambi di servizi a norma dell'accordo e all'evoluzione del mercato nei diversi settori dei servizi;
 - iii) tutte le eventuali questioni che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi;
- d) monitora e valuta gli effetti delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi sulle economie delle parti;



- e) assiste il comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:
- i) ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi e ne è responsabile, valuta i risultati ottenuti con la sua applicazione e discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;
 - ii) adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti i servizi, conformemente alle disposizioni della parte III;
 - iii) discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dei servizi; e
- f) formula raccomandazioni indirizzate al comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo e al sottocomitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi.

Articolo 3

Il comitato speciale per i servizi è composto, da un lato, da rappresentanti della parte UE e, dall'altro, da rappresentanti degli Stati firmatari del Cariforum.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Nassau, il 25 aprile 2024

Per il comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo

Per gli Stati del Cariforum
Brickell PINDER

Per la parte UE
Cristina MIRANDA GOZALVEZ

24CE2096



REGOLAMENTO (UE) 2024/1487 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2024****che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti devono essere approvati se sono soddisfatti i criteri di approvazione delle sostanze attive, di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento. Inoltre, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le norme generali applicabili alla procedura di approvazione delle sostanze attive, o al suo rinnovo, di cui agli articoli da 5 a 21 del medesimo regolamento, si applicano anche agli antidoti agronomici e ai sinergizzanti. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del suddetto regolamento, per l'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti dovrebbero inoltre essere definiti requisiti relativi ai dati analoghi a quelli applicabili all'approvazione delle sostanze attive.
- (2) Come disposto dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbe inoltre essere stabilito un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato. Per garantire l'allineamento con la deroga prevista dall'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, tali procedure dovrebbero consentire il riesame dei suddetti antidoti agronomici e sinergizzanti entro cinque anni dall'adozione di tale programma di lavoro.
- (3) Al fine di garantire che tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti già presenti sul mercato possano essere riesaminati, è opportuno stabilire innanzitutto un elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato, le procedure che devono essere utilizzate dai possibili richiedenti per comunicare il loro interesse a presentare domande di approvazione di tali antidoti agronomici e sinergizzanti, il termine di presentazione di tali domande e le procedure per la valutazione della loro ammissibilità.
- (4) Per garantire la coerenza con le condizioni specifiche per le valutazioni scientifiche stabilite a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno prevedere disposizioni simili per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti. Di conseguenza è opportuno stabilire norme che definiscano il processo per la presentazione di domande congiunte e specifichino le procedure per le consultazioni prima della presentazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») in merito ai test e agli studi previsti volti a garantire l'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, unitamente alle necessarie notifiche degli studi avviati o realizzati dai richiedenti potenziali a sostegno delle loro domande.
- (5) Al fine di ridurre al minimo la sperimentazione animale, i richiedenti dovrebbero, ove possibile, adottare misure volte a evitarla e informare l'Autorità, nell'ambito della notifica degli studi commissionati o realizzati, qualora uno studio commissionato o realizzato contempli l'utilizzo di metodi di sperimentazione alternativi.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/2022-11-21>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).



- (6) Al fine di garantire una gestione adeguata della condivisione dei dati e di salvaguardare i diritti e gli interessi dei richiedenti e di altri portatori di interessi per quanto riguarda l'accesso del pubblico alle informazioni, è essenziale che al programma di lavoro siano applicate le norme in materia di protezione dei dati e riservatezza stabilite nel regolamento (CE) n. 1107/2009. Conformemente ai principi di protezione dei dati e riservatezza definiti in tale regolamento, durante la definizione e l'attuazione del programma di lavoro è opportuno adottare misure per proteggere le informazioni presentate dai richiedenti.
- (7) Per l'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti dovrebbero essere definiti requisiti relativi ai dati analoghi a quelli applicabili all'approvazione delle sostanze attive. Oltre ai requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione delle sostanze attive, è opportuno richiedere determinati dati supplementari, in particolare relativi alla dimostrazione dell'efficacia degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti.
- (8) In considerazione dei legami sostanziali tra i conferimenti di potere di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda la definizione dei requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, e di cui all'articolo 26 del medesimo regolamento per quanto riguarda l'istituzione di un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato, in particolare l'applicabilità degli stessi requisiti relativi ai dati, è opportuno che tali norme siano stabilite congiuntamente nello stesso atto.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) il programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari al 19 giugno 2024 e le procedure relative a tale programma;
- b) i requisiti relativi ai dati che devono essere soddisfatti dalle domande di approvazione degli antidoti agronomici o dei sinergizzanti.

CAPO 2

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO PER IL RIESAME GRADUALE DEGLI ANTIDOTI AGRONOMICI E DEI SINERGIZZANTI GIÀ SUL MERCATO, RELATIVO ELENCO E PROCEDURE PER IL RIESAME GRADUALE

Articolo 2


Definizione del programma di lavoro

È stabilito il programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari al 19 giugno 2024, di cui all'allegato I.

Articolo 3

Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato

1. Entro il 19 luglio 2024 la Commissione pubblica, per via elettronica e in modo accessibile al pubblico, un elenco di tutte le sostanze o di tutti i preparati che sa essere utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in almeno un prodotto fitosanitario la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.
2. Entro il 19 dicembre 2024 le eventuali parti interessate possono trasmettere una notifica relativa a ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.



3. La notifica di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni di cui alla parte A, sezioni 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7, dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione ⁽³⁾, nonché prove del fatto che la sostanza o il preparato notificati sono utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in almeno un prodotto fitosanitario autorizzato in almeno uno Stato membro.

La notifica è trasmessa alla Commissione per via elettronica al seguente indirizzo: sante-secteur-ppp@ec.europa.eu.

4. La Commissione fornisce agli Stati membri e all'Autorità una sintesi delle notifiche ricevute.

Gli Stati membri e l'Autorità possono trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni entro due mesi dalla data in cui sono stati informati dalla Commissione.

5. Entro il 19 giugno 2024 la Commissione aggiorna l'elenco di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata negli Stati membri al 19 marzo 2025.

Articolo 4

Richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale

1. Le parti interessate che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, desiderano presentare una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante incluso nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono presentare una richiesta di inclusione di tale antidoto agronomico o sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale entro il 19 giugno 2025.

La richiesta contiene le informazioni di cui all'allegato II ed è trasmessa elettronicamente alla Commissione al seguente indirizzo: sante-secteur-ppp@ec.europa.eu.

2. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale, la Commissione indica, nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, che per la rispettiva sostanza o il rispettivo preparato è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione comunica inoltre alle parti che hanno richiesto l'inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel riesame graduale i recapiti delle altre parti che hanno presentato una richiesta di inclusione nel riesame dello stesso antidoto agronomico o dello stesso sinergizzante.

Articolo 5

Mancata inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale

Se entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non è pervenuta alcuna richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale di un antidoto agronomico o di un sinergizzante incluso nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che dichiara che tale antidoto agronomico o sinergizzante non è incluso nel programma di lavoro per il riesame graduale.


Articolo 6

Adozione del programma di lavoro

1. A decorrere dal 19 luglio 2025, per le sostanze o i preparati per i quali la Commissione ha indicato nell'elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che è stata ricevuta una richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale, la persona o le persone che hanno richiesto l'inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante sono considerate individualmente o collettivamente come il richiedente l'approvazione di tale antidoto agronomico o sinergizzante ai sensi degli articoli da 7 a 13 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. Entro il 19 dicembre 2025, previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione adotta il programma di lavoro modificando l'allegato I del presente regolamento, specificando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro e designando per ciascuno di essi uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/283/oj>).



*Articolo 7***Condivisione dei dati, notifica degli studi previsti e orientamenti prima della presentazione**

1. I richiedenti l'approvazione dello stesso antidoto agronomico o dello stesso sinergizzante compiono ogni ragionevole sforzo per presentare una domanda congiunta, o per condividere i dati scientifici pertinenti.
2. A seguito della modifica dell'allegato I del presente regolamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, i richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante notificano senza indugio all'Autorità, conformemente all'articolo 32 *ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il titolo e la portata di tutti gli studi da essi commissionati o realizzati a sostegno di una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante, nonché il laboratorio o la struttura incaricata di effettuare test in cui è effettuato lo studio e le date previste di inizio e fine.

I richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante adottano, ove possibile, misure volte a ridurre al minimo la sperimentazione animale. Nell'ambito della procedura di notifica di cui al precedente comma, i richiedenti informano l'Autorità qualora uno studio realizzato o commissionato contenga l'utilizzo di metodi di sperimentazione alternativi. La notifica contiene informazioni sui metodi alternativi impiegati e sui motivi del loro utilizzo.

3. I richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante possono richiedere all'Autorità, conformemente all'articolo 32 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, orientamenti prima della presentazione fino alla presentazione completa della domanda. L'Autorità informa della richiesta lo Stato membro relatore, congiuntamente al quale fornisce orientamenti generali.

*Articolo 8***Presentazione e contenuto delle domande di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale**

1. Entro il 19 giugno 2028 i richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante presentano, individualmente o collettivamente, la domanda di approvazione dell'antidoto agronomico o del sinergizzante allo Stato membro relatore. La domanda è presentata nel formato standard di dati IUCLID attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (*).
2. La domanda contiene i dati richiesti per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti di cui all'articolo 11.

*Articolo 9***Procedura per la valutazione dell'ammissibilità delle domande per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale**

1. Lo Stato membro relatore considera ammissibile una domanda se soddisfa i criteri seguenti:
 - a) è stata presentata entro il termine stabilito, nel formato e utilizzando il sistema di presentazione centrale di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 11;
 - c) contiene integralmente tutti gli studi che sono stati precedentemente notificati conformemente all'articolo 32 *ter* del regolamento (CE) n. 178/2002;
 - d) sono state pagate le pertinenti tasse stabilite dallo Stato membro relatore conformemente all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Entro 45 giorni dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità in merito alla data di ricevimento della domanda e alla sua ammissibilità.
3. Se la domanda non è presentata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro relatore informa immediatamente il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l'Autorità del fatto che la domanda è considerata inammissibile a causa del mancato rispetto di un termine.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).



4. Se una domanda è presentata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ma non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b) o d), entro un mese dalla data di ricevimento della domanda lo Stato membro relatore informa il richiedente degli specifici elementi mancanti e fissa un termine di 14 giorni per la presentazione di tali elementi attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
5. Se una domanda è presentata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ma non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), entro un mese dalla data di ricevimento della domanda lo Stato membro relatore, in cooperazione con l'Autorità, informa il richiedente. Al richiedente sono concessi 14 giorni per fornire una giustificazione valida di tale non conformità.
6. Se gli elementi mancanti di cui al paragrafo 4 o la giustificazione valida di cui al paragrafo 5 non sono forniti entro il termine di 14 giorni, la domanda è considerata inammissibile e si applica l'articolo 32 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.
7. In caso di una tale inammissibilità, lo Stato membro relatore informa tempestivamente il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l'Autorità del fatto che la domanda è considerata inammissibile e dei motivi dell'inammissibilità.
8. La valutazione dell'ammissibilità di una domanda ripresentata comincia solo dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 a seguito della notifica degli studi necessari e/o della presentazione degli studi, a seconda dei casi.

Articolo 10

Protezione dei dati e riservatezza

1. Quando presenta le relazioni dei test e degli studi nell'ambito di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente un antidoto agronomico o un sinergizzante, il richiedente può richiedere la protezione dei dati a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Si applica l'articolo 59, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. Nel presentare la domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante, i richiedenti, a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, possono chiedere che determinate informazioni, comprese alcune parti del fascicolo, siano considerate riservate, e indicano le versioni riservate e non riservate delle informazioni presentate.

Si applica l'articolo 63, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

CAPO 3

DEFINIZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI DATI PER GLI ANTIDOTI AGRONOMICI E I SINERGIZZANTI


Articolo 11

Requisiti relativi ai dati per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti

Oltre ai requisiti relativi ai dati di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante include:

- a) i dati richiesti per le sostanze attive a norma del regolamento (UE) n. 283/2013 e i dati supplementari di cui all'allegato III del presente regolamento;
- b) i dati richiesti per i prodotti fitosanitari a norma del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione ^(^o) e i dati supplementari di cui all'allegato III del presente regolamento;
- c) se pertinente, l'identificazione e la proposta di una definizione di residuo ai fini della valutazione del rischio;

^(^o) Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/284/oj>).



- d) se pertinente, una proposta di classificazione in una o più classi di pericolo conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*);
- e) se pertinente, la giustificazione di eventuali errori riscontrati durante il controllo del *Validation Assistant* (assistente di convalida) di IUCLID;
- f) le sintesi e i risultati della letteratura scientifica revisionata disponibile di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- g) una valutazione di tutte le informazioni presentate in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;
- h) l'individuazione e la proposta di eventuali misure di mitigazione del rischio necessarie e opportune;
- i) tutte le informazioni pertinenti relative alla notifica degli studi come richiesto conformemente all'articolo 32 *ter* del regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

^(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).



ALLEGATO I

Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro per il riesame graduale di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Antidoti agronomici	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Sinergizzanti	Stato membro relatore	Stato membro correlatore




ALLEGATO II

Contenuto della notifica dell'interesse a presentare una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante di cui all'articolo 4, paragrafo 1**1. Dati per l'identificazione della parte notificante**

- 1.1. Fabbricante della sostanza (nome e indirizzo, compresa l'ubicazione dello stabilimento);
- 1.2. società notificante (denominazione, indirizzo ecc.); (se diversa dal punto 1.1):
 - 1.2.1. agisce come unico rappresentante designato dal fabbricante? Sì/No;
- 1.3. identificazione della persona di contatto responsabile della notifica e di ulteriori adempimenti:
 - 1.3.1. nome
 - 1.3.1.1. indirizzo postale;
 - 1.3.1.2. e-mail;
 - 1.3.1.3. numero di telefono principale;
 - 1.3.1.4. numero di telefono alternativo.

2. Identificazione dell'antidoto agronomico o del sinergizzante

- 2.1. Denominazione dell'antidoto agronomico o del sinergizzante;
 - 2.2. numero CAS dell'antidoto agronomico o del sinergizzante;
 - 2.3. numero CE dell'antidoto agronomico o del sinergizzante.
-




ALLEGATO III

Requisiti relativi ai dati supplementari per la presentazione di domande di approvazione di antidoti agronomici o sinergizzanti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b)

1. Una descrizione della finalità prevista dell'uso dell'antidoto agronomico o del sinergizzante, nonché della dose e della modalità d'uso o dell'uso proposto.
2. Una valutazione della natura e della portata dei benefici derivanti dalla presenza dell'antidoto agronomico o del sinergizzante a seguito dell'uso del prodotto fitosanitario, rispetto a un controllo non trattato e all'uso dello stesso prodotto fitosanitario non contenente l'antidoto agronomico o il sinergizzante.
3. Se richiesto dall'autorità competente, relazioni sintetiche sull'esecuzione di test preliminari, comprendenti studi in pieno campo e in serra, per la valutazione dell'attività o della determinazione dei dosaggi degli antidoti agronomici o dei sinergizzanti contenuti in un prodotto fitosanitario. Tali relazioni devono fornire all'autorità competente informazioni supplementari al fine di giustificare la dose raccomandata dell'antidoto agronomico o del sinergizzante e, qualora ne siano utilizzati diversi, il loro rapporto.
4. Informazioni sufficienti per permettere di valutare il livello, la durata e l'uniformità del controllo o della protezione o di altri effetti previsti del prodotto fitosanitario.
 - 4.1. Nel caso degli antidoti agronomici, i seguenti tre tipi di studi:
 - a) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con un prodotto fitosanitario contenente l'antidoto agronomico in questione in relazione al controllo della coltura bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati;
 - b) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario non contenente l'antidoto agronomico in questione in relazione al controllo della coltura bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, al fine di dimostrare che l'antidoto agronomico elimina o riduce gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario;
 - c) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario contenente l'antidoto agronomico in questione ma nessuna sostanza attiva, al fine di dimostrare che l'antidoto agronomico non è efficace da solo.
 - 4.2. Nel caso dei sinergizzanti, i seguenti tre tipi di studi:
 - a) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con un prodotto fitosanitario contenente il sinergizzante in questione in relazione al controllo dell'organismo bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati;
 - b) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario non contenente il sinergizzante in questione in relazione al controllo dell'organismo bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, al fine di dimostrare che il sinergizzante aumenta l'efficacia del prodotto contro gli organismi nocivi trattati;
 - c) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario contenente il sinergizzante in questione ma nessuna sostanza attiva, al fine di dimostrare che il sinergizzante non è efficace da solo.

24CE2097



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1502 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2024****che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici per le entità finanziarie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per valutare se un fornitore terzo di servizi TIC sia critico per le entità finanziarie, e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le autorità europee di vigilanza (AEV) dovrebbero utilizzare sottocriteri nel quadro di un approccio di valutazione in due fasi. Considerando l'elevato numero di servizi TIC come pure la diversità e il numero di enti finanziari che utilizzano tali servizi, è opportuno adottare tale approccio in due fasi per filtrare la popolazione di fornitori terzi di servizi TIC e individuare quelli più critici. I sottocriteri quantitativi da considerare nell'ambito della prima fase della valutazione sono necessari per effettuare una prima selezione della popolazione di fornitori terzi di servizi TIC; tale popolazione dovrebbe in seguito essere sottoposta ad un'ulteriore analisi approfondita in funzione dei sottocriteri qualitativi da considerare nell'ambito della seconda fase della valutazione.
- (2) La misura in cui un servizio TIC prestato da un fornitore terzo di servizi TIC supporta funzioni essenziali o importanti dell'entità finanziaria è considerata un elemento cruciale della valutazione generale della criticità. È pertanto opportuno che l'importanza delle attività delle entità finanziarie supportate dai servizi TIC sia integrata in tutti i sottocriteri considerati nell'ambito della prima fase. Di conseguenza la prima fase della valutazione non dovrebbe prevedere una valutazione quantitativa distinta in relazione alla criticità delle funzioni delle entità finanziarie. È invece opportuno che le AEV considerino la criticità e l'importanza delle funzioni delle entità finanziarie supportate dai servizi TIC nell'ambito della seconda fase, qualitativa, della valutazione.
- (3) La valutazione dovrebbe essere effettuata per singolo fornitore terzo di servizi TIC o, se del caso, per gruppo di fornitori terzi di servizi TIC se il fornitore terzo appartiene a un gruppo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554. Ai fini di una valutazione globale del potenziale impatto sistemico sul settore finanziario dell'Unione, è opportuno assoggettare alla valutazione delle AEV anche i subappaltatori di TIC di fornitori terzi e, se del caso, designarli come fornitori terzi critici di servizi TIC.
- (4) Onde determinare l'impatto sistemico del fornitore terzo di servizi TIC sulla stabilità, la continuità o la qualità della fornitura di servizi finanziari, è estremamente importante sviluppare una visione chiara della portata e della natura dell'impatto sistemico che una disfunzione operativa su vasta scala di detto fornitore terzo eserciterebbe sulle entità finanziarie — le quali dipendono dai servizi forniti dal fornitore terzo di servizi TIC — e sul sistema finanziario. È pertanto opportuno che all'interno di una determinata categoria di entità finanziarie si considerino quelle che utilizzano gli stessi servizi TIC come pure il valore delle loro attività per valutare se sia pertinente designare come critico il fornitore terzo che offre tali servizi. Onde determinare l'impatto sistemico dei fornitori terzi di servizi TIC sull'attività delle entità finanziarie, è altresì opportuno valutare qualitativamente l'importanza sistemica e l'interconnessione di detti fornitori come pure l'importanza che i servizi TIC da essi prestati rivestono per i servizi finanziari forniti dalle entità finanziarie, tenendo conto della stabilità e della continuità di tali servizi.

⁽¹⁾ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>



- (5) Per determinare il carattere sistemico e l'importanza delle entità finanziarie che dipendono dai servizi TIC, è necessario tenere conto della natura di tali entità. Qualora entità finanziarie classificate come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) o ancora identificate come «sistemiche» dipendano dagli stessi servizi TIC per supportare le loro funzioni essenziali o importanti, è auspicabile valutare se il fornitore terzo che presta i servizi TIC debba essere considerato critico per il settore finanziario dell'Unione. È opportuno valutare anche l'interconnessione tra le entità finanziarie all'interno del settore finanziario dell'Unione che dipendono dai servizi TIC prestati dallo stesso fornitore terzo, al fine di determinare la dipendenza di tali entità da detto fornitore.
- (6) Nel valutare i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie è opportuno tenere conto della tipologia e della natura critica di tali servizi, elementi necessari affinché le entità finanziarie possano svolgere le proprie attività senza perturbazioni.
- (7) Onde determinare il grado di sostituibilità del fornitore terzo di servizi TIC, è necessario che le AEV, nel quadro della loro valutazione, tengano conto del numero di fornitori terzi di servizi TIC attivi su un mercato specifico, dell'esistenza di soluzioni alternative per lo stesso servizio TIC, nonché dei costi della migrazione di dati e di carichi di lavoro relativi alle TIC ad altri fornitori terzi di servizi TIC.
- (8) Per assicurare la solidità del processo di valutazione, nel determinare se i fornitori terzi di servizi TIC debbano essere designati come critici è importante che le AEV si basino sui dati dei registri di informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554 e su qualsiasi altra informazione prontamente disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approccio di valutazione

1. Nel considerare i criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 per designare un fornitore terzo di servizi TIC che è critico per le entità finanziarie, le autorità europee di vigilanza (AEV) applicano l'approccio seguente:
 - a) nella prima fase le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1;
 - b) nella seconda fase, per i fornitori terzi di servizi TIC che soddisfano tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui alla lettera a), le AEV effettuano la valutazione in funzione dei sottocriteri della «fase 2» di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 5.


In deroga al primo comma, per la valutazione del criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554, la prima fase corrisponde alla valutazione da effettuare per i criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del medesimo regolamento.

2. Una volta trascorso il termine per presentare la dichiarazione motivata di cui all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV, tramite il comitato congiunto e su raccomandazione del forum di sorveglianza, designano un fornitore terzo di servizi TIC come critico per le entità finanziarie se questo soddisfa tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1, lettera a), e a seguito dell'esito positivo della valutazione effettuata in relazione ai sottocriteri della «fase 2» di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

Impatto sistemico dei fornitori terzi di servizi TIC sulla stabilità, la continuità o la qualità della fornitura di servizi finanziari

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:
 - a) sottocriterio 1.1: rispetto al numero di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;



- b) sottocriterio 1.2: rispetto al valore totale delle attività delle entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota rappresentata dal valore totale delle attività delle entità finanziarie che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.

2. Il sottocriterio 1.1 di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato come segue:

$$\frac{\text{number of financial entities of a category of financial entities}}{\text{numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie}} \\ \text{di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554,} \\ \text{che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC} \\ \text{che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie}$$

numero totale delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554

3. Il sottocriterio 1.2 di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato come segue:

$$\frac{\text{(valore totale delle attività delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie}} \\ \text{elencate all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554,} \\ \text{che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC} \\ \text{che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie)}}{\text{(valore totale delle attività di tutte le entità finanziarie dell'UE della stessa categoria}} \\ \text{di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554)}}$$

4. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 se entrambe le quote calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 rappresentano almeno il 10 % del numero totale per almeno una categoria di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.

5. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione dei seguenti sottocriteri della «fase 2»:

- a) sottocriterio 1.3: l'intensità dell'impatto che l'interruzione dei servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC esercita sull'attività e sulle operazioni delle entità finanziarie individuate nei sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il numero di entità finanziarie interessate;
- b) sottocriterio 1.4: la dipendenza del fornitore terzo critico di servizi TIC dagli stessi subappaltatori che forniscono servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.

Articolo 3

Carattere sistemico e importanza dei servizi TIC forniti alle entità finanziarie

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:

- a) sottocriterio 2.1: numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che sono enti creditizi che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;
- b) sottocriterio 2.2: numero di entità finanziarie diverse dagli enti creditizi, dai G-SII e dagli O-SII di cui alla precedente lettera a), identificate come sistemiche dalle autorità competenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 e che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti.



2. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera a), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:
- a) un G-SII; o
 - b) almeno tre O-SII; o
 - c) almeno un O-SII con un punteggio per gli O-SII superiore a 3 000 calcolato conformemente all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
3. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera b), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:
- a) un'entità finanziaria che è un'entità finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che è identificata come «sistemica» dalle autorità competenti; o
 - b) almeno tre entità finanziarie, diverse dagli enti creditizi e dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che sono identificate come «sistemiche» dalle autorità competenti.
4. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del seguente sottocriterio della «fase 2»:
- sottocriterio 2.3: sono interdipendenti i G-SII o gli O-SII e le altre entità finanziarie rientranti nella valutazione in funzione dei sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dipendono da un servizio TIC prestato dallo stesso fornitore terzo di servizi TIC, anche laddove tali G-SII o O-SII prestino servizi finanziari infrastrutturali ad altre entità finanziarie.

Articolo 4

Criticità o importanza delle funzioni

Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV effettuano la valutazione in funzione del seguente sottocriterio della «fase 2»:


- sottocriterio 3.1: il servizio TIC prestato in ultima analisi dallo stesso fornitore terzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie è di natura critica per l'attività di dette entità.

Articolo 5

Grado di sostituibilità

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:
- a) sottocriterio 4.1: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC;
 - b) sottocriterio 4.2: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.

⁽⁷⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).



2. Il sottocriterio 4.1 di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato come segue:

(numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554, per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC)

(numero totale delle entità finanziarie di tale categoria di entità finanziarie di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554)

3. Il sottocriterio 4.2 di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato come segue:

(numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554, per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo o reintegrare il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie)

(numero totale delle entità finanziarie dell'UE di tale categoria di entità finanziarie di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554)

4. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto entrambi i sottocriteri 4.1 e 4.2 se è rispettata una delle condizioni seguenti:

- a) la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera a), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;
- b) la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera b), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.

5. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del sottocriterio della «fase 2» specificato nell'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), punto i), del predetto regolamento.

Articolo 6

Fonti di informazione per la valutazione della criticità

1. Per effettuare la valutazione in funzione dei sottocriteri elencati agli articoli da 2 a 5 le AEV utilizzano i dati forniti dai registri di informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554. Per valutare la criticità le AEV possono altresì utilizzare dati aggiuntivi a loro disposizione ricavati da qualsiasi fonte di informazione.

2. Le AEV tengono conto dei dati più recenti di cui dispongono durante l'anno di valutazione o, se del caso, dei dati messi a loro disposizione al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente la valutazione della criticità.



*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Tuttavia l'autorità di sorveglianza capofila applica il sottocriterio 1.4 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), a decorrere dal 16 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE2098



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1503 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2024****che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni che l'Autorità bancaria europea addebita agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 137, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire una commissione annuale per attività di vigilanza a copertura dei costi effettivi e stimati, comprese le spese generali, sostenuti dall'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza nell'ambito del regolamento (UE) 2023/1114. È opportuno che la commissione annuale per attività di vigilanza copra anche i costi sostenuti dalle autorità competenti nell'espletare le funzioni loro delegate dall'ABE.
- (2) Il carattere dinamico e la frequente rapida evoluzione del mercato delle cripto-attività rendono intrinsecamente incerta la stima del numero di emittenti potenzialmente rientranti nell'ambito delle funzioni di vigilanza dell'ABE. Peraltro le priorità in materia di vigilanza possono occasionalmente variare in funzione degli eventi. In tale contesto, è assolutamente essenziale che l'ABE e le autorità competenti cui essa può delegare funzioni dispongano della flessibilità necessaria per stimare le rispettive spese probabili di anno in anno, compresa la possibilità di rivalutare su base annuale le commissioni da riscuotere in relazione alle funzioni di vigilanza dell'ABE.
- (3) Le commissioni addebitate per le attività dell'ABE relative agli emittenti di token collegati ad attività significativi e a quelli di token di moneta elettronica significativi dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo significativo di eccedenze. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diviene ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni.
- (4) Il numero di token collegati ad attività e token di moneta elettronica significativi sotto la vigilanza dell'ABE sarà determinato solo dopo l'entrata in applicazione dei titoli III e IV del regolamento (UE) 2023/1114. In questa fase non è pertanto possibile determinare le commissioni annuali fisse per attività di vigilanza, in quanto occorre che il quadro sia pienamente definito per conoscere l'importo esatto delle spese per le funzioni di vigilanza e il numero esatto di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica significativi. Inoltre, poiché il numero di emittenti di token significativi può occasionalmente variare, non è possibile predeterminare l'importo esatto delle commissioni nell'atto delegato.
- (5) In linea con il principio dell'annualità e con il principio del recupero integrale dei costi, è opportuno calcolare le commissioni annuali per attività di vigilanza sulla base dei costi diretti e indiretti stimati che l'ABE deve sostenere per esercitare le funzioni di vigilanza. Le commissioni annuali per attività di vigilanza dovrebbero essere adeguate ogni anno per corrispondere ai costi stimati. A livello di soggetto, è opportuno calcolare la commissione annuale per attività di vigilanza secondo un approccio pienamente proporzionato.

⁽¹⁾ GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.




- (6) Poiché i costi delle funzioni di vigilanza dipendono dall'intensità di quest'ultima, non si prevede il pieno allineamento tra le commissioni per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e quelle per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno istituire un sistema di monitoraggio e di stima basato sulle attività che consenta di attribuire i costi stimati, rispettivamente, agli emittenti di token collegati ad attività significativi e a quelli di token di moneta elettronica significativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Stima delle spese dell'ABE nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza

1. Ogni anno l'Autorità bancaria europea (ABE) stima i costi annuali complessivi che prevede di sostenere per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. L'importo dei costi annuali complessivi stimati costituisce la base per determinare l'importo complessivo delle commissioni per attività di vigilanza addebitate.
2. Le commissioni addebitate agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono stabilite in conformità del principio del recupero integrale dei costi e secondo un modello di gestione basato sulle attività elaborato dall'ABE.
3. Nello stimare i costi annuali complessivi, l'ABE tiene conto dei costi diretti e indiretti seguenti:
 - a) la stima annuale di tutte le spese dirette e indirette necessarie nell'ambito delle funzioni di vigilanza esercitate dall'ABE in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi, comprese le risorse di personale direttamente coinvolte nelle suddette funzioni e i costi dei servizi orizzontali quali il supporto operativo e amministrativo fornito al personale direttamente coinvolto;
 - b) la stima annuale delle spese necessarie per il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti cui l'ABE ha delegato funzioni di vigilanza in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi, comprese le risorse di personale delle autorità competenti direttamente coinvolte nelle funzioni di vigilanza delegate e i costi dei servizi orizzontali quali il supporto operativo e amministrativo fornito al personale direttamente coinvolto.
4. Le commissioni addebitate agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi coprono le spese per il personale, i costi di infrastruttura e le spese operative come segue:
 - a) le spese sostenute dall'ABE per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi in conformità del regolamento (UE) 2023/1114, quali:
 - la definizione dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica come significativi di cui agli articoli 43 e 56 del regolamento (UE) 2023/1114, compresi i costi sostenuti in relazione alla raccolta e all'analisi dei dati come pure al dialogo con l'emittente, le autorità competenti, le banche centrali e altre autorità pertinenti;
 - la classificazione volontaria dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica come significativi di cui agli articoli 44 e 57 del regolamento (UE) 2023/1114, compresi tutti i costi del tipo indicato nel processo di classificazione;
 - la vigilanza di cui all'articolo 117 del regolamento (UE) 2023/1114, compresi l'istituzione e il funzionamento del comitato per le cripto-attività dell'ABE di cui all'articolo 118 di tale regolamento e l'esercizio dei poteri e delle competenze di cui al titolo VII, capo 5, del medesimo regolamento;
 - l'istituzione e il funzionamento dei collegi di vigilanza di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) 2023/1114, anche per i token di moneta elettronica significativi emessi da enti creditizi;
 - b) il rimborso per le autorità competenti che hanno svolto attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114 a seguito di una delega delle funzioni a norma dell'articolo 138 del medesimo regolamento.



Articolo 2

Metodo di calcolo della commissione annuale per attività di vigilanza

1. La commissione annuale per attività di vigilanza per un determinato emittente di token collegati ad attività significativi è calcolata come segue:

- a) le spese relative alla vigilanza esercitata sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi a norma del regolamento (UE) 2023/1114, iscritte nel bilancio dell'ABE per l'esercizio in questione;
- b) i costi di cui alla lettera a) attribuiti agli emittenti di token collegati ad attività significativi sono ripartiti tra tutti gli emittenti di tali token come segue:

% dei costi di vigilanza relativi a token collegati ad attività significativi pagata dall'emittente =

$$\frac{\text{Riserva di token collegati ad attività significativi}}{\text{Riserve di tutti i token collegati ad attività significativi}}$$

- c) se del caso, le spese direttamente attribuite a singoli emittenti di token collegati ad attività significativi sono aggiunte alla commissione annuale per attività di vigilanza dei suddetti emittenti di token collegati ad attività significativi.

2. La commissione annuale per attività di vigilanza per un determinato emittente di token di moneta elettronica significativi è calcolata come segue:

- a) le spese amministrative e relative al personale, i costi relativi alle funzioni di vigilanza svolte dalle autorità competenti a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché i costi relativi allo sviluppo e alla manutenzione a livello informatico per la vigilanza dell'ABE, attribuiti, rispettivamente, agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi;
- b) i costi di cui alla lettera a) attribuiti agli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono quindi ripartiti tra tutti gli emittenti di tali token come segue:

% dei costi di vigilanza relativi a token di moneta elettronica significativi pagata dall'emittente =

$$\frac{\text{Entità dell'emissione di token di moneta elettronica significativi}}{\text{Entità dell'emissione di tutti i token di moneta elettronica significativi}}$$

- c) se del caso, le spese direttamente attribuite a singoli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono aggiunte alla commissione annuale per attività di vigilanza dei suddetti emittenti di token di moneta elettronica significativi.

3. Per il calcolo dell'entità della riserva di attività degli emittenti di token collegati ad attività significativi, l'ABE utilizza i dati dell'ultimo audit indipendente disponibile di detta riserva di cui all'articolo 36, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114.

4. Per il calcolo dell'entità dell'emissione degli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l'ABE utilizza i dati dell'ultimo audit indipendente disponibile di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2023/1114.

5. Se la riserva di attività segnalata per i token collegati ad attività significativi o l'entità dell'emissione dei token di moneta elettronica significativi è espressa in una valuta diversa dall'euro, l'ABE ne converte in euro l'importo utilizzando il tasso medio di cambio di riferimento dell'euro applicabile al periodo durante cui tali valori sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

6. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, la commissione per il primo anno è calcolata riducendo la commissione per attività di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante un fattore pari al numero di giorni compresi tra la data di decorrenza del trasferimento della vigilanza e la fine dell'anno diviso per il numero totale di giorni in tale anno, secondo la formula seguente:

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{Numero di giorni di calendario dalla data di trasferimento della vigilanza fino al 31 dicembre}}{\text{Numero totale di giorni dell'anno (n)}}$$

Il pagamento della commissione per attività di vigilanza del primo anno è esigibile dopo che i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica di un emittente sono stati classificati dall'ABE come significativi, ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57 del regolamento (UE) 2023/1114, ed entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura corrispondente da parte dell'ABE.

In deroga al primo comma, se i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica sono classificati come significativi ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57 del regolamento (UE) 2023/1114 nel mese di dicembre, l'emittente è esentato dal pagamento della commissione per attività di vigilanza per l'anno civile in questione.



Articolo 3

Adeguamento delle commissioni

Le commissioni annuali per attività di vigilanza a carico degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono fissate a un livello tale da coprire l'intero costo di prestazione dei servizi e da evitare un disavanzo o un accumulo significativo di eccedenze.

Articolo 4

Pagamento delle commissioni annuali per attività di vigilanza

1. La commissione annuale per attività di vigilanza è versata integralmente all'ABE entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale è dovuta.
2. L'ABE trasmette le fatture agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di pagamento. Le commissioni annuali per attività di vigilanza sono pagate in euro.
3. I pagamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾.
4. Le comunicazioni tra l'ABE e gli emittenti di token collegati ad attività significativi o gli emittenti di token di moneta elettronica significativi avvengono per via elettronica.

Articolo 5

Rimborso per le autorità competenti


1. In caso di delega di funzioni dell'ABE alle autorità competenti a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, solo l'ABE addebita agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi commissioni a copertura dei costi sostenuti per l'esercizio di tali funzioni.
2. L'ABE rimborsa all'autorità competente i costi stimati sostenuti per l'esercizio delle funzioni a norma del regolamento (UE) 2023/1114 con un importo che soddisfi le condizioni seguenti:
 - a) l'importo è concordato dall'ABE e dall'autorità competente prima che abbia luogo la delega delle funzioni;
 - b) l'importo è inferiore o uguale all'importo totale della commissione annuale per attività di vigilanza versata all'ABE dai pertinenti emittenti di token collegati ad attività significativi o emittenti di token di moneta elettronica significativi.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/2022-12-14>).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE2099



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1504 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2024

che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità bancaria europea, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penali di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 134, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare alla persona oggetto di indagini per una presunta violazione di cui all'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 la possibilità di essere sentita, è opportuno garantirle il diritto di presentare osservazioni scritte sulla sintesi delle conclusioni d'indagine entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane, prima che il funzionario incaricato trasmetta le conclusioni all'Autorità bancaria europea (ABE). È opportuno che la persona oggetto delle indagini possa avvalersi di un difensore di sua scelta nel corso delle stesse. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ABE.
- (2) L'ABE dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Affinché la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, è opportuno che l'ABE, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, le riconosca il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte.
- (3) Per assicurare la collaborazione alle indagini da parte della persona interessata, è opportuno che l'ABE possa adottare determinate misure coercitive. Qualora adotti una decisione che imponga a una persona oggetto di indagini di porre fine a una violazione o chieda alla stessa di produrre informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure qualora decida di svolgere un'ispezione in loco, l'ABE può imporre penali di mora volte a obbligare la persona interessata a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre penali di mora è opportuno che l'ABE dia alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni scritte.
- (4) Poiché il funzionario incaricato delle indagini opera in modo indipendente, l'ABE non dovrebbe essere vincolata dal fascicolo da questi redatto. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che l'ABE disapprovi o approvi in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, la persona oggetto delle indagini dovrebbe esserne informata e avere la possibilità di rispondere per poter preparare adeguatamente la propria difesa.
- (5) Qualora adotti una decisione provvisoria a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE dovrebbe concedere alla persona oggetto delle indagini la possibilità di essere sentita quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria e prima dell'adozione di una decisione di conferma. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere sentita in anticipo dal funzionario incaricato.

⁽¹⁾ GUL 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>




- (6) La facoltà dell'ABE di imporre una penalità di mora deve essere esercitata nel debito rispetto del diritto alla difesa e non deve essere mantenuta oltre il periodo necessario. È pertanto opportuno che, qualora l'ABE decida di imporre una penalità di mora, la persona interessata abbia la possibilità di essere sentita e non sia più soggetta a penalità di mora dal momento in cui ottempera alla decisione presa dall'Autorità nei suoi confronti.
- (7) I fascicoli preparati dall'ABE e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Di conseguenza, dopo aver ricevuto la notifica della sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall'ABE, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia diritto di accesso al fascicolo, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali. È opportuno che l'uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per i procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione a violazioni del regolamento (UE) 2023/1114.
- (8) Sia la facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora sia quella di applicarle dovrebbero essere soggette a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora dovrebbero tenere conto della legislazione vigente dell'Unione in materia di imposizione e applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza come pure dell'esperienza dell'ABE nell'applicazione di tale legislazione.
- (9) Per garantire la custodia degli importi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle penalità di mora riscosse, è opportuno che l'ABE le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di una singola sanzione amministrativa pecuniaria o penalità di mora volta a porre fine ad una singola violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l'ABE trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell'esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

1. Al termine di un'indagine su una presunta violazione di cui all'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 e prima di trasmettere il fascicolo all'Autorità bancaria europea (ABE) a norma dell'articolo 134, paragrafo 2, di tale regolamento, il funzionario incaricato delle indagini comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte conformemente all'articolo 134, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
2. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 130, paragrafo 3, di tale regolamento.
3. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all'articolo 4, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
4. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti ad essa noti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, acclude documenti come prova di tali fatti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possano confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta nella preparazione delle osservazioni scritte.
5. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche.




*Articolo 2***Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ABE in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza**

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'ABE include i documenti seguenti:
 - a) la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa indirizzata alla persona oggetto delle indagini, nonché l'eventuale sintesi delle conclusioni modificata a seguito delle osservazioni presentate da tale persona;
 - b) la copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;
 - c) il verbale dell'audizione, se del caso.
2. Se un fascicolo è incompleto, l'ABE presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione di cui all'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE decide di chiudere l'indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
4. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ABE ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte; il termine è di almeno due settimane nel caso in cui l'ABE concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l'ABE non concordi con tutte le conclusioni. Nell'adottare una decisione volta a constatare una violazione e a prendere misure di vigilanza nonché a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 130 e 131 del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato.
5. L'ABE può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
6. Qualora decida che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui all'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 e adotti una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 131 di tale regolamento, l'ABE notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

*Articolo 3***Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ABE in materia di penali di mora**

1. Prima di adottare una decisione che imponga una penali di mora a norma dell'articolo 132 del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini in cui espone i motivi dell'imposizione di tale penali e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento.

La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Nel prendere una decisione sull'imposizione di una penali di mora, l'ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato.
2. L'ABE può invitare a un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
3. Nella decisione dell'ABE di imporre una penali di mora si specificano la base giuridica e le motivazioni alla base della decisione nonché l'importo e la data d'inizio della penali.
4. La penali di mora cessa di applicarsi quando la persona interessata si conforma alla pertinente decisione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 cui è soggetta.



*Articolo 4***Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza**

1. Quando adotta una decisione provvisoria di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 che impone misure di vigilanza a norma dell'articolo 130 di tale regolamento, l'ABE notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona interessata.

L'ABE fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L'ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ABE concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l'accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.

L'ABE può invitare a un'audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

2. L'ABE adotta una decisione definitiva quanto prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria.

Se dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria la reputa responsabile di una violazione di cui all'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 130 di tale regolamento. L'ABE notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

3. Se l'ABE adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima si considera abrogata.

*Articolo 5***Accesso al fascicolo e uso dei documenti**

1. Su richiesta, l'ABE concede l'accesso al fascicolo alla persona oggetto delle indagini che ha ricevuto una sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall'Autorità stessa. L'accesso è concesso a seguito della notifica di una sintesi delle conclusioni a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114.


2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.

*Articolo 6***Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penali di mora**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penali di mora inflitte alle persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3. Qualsiasi azione intrapresa dall'ABE, o dall'autorità nazionale competente che agisce su richiesta dell'ABE conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini delle indagini in ordine a una violazione elencata nell'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penali di mora. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione elencata nell'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114.



4. Qualsiasi interruzione di cui al paragrafo 3 comporta che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto a tale termine senza che l'ABE abbia irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante cui la prescrizione è sospesa a norma del paragrafo 5.

5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di penalità di mora è sospeso fintantoché la decisione dell'ABE sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(f) o sia soggetta a riesame della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 7

Termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni

1. La facoltà dell'ABE di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 131 e 132 del regolamento (UE) 2023/1114 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3. Il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni è interrotto da un'azione dell'ABE, o di un'autorità competente che agisca su richiesta dell'ABE a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della penalità di mora.

4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio.

5. Il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni è sospeso:

- a) durante il periodo concesso per il pagamento;
- b) fintantoché l'esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ABE a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e nell'ambito di un riesame della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 8


Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

1. Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle penalità di mora riscosse dall'ABE sono depositati su un conto fruttifero da essa aperto fino al momento in cui tali sanzioni e penalità diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, l'ABE provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora pagate non sono iscritte nel bilancio dell'ABE né registrate come disponibilità di bilancio.

2. Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, l'ABE trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

3. L'ABE riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora inflitte e al loro stato.

(f) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).



*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE2100



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1505 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2024****che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando l'importo delle commissioni per le attività di sorveglianza che l'autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi TIC e le relative modalità di pagamento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno istituire una commissione annuale per le attività di sorveglianza a copertura totale delle spese sostenute dall'autorità di sorveglianza capofila e dalle altre autorità europee di vigilanza e necessarie per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza nel contesto del regolamento (UE) 2022/2554. È opportuno che la commissione annuale per le attività di sorveglianza copra anche i costi stimati in capo alle autorità competenti per l'esercizio dei compiti loro delegati dalle autorità europee di vigilanza.
- (2) In linea con il principio dell'annualità e con il principio del recupero integrale dei costi, è opportuno calcolare le commissioni annuali per le attività di sorveglianza sulla base dei costi diretti e indiretti stimati dalle autorità europee di vigilanza per l'esercizio dei loro compiti di sorveglianza. Le commissioni annuali per le attività di sorveglianza dovrebbero essere adeguate ogni anno perché corrispondano ai costi stimati.
- (3) Affinché la ripartizione delle commissioni per le attività di sorveglianza sia equa e nel contempo rispecchi l'effettivo lavoro amministrativo dedicato a ciascun fornitore oggetto di sorveglianza, la commissione annuale per le attività di sorveglianza dovrebbe essere proporzionata al fatturato che il fornitore terzo di servizi TIC ha generato nell'Unione fornendo tali servizi a clienti del settore dei servizi finanziari.
- (4) Per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie necessarie per calcolare il fatturato applicabile, tutti i dati presentati dai fornitori terzi di servizi TIC dovrebbero essere sottoposti ad audit. Poiché le informazioni sul fatturato applicabile sono necessarie all'autorità di sorveglianza capofila per stabilire l'importo della commissione addebitata annualmente a ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC per coprire i costi della sorveglianza, la medesima autorità, qualora il fornitore non trasmetta informazioni mirate sui ricavi generati nell'Unione dalla fornitura di servizi TIC alle entità finanziarie, dovrebbe prendere in considerazione i ricavi del fornitore a livello mondiale a prescindere dal tipo di clienti.
- (5) È opportuno imporre a ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC una commissione annuale minima per le attività di sorveglianza, dato che vi sono determinati costi amministrativi fissi che si applicano alla sorveglianza di tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC, a prescindere dall'importo del fatturato.
- (6) È opportuno stabilire una commissione fissa per far fronte ai costi specifici sostenuti durante il primo anno di designazione e sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC, per esempio in relazione al processo di designazione e alla nomina dell'autorità di sorveglianza capofila. Per rispecchiare i costi sostenuti per la sorveglianza a seguito della designazione del fornitore terzo critico di servizi TIC, la commissione dovrebbe essere adeguata in funzione del momento di quel primo anno in cui il fornitore è stato designato. Essa dovrebbe sostituire la commissione annuale per le attività di sorveglianza per l'anno in questione.

⁽¹⁾ GUL 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>



- (7) È opportuno stabilire una commissione fissa supplementare per coprire i costi aggiuntivi connessi alla designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC che chiedono, su base volontaria, di essere designati come tali in conformità dell'articolo 31, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2554. Al fine di scoraggiare le richieste infondate, la commissione fissa supplementare non dovrebbe essere rimborsata se un fornitore ritira la richiesta durante il processo di registrazione, né in caso di respingimento della richiesta.
- (8) Per garantire il pagamento tempestivo delle commissioni di sorveglianza, queste ultime dovrebbero essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della nota di addebito dell'autorità di sorveglianza capofila. Per semplificare i flussi di pagamento delle commissioni e garantire che le autorità europee di vigilanza dispongano dei fondi necessari per svolgere le attività di vigilanza programmate, i fornitori terzi critici di servizi TIC soggetti ad attività di sorveglianza al 1° gennaio di un determinato anno civile dovrebbero pagare le commissioni annuali per le attività di sorveglianza in un'unica rata nei primi quattro mesi di tale anno, mentre i fornitori terzi critici di servizi TIC designati nel corso dell'anno dovrebbero pagarle al più tardi entro la fine dell'anno.
- (9) Tutte le commissioni addebitate dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo significativo di eccedenze. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diviene ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Stima delle spese sostenute dalle autorità di sorveglianza capofila nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza

1. Ogni anno l'autorità di sorveglianza capofila e le altre autorità europee di vigilanza stimano i costi annuali complessivi che prevedono di sostenere per l'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza. L'importo dei costi annuali complessivi stimati costituisce la base per determinare l'importo complessivo delle commissioni per le attività di sorveglianza addebitate.
2. Nello stimare i costi annuali complessivi, l'autorità di sorveglianza capofila tiene conto dei costi diretti e indiretti seguenti:
- i costi relativi alla designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici;
 - i costi relativi alla nomina dell'autorità di sorveglianza capofila;
 - i costi relativi all'effettiva sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC, compresi:
 - i costi relativi al lavoro svolto dal gruppo di esaminatori congiunto;
 - i costi della consulenza fornita da esperti indipendenti;
 - i costi relativi al seguito dato alle raccomandazioni formulate dalle autorità di sorveglianza capofila a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554;
 - i costi relativi alla governance del quadro di sorveglianza.

Articolo 2

Fatturato applicabile dei fornitori terzi critici di servizi TIC ai fini del calcolo delle commissioni per le attività di sorveglianza

1. Ai fini dell'articolo 3, il fatturato di un fornitore terzo critico di servizi TIC consiste nei ricavi generati nell'Unione dalla fornitura, alle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del medesimo regolamento.
2. I fornitori terzi critici di servizi TIC presentano all'autorità di sorveglianza capofila, su base annua nell'anno n-1, dati sottoposti ad audit che specificano il fatturato di cui al paragrafo 1 per l'anno n-2. La presentazione dei dati deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.



3. Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all'autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati dalla fornitura di servizi alle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, l'autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato nell'Unione dalla fornitura dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, a prescindere dal tipo di clienti del fornitore terzo critico.

Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all'autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati nell'Unione dalla fornitura dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, l'autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato a livello mondiale dalla fornitura di detti servizi.

Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all'autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati dalla fornitura di servizi TIC alle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, né dati sottoposti ad audit che si limitano ai ricavi generati nell'Unione, l'autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato a livello mondiale a prescindere dal tipo di clienti del fornitore terzo critico.

4. Se i fornitori terzi critici di servizi TIC comunicano i ricavi in una valuta diversa dall'euro, l'autorità di sorveglianza capofila converte tali ricavi in euro usando il tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale i ricavi sono stati registrati, pubblicato dalla Banca centrale europea.

Articolo 3

Calcolo delle commissioni per le attività di sorveglianza

1. Per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC, la commissione annuale per le attività di sorveglianza per un determinato anno (n) corrisponde ai costi annuali stimati di cui all'articolo 1, adeguati in base al coefficiente di fatturato di cui al paragrafo 2, basato a sua volta sul fatturato applicabile per l'anno n-2.

2. Per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC, il coefficiente di fatturato si basa sul fatturato applicabile di cui all'articolo 2 ed è calcolato come segue:

$$\text{Coefficiente di fatturato nell'anno (n)} = \frac{\text{fatturato applicabile del fornitore terzo critico di servizi TIC interessato nell'anno (n-2)}}{\text{fatturato applicabile di tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC nell'anno (n-2)}}$$

3. In nessun caso il fornitore terzo critico di servizi TIC paga una commissione annuale per le attività di sorveglianza inferiore a 50 000 EUR.

Articolo 4

Commissioni per le attività di sorveglianza nell'anno di designazione e richieste di adesione

1. In deroga all'articolo 3, per il primo elenco di fornitori terzi critici di servizi TIC designati pubblicato a norma dell'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, le commissioni per le attività di sorveglianza sono equamente ripartite tra tali fornitori. La commissione da addebitare a ciascun fornitore è calcolata dividendo la spesa complessiva stimata delle autorità di sorveglianza capofila per il numero di fornitori terzi critici di servizi TIC designati.



2. In deroga all'articolo 3 e al paragrafo 1 del presente articolo, un fornitore terzo di servizi TIC designato come critico paga, per il primo anno di designazione, una commissione fissa per le attività di sorveglianza pari all'importo pagato da ciascun fornitore terzo di servizi TIC a norma del paragrafo 1. Se il periodo durante il quale il fornitore terzo critico di servizi TIC è soggetto ad attività di sorveglianza è inferiore a un anno completo, la commissione per le attività di sorveglianza è pari all'importo pagato da ciascun fornitore terzo di servizi TIC a norma del paragrafo 1, moltiplicato per il numero di giorni di calendario che va dalla designazione del fornitore terzo di servizi TIC come critico alla fine dell'anno in questione e diviso per il numero totale di giorni di quell'anno.

3. Un fornitore terzo di servizi TIC che chiede di essere designato come critico a norma dell'articolo 31, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2554 paga una commissione di adesione fissa pari a 50 000 EUR. L'autorità europea di vigilanza destinataria non rimborsa tale commissione se la richiesta viene respinta o se il fornitore terzo di servizi TIC la ritira.

Articolo 5

Pagamento delle commissioni per le attività di sorveglianza

1. I fornitori terzi critici di servizi TIC pagano annualmente all'autorità di sorveglianza capofila le commissioni per le attività di sorveglianza di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2554.
2. Tutte le commissioni per le attività di sorveglianza sono fatturate e pagate in euro. Le note di addebito per le commissioni per le attività di sorveglianza fissano termini di pagamento di almeno 30 giorni.
3. Tutte le commissioni per le attività di sorveglianza sono pagate in un'unica rata. I fornitori terzi critici di servizi TIC che sono oggetto di attività di sorveglianza al 1° gennaio di un determinato anno pagano la nota di addebito entro il 30 aprile di tale anno. I fornitori terzi critici di servizi TIC designati nel corso dell'anno pagano le commissioni di cui all'articolo 4 in un'unica rata entro il 31 dicembre dell'anno in questione.
4. Eventuali ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 6

Comunicazione tra l'autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di servizi TIC

Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni tra le autorità europee di vigilanza e i fornitori terzi critici di servizi TIC avvengono per via elettronica.

Articolo 7


Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1506 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2024****che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando taluni criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi si applicano anche per la classificazione dei token di moneta elettronica come token di moneta elettronica significativi. È pertanto necessario precisare ulteriormente i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2023/1114 anche in relazione ai token di moneta elettronica.
- (2) Per consentire all'Autorità bancaria europea (ABE) di determinare se le attività dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica siano rilevanti su scala internazionale al di fuori dell'Unione e se i token collegati ad attività, i token di moneta elettronica o i loro emittenti debbano essere considerati interconnessi con il sistema finanziario, è necessario distinguere tra indicatori fondamentali e indicatori accessori. Gli indicatori fondamentali dovrebbero dar conto degli elementi più pertinenti dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica significativi. Gli indicatori accessori dovrebbero essere valutati qualora la valutazione in base agli indicatori fondamentali non consenta all'ABE di stabilire in modo definitivo che i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2023/1114 sono stati soddisfatti. L'esito della valutazione della rilevanza dovrebbe scaturire da una valutazione olistica di entrambi i tipi di indicatori.
- (3) Per quanto riguarda la valutazione del criterio della rilevanza delle attività dell'emittente su scala internazionale al di fuori dell'Unione, compreso l'uso del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica per pagamenti e rimesse di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE dovrebbe utilizzare indicatori fondamentali relativi alle attività transfrontaliere tra l'Unione e i paesi terzi, alle dimensioni del token in questione e alle attività dell'emittente a livello mondiale.
- (4) Le operazioni transfrontaliere, in particolare quelle associate agli usi come mezzo di scambio, sono le operazioni a carattere internazionale che presentano maggiori probabilità di comportare rischi per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria dell'Unione. Tali operazioni riflettono anche l'attività internazionale di un emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica su scala internazionale al di fuori dell'Unione in relazione al loro utilizzo per pagamenti e rimesse. L'ABE dovrebbe pertanto prendere in considerazione gli indicatori della rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in un token collegato ad attività o in un token di moneta elettronica da e verso l'Unione e la rilevanza della quota di mercato stimata del valore di tali operazioni associate agli usi del token come mezzo di scambio. L'indicatore della rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in un token collegato ad attività o in un token di moneta elettronica dovrebbe essere ulteriormente suddiviso in due sottoindicatori distinti relativi alle operazioni in entrata e in uscita, poiché gli effetti di ciascun tipo di operazione sulla stabilità finanziaria e sulla sovranità monetaria possono essere diversi.

⁽¹⁾ GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.



- (5) Per cogliere l'aspetto non transfrontaliero della rilevanza delle attività di un emittente su scala internazionale, l'ABE dovrebbe prendere in considerazione anche gli indicatori fondamentali relativi alla capitalizzazione di mercato mondiale di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica e alla capitalizzazione di mercato globale di tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica emessi dall'emittente. La capitalizzazione di mercato su scala internazionale di un token dovrebbe essere intesa come comprensiva dello stesso token emesso al di fuori dell'Unione per distinguerla dalla capitalizzazione di mercato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
- (6) Per quanto riguarda la valutazione del criterio della rilevanza dell'interconnessione dei token collegati ad attività, dei token di moneta elettronica o dei loro emittenti con il sistema finanziario di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, gli indicatori dovrebbero rilevare l'interconnessione diretta e indiretta dei token e dei loro emittenti con il sistema finanziario. Tanto l'interconnessione diretta quanto quella indiretta potrebbero comportare effetti di contagio in entrambe le direzioni, vale a dire dagli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica al sistema finanziario tradizionale e viceversa. A tal fine è necessario stabilire gli indicatori fondamentali della rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari e della rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici. È inoltre opportuno definire i seguenti indicatori accessori: l'assetto proprietario dell'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, la concentrazione della custodia delle attività di riserva dell'emittente e la sovrapposizione di portafoglio tra le attività di riserva dell'emittente e le attività di riserva degli emittenti di altri token collegati ad attività e token di moneta elettronica.
- (7) Valutare la rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari è fondamentale per valutare l'interconnessione dell'emittente con il sistema finanziario. Tale indicatore fondamentale dovrebbe misurare le interconnessioni dirette con il settore finanziario mediante la riserva di attività dell'emittente. Una situazione di difficoltà degli enti finanziari i cui strumenti finanziari sono inclusi nelle attività di riserva potrebbe incidere sul valore delle attività di riserva che garantiscono i diritti dei possessori dei token al loro riscatto da parte dell'emittente. Nel valutare tale indicatore, l'ABE dovrebbe considerare i sottoindicatori della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari e, nel caso dei token collegati ad attività, della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono derivati mentre, nel caso dei token di moneta elettronica, della quota di obbligazioni garantite. La quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono derivati e la quota di obbligazioni garantite sono sottoindicatori necessari in quanto, da un lato, le controparti dei derivati potrebbero essere enti creditizi e pertanto una richiesta di margini nei loro confronti potrebbe avere effetti significativi sul sistema finanziario e, dall'altro, una vendita forzata di obbligazioni garantite da parte dell'emittente potrebbe incidere negativamente sulla liquidità degli enti creditizi.
- (8) L'indicatore fondamentale relativo alla rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici, comprese le quote di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e le obbligazioni sovrane, dovrebbe rilevare le interconnessioni indirette tra, da un lato, gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e, dall'altro, il sistema finanziario. Tali collegamenti indiretti potrebbero incidere sul sistema finanziario tradizionale, in particolare quando l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica è costretto a svendere le attività che detiene a causa di difficoltà finanziarie. Questa svendita potrebbe ridurre il valore di tali attività e incidere indirettamente sugli enti finanziari per effetto di un decremento del valore delle attività detenute da questi ultimi.
- (9) Gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica possono essere interconnessi con il sistema finanziario anche in ragione dell'assetto proprietario. Questo indicatore accessorio dovrebbe offrire una visione completa degli effetti potenziali che le difficoltà finanziarie potrebbero avere sul sistema finanziario, non solo in relazione al puro rischio per la stabilità finanziaria, ma anche per quanto riguarda i rischi reputazionali. Le difficoltà finanziarie o gli eventi critici che interessano l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica potrebbero avere, mediante il nesso con l'emittente determinato dall'assetto proprietario, un effetto significativo su enti che esercitano altre attività finanziarie. Nell'esaminare tale indicatore, l'ABE dovrebbe valutare in particolare se l'emittente ha un assetto proprietario diffuso o concentrato, se le persone fisiche o giuridiche con partecipazioni qualificate sono enti finanziari e la complessità dell'assetto proprietario.



- (10) Un ulteriore canale di interconnessione tra l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, da un lato, e il sistema finanziario, dall'altro, può risiedere nella concentrazione delle attività di riserva in un numero limitato di enti finanziari. Maggiore è la diversificazione delle attività di riserva di un emittente, minori sono i potenziali effetti di contagio e i rischi che l'emittente può rappresentare per la stabilità finanziaria. Pertanto un'allocazione delle attività di riserva altamente concentrata o in un numero esiguo di enti finanziari è indice di una maggiore interconnessione con il sistema finanziario. Data la particolare importanza dell'interconnessione che può derivare dalla concentrazione dei depositi negli enti creditizi, è opportuno stabilire due sottoindicatori dell'indicatore accessorio della concentrazione delle attività di riserva dell'emittente presso enti finanziari. Un sottoindicatore dovrebbe rilevare la concentrazione delle attività di riserva presso enti finanziari, mentre l'altro dovrebbe riguardare solo i depositi presso enti creditizi.
- (11) È necessario rilevare i meccanismi di contagio che potrebbero determinarsi nei casi in cui vi siano diversi emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica che detengono attività analoghe. Tale situazione potrebbe far sì che le difficoltà finanziarie di uno degli emittenti e la svendita che ne consegue potrebbero avere effetti negativi sugli altri emittenti. È pertanto opportuno stabilire un indicatore accessorio che rilevi la sovrapposizione di portafoglio tra le attività di riserva di un emittente e le attività di riserva di altri emittenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «ente finanziario»:
- a) un ente creditizio;
 - b) un'impresa di investimento;
 - c) un istituto di moneta elettronica;
 - d) un istituto di pagamento;
 - e) una società di gestione di OICVM;
 - f) un gestore di fondi di investimento alternativi;
 - g) un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - h) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
 - i) un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- (2) «periodo pertinente»: il periodo di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 o il periodo di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

Articolo 2

Indicatori per valutare la rilevanza su scala internazionale

1. Per valutare se il criterio di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114 è soddisfatto, l'ABE valuta tutti gli indicatori fondamentali seguenti:

⁽²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj>).



- a) la rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione e dall'Unione;
 - b) la rilevanza della quota di mercato stimata del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione e dall'Unione che sono associate agli usi come mezzo di scambio;
 - c) il grado di capitalizzazione di mercato su scala internazionale del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica, alla data dell'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente;
 - d) il grado di capitalizzazione di mercato su scala internazionale di tutti i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica emessi dall'emittente o dagli emittenti interessati, alla data dell'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ABE prende in considerazione tutti i sottoindicatori seguenti:
- a) la quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione (operazioni in entrata);
 - b) la quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica dall'Unione (operazioni in uscita).

L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera a), secondo la formula seguente:


$$\frac{\text{il valore totale aggregato delle operazioni in un determinato token collegato ad attività o token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova al di fuori dell' Unione e il beneficiario si trova all'interno dell'Unione, nel periodo pertinente}}{\text{il valore totale aggregato delle operazioni in tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova al di fuori dell' Unione e il beneficiario si trova all'interno dell'Unione, nel periodo pertinente}}$$

L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera b), secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{il valore totale aggregato delle operazioni in un determinato token collegato ad attività o token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova all' interno dell' Unione e il beneficiario si trova al di fuori dell'Unione, nel periodo pertinente}}{\text{il valore totale aggregato delle operazioni in tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova all' interno dell' Unione e il beneficiario si trova al di fuori dell'Unione, nel periodo pertinente}}$$

3. L'ABE calcola la quota di mercato stimata di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{il valore totale aggregato stimato delle operazioni transfrontaliere in un determinato token collegato ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione e dall' Unione che sono associate agli usi come mezzo di scambio, durante il periodo pertinente}}{\text{il valore totale aggregato stimato delle operazioni transfrontaliere in tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica verso l' Unione e dall' Unione che sono associate agli usi come mezzo di scambio, durante il periodo pertinente}}$$



Articolo 3

Indicatori per valutare l'interconnessione con il sistema finanziario

1. Per valutare se il criterio di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 è soddisfatto, l'ABE valuta tutti gli indicatori fondamentali seguenti:

- a) la rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari;
- b) la rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ABE prende in considerazione i sottoindicatori seguenti:

- a) la quota di attività di riserva diverse dai depositi del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari;
- b) nel caso dei token collegati ad attività, la quota di attività di riserva diverse dai depositi del token collegato ad attività che sono derivati; o
- c) nel caso dei token di moneta elettronica, la quota di attività di riserva diverse dai depositi del token di moneta elettronica che sono obbligazioni garantite.

L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera a), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{il valore totale degli strumenti finanziari emessi da enti finanziari che fanno parte della riserva di attività del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica}}{(\text{il valore totale della riserva di attività del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica}) - (\text{il valore totale dei depositi nella riserva di attività del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica})}$$

L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera b), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:


$$\frac{\text{il valore totale dei derivati che fanno parte della riserva di attività del token collegato ad attività}}{(\text{il valore totale della riserva di attività del token collegato ad attività}) - (\text{il valore totale dei depositi nella riserva di attività del token collegato ad attività})}$$

L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera c), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{il valore totale delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi che fanno parte della riserva di attività del token di moneta elettronica}}{(\text{il valore totale della riserva di attività del token di moneta elettronica}) - (\text{il valore totale dei depositi nella riserva di attività del token di moneta elettronica})}$$

3. L'ABE calcola la quota di attività detenute dall'emittente di cui al paragrafo 1, lettera b), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{il valore totale detenuto in un tipo di strumento finanziario dall'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica}}{\text{l'offerta complessiva di quel tipo di strumento finanziario}}$$



4. Se la valutazione degli indicatori fondamentali di cui al paragrafo 1 non porta a conclusioni definitive in merito al criterio relativo all'interconnessione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE valuta tutti gli indicatori accessori seguenti:

- a) l'assetto proprietario dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica;
- b) il grado di concentrazione delle attività di riserva dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica presso enti finanziari;
- c) il grado di sovrapposizione di portafoglio tra le attività di riserva dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica e le attività di riserva di altri emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica.

5. Ai fini del paragrafo 4, lettera a), l'ABE prende in considerazione tutti i seguenti elementi:

- a) se l'emittente ha un assetto proprietario diffuso o concentrato;
- b) se una persona fisica o giuridica con una partecipazione qualificata è un ente finanziario;
- c) la complessità dell'assetto proprietario.

6. Ai fini del paragrafo 4, lettera b), l'ABE prende in considerazione tutti i sottoindicatori seguenti:

- a) la concentrazione delle attività di riserva dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica presso enti finanziari;
- b) la concentrazione dei depositi detenuti presso enti creditizi dall'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica.

L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera a), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:

$$\text{Concentrazione} = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_n^2$$

dove s_n = la quota di attività di riserva detenute presso l'ente finanziario n (espressa con un numero intero).


L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera b), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:

$$\text{Concentrazione} = c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 + \dots + c_n^2$$

dove c_n = la quota di depositi detenuti presso l'ente creditizio n (espressa con un numero intero).

7. L'ABE calcola l'indicatore accessorio di cui al paragrafo 4, lettera c), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{il valore totale delle attività di riserva del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica che sono detenute anche nella riserva di attività di altri emittenti di token collegati ad attività o token di moneta elettronica}}{\text{il valore totale delle attività di riserva del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica}}$$



*Articolo 4***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE2102



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1507 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2024****che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri e i fattori di cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea e le autorità competenti devono tenere conto in relazione ai rispettivi poteri di intervento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafo 8, l'articolo 104, paragrafo 8, e l'articolo 105, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un approccio coerente, è opportuno stabilire un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) devono tenere conto per determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione o di almeno uno Stato membro, consentendo allo stesso tempo l'adozione di misure opportune quando si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli impreveduti. Le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE dovrebbero individuare i criteri e i fattori pertinenti per un caso specifico per poi effettuare una valutazione di quelli ritenuti maggiormente rilevanti per il caso in questione. Ciò non dovrebbe impedire a ciascuna delle suddette autorità di utilizzare un potere di intervento temporaneo se solo uno dei fattori o criteri produce un simile timore o minaccia.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano i poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, all'ESMA e all'ABE. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale dei criteri ai portatori d'interesse, in particolare all'ESMA, all'ABE e alle autorità competenti che esercitano i poteri di intervento, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento delegato,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento dell'ESMA**

Onde determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione, l'ESMA tiene conto dei criteri e dei fattori seguenti:

- a) il grado di complessità della cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o del tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in relazione al tipo di cliente, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o prassi, o al quale la suddetta cripto-attività è commercializzata o venduta, tenendo conto in particolare di quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.



- i) il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi alla cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, all'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica e, in particolare, la mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri;
 - ii) la natura e la portata dei rischi;
 - iii) se la cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o il relativo servizio sono abbinati ad altri prodotti o servizi;
 - iv) la complessità dei termini e delle condizioni;
- b) la portata dei potenziali effetti negativi, considerando quanto segue:
- i) il numero dei clienti, dei possessori di token o dei partecipanti al mercato interessati;
 - ii) la quota relativa del prodotto nei portafogli degli investitori;
 - iii) la probabilità, l'entità e la natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
 - iv) la durata prevista delle conseguenze negative;
 - v) il volume dell'emissione;
 - vi) il numero degli intermediari interessati;
 - vii) la crescita del mercato o delle vendite;
 - viii) l'ammontare medio investito da ogni cliente nella cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica;
- c) il tipo di clienti coinvolti in un'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o ai quali è commercializzata o venduta una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, considerando quanto segue:
- i) se il cliente è un detentore al dettaglio o un investitore qualificato;
 - ii) le competenze e le abilità dei clienti, compreso il livello di istruzione, l'esperienza con simili cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o con prassi di vendita analoghe;
 - iii) la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio;
 - iv) gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione;
- d) il grado di trasparenza della cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o del tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, considerando quanto segue:
- i) i costi e oneri nascosti;
 - ii) l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'adeguatezza o la qualità globale del prodotto o servizio;
 - iii) la natura e la trasparenza dei rischi;
 - iv) l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono;
 - v) l'utilizzo di informazioni sleali, non chiare o fuorvianti nelle comunicazioni;
- e) le particolari caratteristiche o componenti della cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o dell'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica;
- f) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione alla cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o all'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) i costi di strutturazione di tali cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, dell'attività o prassi collegata e altri costi;
 - ii) la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o
 - iii) il profilo di rischio/rendimento o di rischio/beneficio;



- g) la facilità e il costo con cui gli investitori sono in grado di vendere la pertinente cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o di cambiare cripto-attività o prodotto, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) il differenziale denaro-lettera (*bid-ask spread*);
 - ii) la frequenza della disponibilità di negoziazione;
 - iii) l'entità dell'emissione e la dimensione del mercato secondario;
 - iv) la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di *market maker* per il mercato secondario;
 - v) le caratteristiche del sistema di negoziazione;
 - vi) qualsiasi altro ostacolo all'uscita;
- h) la determinazione dei prezzi e dei costi associati alla cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o associati all'attività o alla prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di uno degli elementi seguenti:
- i) l'uso di oneri nascosti o secondari;
 - ii) gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
- i) le prassi di vendita associate alla cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
 - ii) i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento;
 - iii) gli scopi presunti dell'investimento;
 - iv) se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti;
- j) la situazione finanziaria e imprenditoriale dell'emittente di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, o di un fornitore di servizi collegati, tenendo conto in particolare di uno degli elementi seguenti:
- i) la situazione finanziaria dell'emittente di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o del fornitore di servizi collegati;
 - ii) la trasparenza della situazione imprenditoriale dell'emittente di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o del fornitore di servizi collegati;
- k) se le informazioni riguardo a una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica fornite dall'emittente o dall'offerente o dal fornitore di servizi sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali sono rivolte di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e del tipo di cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica;
- l) se la cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o l'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica rappresenta un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante;
- m) se l'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore della pertinente cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formati in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento;
- n) se le caratteristiche di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica la rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiarne l'utilizzo per:
- i) frode o disonestà;
 - ii) comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario;
 - iii) ricettazione dei proventi di attività criminali;




- iv) finanziamento del terrorismo; o
- v) agevolazione del riciclaggio di denaro;
- o) se l'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica rappresenta un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture;
- p) se la cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o l'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica rappresenta un elevato rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione;
- q) la rilevanza della distribuzione della cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica come fonte di finanziamento per l'emittente;
- r) se una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o un'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica rappresenta rischi per il mercato o le infrastrutture sottostanti, comprese le reti DLT utilizzate per l'emissione, la conservazione e il trasferimento;
- s) se una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o un'attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica possa minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.

Articolo 2

Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento dell'ABE

Onde determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione, l'ABE tiene conto dei criteri e dei fattori seguenti:

- a) il grado di complessità del token collegato ad attività o token di moneta elettronica o del tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token di moneta elettronica in relazione al tipo di cliente, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o prassi, tenendo conto in particolare di quanto segue:
 - i) il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al token collegato ad attività o token di moneta elettronica, all'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token di moneta elettronica e, in particolare, la mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri;
 - ii) la natura e la portata dei rischi;
 - iii) le dimensioni e la composizione della riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114;
 - iv) se il token collegato ad attività o token di moneta elettronica o il relativo servizio sono abbinati ad altri prodotti o collegati a servizi diversi;
 - v) la complessità dei termini e delle condizioni;
- b) la portata dei potenziali effetti negativi, considerando in particolare quanto segue:
 - i) il valore di riferimento del token collegato ad attività o token di moneta elettronica;
 - ii) il numero dei clienti, dei possessori di token o dei partecipanti al mercato interessati;
 - iii) la quota relativa del token collegato ad attività o token di moneta elettronica nei portafogli degli investitori;
 - iv) la probabilità, l'entità e la natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
 - v) la durata prevista delle conseguenze negative;
 - vi) il volume dell'emissione;
 - vii) il numero degli intermediari interessati;
 - viii) la crescita del mercato o delle vendite;
 - ix) l'ammontare medio investito da ogni cliente nel token collegato ad attività o token di moneta elettronica;



- c) il tipo di clienti coinvolti in un'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica o ai quali è commercializzato o venduto un token collegato ad attività o token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) se il cliente è un detentore al dettaglio o un investitore qualificato;
 - ii) le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con prodotti simili o con prassi di vendita analoghe;
 - iii) la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio;
 - iv) gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione;
- d) il grado di trasparenza del token collegato ad attività o token di moneta elettronica o del tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) i costi e oneri nascosti;
 - ii) l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'adeguatezza o la qualità globale del prodotto o servizio;
 - iii) la natura e la trasparenza dei rischi;
 - iv) l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni fuorvianti in quanto implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono;
 - v) l'utilizzo di informazioni sleali, non chiare o fuorvianti nelle comunicazioni;
- e) le particolari caratteristiche o componenti del token collegato ad attività o token di moneta elettronica o dell'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica;
- f) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione al token collegato ad attività o token di moneta elettronica o all'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) i costi di strutturazione di tali token collegati ad attività o token di moneta elettronica, dell'attività o prassi collegata e altri costi;
 - ii) la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente;
 - iii) il profilo di rischio/rendimento o di rischio/beneficio;
- g) i costi e la facilità con cui gli investitori sono in grado di vendere il pertinente token collegato ad attività o token di moneta elettronica o di cambiare token collegato ad attività o token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) il grado di liquidità sul mercato del token collegato ad attività o token di moneta elettronica;
 - ii) la frequenza della disponibilità di negoziazione;
 - iii) l'entità dell'emissione e la dimensione del mercato secondario;
 - iv) la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di *market maker* per il mercato secondario;
 - v) le caratteristiche del sistema di negoziazione;
 - vi) qualsiasi altro ostacolo all'uscita;
- h) la determinazione dei prezzi e dei costi associati al token collegato ad attività o token di moneta elettronica o associati all'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di uno degli elementi seguenti:
- i) l'uso di oneri nascosti o secondari;
 - ii) gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
- i) le prassi di vendita associate al token collegato ad attività o token di moneta elettronica, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
 - ii) i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento;
 - iii) gli scopi presunti dell'investimento;
 - iv) se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti;



- j) la situazione finanziaria e imprenditoriale dell'emittente di un token collegato ad attività o token di moneta elettronica, o di un fornitore di servizi collegati, tenendo conto in particolare di uno degli elementi seguenti:
 - i) la situazione finanziaria dell'emittente del token collegato ad attività o token di moneta elettronica o del fornitore di servizi collegati;
 - ii) la trasparenza della situazione imprenditoriale dell'emittente del token collegato ad attività o token di moneta elettronica o del fornitore di servizi collegati;
- k) se le informazioni riguardo a un token collegato ad attività o token di moneta elettronica fornite dall'emittente o dall'offerente o dal fornitore di servizi sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali sono rivolte di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e del tipo di token collegato ad attività o token di moneta elettronica;
- l) se il token collegato ad attività o token di moneta elettronica o l'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica rappresenta un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante;
- m) se il token collegato ad attività o token di moneta elettronica o l'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica rende l'economia dell'Unione vulnerabile a rischi;
- n) se le caratteristiche di un token collegato ad attività o token di moneta elettronica lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiarne l'utilizzo per:
 - i) frode o disonestà;
 - ii) comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario;
 - iii) ricettazione dei proventi di attività criminali;
 - iv) finanziamento del terrorismo;
 - v) agevolazione del riciclaggio di denaro;
- o) se l'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica rappresenta un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati, del sistema di pagamento e delle relative infrastrutture;
- p) se il token collegato ad attività o token di moneta elettronica o l'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica rappresenta un elevato rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione;
- q) la rilevanza della distribuzione del token collegato ad attività o token di moneta elettronica come fonte di finanziamento per l'emittente;
- r) se un token collegato ad attività o token di moneta elettronica o un'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica rappresenta rischi per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento;
- s) se un token collegato ad attività o un'attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o token di moneta elettronica possa minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.

Articolo 3

Criteri e fattori ai fini dell'intervento delle autorità competenti

Onde determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati delle crypto-attività o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro, le autorità competenti tengono conto dei criteri e dei fattori seguenti:


- a) il grado di complessità della crypto-attività o del tipo di attività o prassi relativa alle crypto-attività in relazione al tipo di cliente, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o prassi, o al quale la suddetta crypto-attività è commercializzata o venduta, tenendo conto in particolare di quanto segue:
 - i) il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi alla crypto-attività come pure all'attività o prassi relativa alle crypto-attività e, in particolare, la mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri;
 - ii) la natura e la portata dei rischi;



- iii) le dimensioni e la solidità della riserva di attività, come ulteriormente specificato dalle norme tecniche di regolamentazione emanate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
 - iv) se la cripto-attività o il relativo servizio sono abbinati ad altri prodotti o servizi;
 - v) la complessità dei termini e delle condizioni;
- b) la portata delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare quanto segue:
- i) il valore nozionale della cripto-attività;
 - ii) il numero dei clienti, dei possessori di token o dei partecipanti al mercato interessati;
 - iii) la quota relativa del prodotto nei portafogli degli investitori;
 - iv) la probabilità, l'entità e la natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
 - v) la durata prevista delle conseguenze negative;
 - vi) il volume dell'emissione;
 - vii) il numero degli intermediari interessati;
 - viii) la crescita del mercato o delle vendite;
 - ix) l'ammontare medio investito nella cripto-attività da ciascun cliente;
- c) il tipo di clienti coinvolti in un'attività o prassi relativa alle cripto-attività o ai quali è commercializzata o venduta una cripto-attività, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) se il cliente è un detentore al dettaglio o un investitore qualificato;
 - ii) le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con cripto-attività simili o con prassi di vendita analoghe;
 - iii) la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio;
 - iv) gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione;
- d) il grado di trasparenza della cripto-attività o del tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) i costi e oneri nascosti;
 - ii) l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'adeguatezza o la qualità globale del prodotto o servizio;
 - iii) la natura e la trasparenza dei rischi;
 - iv) l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni fuorvianti in quanto implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono;
 - v) l'utilizzo di informazioni sleali, non chiare o fuorvianti nelle comunicazioni;
- e) le particolari caratteristiche o componenti della cripto-attività o dell'attività o prassi relativa alle cripto-attività;
- f) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione alla cripto-attività o all'attività o prassi relativa alle cripto-attività, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) i costi di strutturazione di tali cripto-attività, dell'attività o prassi collegata e altri costi;
 - ii) la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente;
 - iii) il profilo di rischio/rendimento o di rischio/beneficio;
- g) i costi e la facilità con cui gli investitori sono in grado di vendere la cripto-attività in questione o cambiare cripto-attività, tenendo conto in particolare di quanto segue:
- i) il differenziale denaro-lettera (*bid-ask spread*);
 - ii) il grado di liquidità sul mercato delle cripto-attività;
 - iii) la frequenza della disponibilità di negoziazione;
 - iv) l'entità dell'emissione e la dimensione del mercato secondario;
 - v) la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di *market maker* per il mercato secondario;



- vi) le caratteristiche del sistema di negoziazione;
- vii) qualsiasi altro ostacolo all'uscita;
- h) la determinazione dei prezzi e dei costi associati alla cripto-attività o all'attività o prassi relativa alle cripto-attività, tenendo conto in particolare di uno degli elementi seguenti:
 - i) l'uso di oneri nascosti o secondari;
 - ii) gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
- i) le prassi di vendita associate alla cripto-attività, tenendo conto in particolare di quanto segue:
 - i) i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
 - ii) i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento;
 - iii) gli scopi presunti dell'investimento;
 - iv) se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti;
- j) la situazione finanziaria e imprenditoriale dell'emittente di una cripto-attività, o di un fornitore di servizi collegati, tenendo conto in particolare di uno degli elementi seguenti:
 - i) la situazione finanziaria dell'emittente di una cripto-attività o del fornitore di servizi collegati;
 - ii) la trasparenza della situazione imprenditoriale dell'emittente di una cripto-attività o del fornitore di servizi collegati;
- k) se le informazioni riguardo a una cripto-attività fornite dall'emittente o dall'offerente o dal fornitore di servizi sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali sono rivolte di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e del tipo di cripto-attività;
- l) se la cripto-attività o l'attività o prassi relativa alle cripto-attività rappresenta un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante;
- m) se l'attività o prassi relativa alle cripto-attività compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore della cripto-attività in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formati in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento;
- n) se la cripto-attività o l'attività o prassi relativa alle cripto-attività rende l'economia nazionale vulnerabile a rischi;
- o) se le caratteristiche di una cripto-attività la rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiarne l'utilizzo per:
 - i) frode o disonestà;
 - ii) comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario;
 - iii) ricettazione dei proventi di attività criminali;
 - iv) finanziamento del terrorismo;
 - v) agevolazione del riciclaggio di denaro;
- p) se una cripto-attività o l'attività o prassi relativa alle cripto-attività rappresenta un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture;
- q) se la cripto-attività o l'attività o prassi relativa alle cripto-attività rappresenta un elevato rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dello Stato membro dell'autorità competente rilevante;
- r) la rilevanza della distribuzione della cripto-attività come fonte di finanziamento per l'emittente;
- s) se una cripto-attività o un'attività o prassi relativa alle cripto-attività rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento;
- t) se una cripto-attività o un'attività o prassi relativa alle cripto-attività possa minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.



*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE2103



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1478 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2024****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2018 la società Nordkalk AB ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾, una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Nordkalk QL 0-0,1», dei tipi di prodotto 2 e 3, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-JD041439-47. La domanda recava anche il numero relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23», successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione ⁽³⁾ e iscritto nel registro con il numero BC-VJ038509-19.
- (2) Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» è l'ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 3.
- (3) Il 6 settembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽⁴⁾ e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Nordkalk QL 0-0,1», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
- (4) Nel parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» e il corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.


⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «EuLA oxi-lime 23» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2703, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

⁽⁴⁾ Parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 6 settembre 2022, relativo all'autorizzazione dell'Unione dello stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1», <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).



- (5) Il 22 gennaio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida «Nordkalk QL 0-0,1» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1».
- (7) La data di scadenza dell'autorizzazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza dell'autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxilime 23».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Nordkalk AB è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» con il numero di autorizzazione EU-0029359-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

Nordkalk QL 0-0,1

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: EU-0029359-0000**Numero dell'approvazione del R4BP:** EU-0029359-0000

1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Nordkalk QL 0-0,1
-------------------------------	-------------------

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Nordkalk AB
	Indirizzo	Kungsängsvägen 22 731 29 Köping SE
Numero di autorizzazione		EU-0029359-0000
Numero dell'approvazione del R4BP		EU-0029359-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		19 giugno 2024
Data di scadenza dell'autorizzazione		30 novembre 2033

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Nordkalk AB
Indirizzo del fabbricante	Box 901 SE-731 29 Köping Svezia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nordkalk AB, Köping Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Svezia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Nordkalk AB
Indirizzo del fabbricante	Box 901 SE-731 29 Köping Svezia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nordkalk AB, Köping Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Svezia Nordkalk AB, Lärbro Lärbro Storugns 2741 SE-624 53, Lärbro Svezia



2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Ossido di calcio/ calce/calce viva/ quicklime		principio attivo	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Tipo/i di formulazione

DP Polvere idonea alla polverizzazione

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	<p>H315: Provoca irritazione cutanea.</p> <p>H318: Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>H335: Può irritare le vie respiratorie.</p> <p>EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua.</p>
Consigli di prudenza	<p>P261: Evitare di respirare polvere.</p> <p>P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.</p> <p>P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</p> <p>P280: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e per il viso.</p> <p>P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.</p> <p>P321: Trattamento specifico (vedere Istruzioni su questa etichetta).</p> <p>P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.</p> <p>P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENI o medico.</p> <p>P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</p> <p>P312: Contattare un centro antiveneni o un medico in caso di malessere.</p> <p>P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.</p> <p>P501: Smaltire il recipiente in conformità con le normative locali.</p> <p>P405: Conservare sotto chiave.</p>



4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi


Tabella 1

Disinfezione dei fanghi di depurazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: —
Campo/i di applicazione	Uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene dosato nei fanghi di depurazione e miscelato tramite miscelatore. Il prodotto secco viene miscelato mediante un frullatore. Il prodotto secco viene miscelato ai fanghi di depurazione in un miscelatore aperto. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 0,15-1,5 kg di prodotto / kg di peso secco della sostanza; contenuto tipico di solidi secchi — 12-25% nei fanghi di depurazione Diluizione (%): — Prodotto pronto all'uso (RTU). Numero e tempi di applicazione: Il tasso di applicazione deve essere sufficiente per mantenere un pH >12 e una temperatura >50 °C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore.
Categoria/e di utilizzatori	Professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in polipropilene (PP) o polietilene (PE): 500-1200 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 50 °C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Dose di applicazione: 0,15-1,5 kg di prodotto / kg di peso secco del substrato; contenuto tipico di solidi secchi — 12-25% nei fanghi di depurazione.
- Il rapporto può variare tra l'applicazione e la progettazione dell'impianto di trattamento. L'utente deve assicurarsi che il trattamento sia efficace mediante test preliminari di laboratorio che ne garantiscano l'efficacia secondo la legislazione applicabile a ciascun caso.



4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico.
- Il carico nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei big bag o sacchi vuoti (500-1200 kg) deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti indossare:
 - un dispositivo di protezione respiratoria (RPE) con almeno un fattore di protezione assegnato (APF) di 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma europea (EN) 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento dei fanghi di depurazione, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore al valore limite di esposizione professionale UE (OEL) di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale dei fanghi di depurazione trattati indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche dei fanghi di depurazione.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente


—

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

—

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio

—



4.2. Descrizione degli usi


Tabella 2

Disinfezione del letame

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: —
Campo/i di applicazione	Uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene miscelato con il letame. Il prodotto viene dosato nel letame e miscelato tramite frullatore. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: — Diluizione (%): — Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60 °C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore
Categoria/e di utilizzatori	Professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500-1200 kg

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60 °C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Non applicare più di 100 kg di prodotto/m³ di letame.
- La miscela deve essere inumidita e ogni eventuale autoaccensione deve essere estinta con acqua.
- Dopo il tempo di contatto necessario, rimuovere il letame trattato dal ricovero degli animali. Utilizzo del letame trattato secondo la legislazione locale.



4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico.
- Il carico nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei sacchi e sacchetti vuoti deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento del letame, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore all'OEL UE di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale del letame trattato indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche del letame.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e delle legislazioni.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.
- Non applicare il prodotto se i rilasci dai ricoveri degli animali o dalle aree di stoccaggio del letame/liquame possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

—

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

—

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio

—



4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3

Disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: —
Campo/i di applicazione	Uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sui pavimenti delle stalle mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): — Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza in stabulazione: prima di ogni ciclo produttivo. Frequenza nel trasporto di animali: dopo ogni trasporto di animali. Tempo di contatto: 48 ore
Categoria/e di utilizzatori	Professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500-1 200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso


- La distribuzione del prodotto sui pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali avviene mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
- Per l'applicazione manuale dello spargimento è necessario utilizzare una pala a manico lungo.



- A. Su pavimenti in cemento:
1. Lavare la superficie con acqua corrente;
 2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² fino a coprire il terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
 3. Lasciare agire per almeno 48 ore.
- B. Su pavimento in terra battuta:
1. Spazzolare e bagnare la superficie;
 2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² sul terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
 3. Lasciare agire per almeno 48 ore.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto e smaltimento di sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
- Durante lo smaltimento di eventuali residui del prodotto dopo l'applicazione, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
- Rimuovere i residui del prodotto sul terreno spazzando prima del rientro degli animali.
- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.
- Non applicare il prodotto se i rilasci dalle stalle di animali, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione per il trasporto di animali possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.



4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

—

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

— Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione agricola o smaltire i rifiuti secchi secondo i requisiti locali.

Solo per l'uso di trasporto di animali: dopo aver spazzolato, risciacquare e pulire il veicolo.

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio

—

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4

Disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: — Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: —
Campo/i di applicazione	Uso all'aperto
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sulle superfici (pavimenti) dei recinti degli animali mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 600-800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): — Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Tempo di contatto 48 ore Frequenza: massimo due applicazioni all'anno.
Categoria/e di utilizzatori	Professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500-1 200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg



4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Prima dell'introduzione di nuovi animali:

- Spazzolare e bagnare il pavimento.
- spargere sul terreno 600-800 g di prodotto/m² sul terreno quindi aggiungere 0,9 litri/m² di acqua.
- lasciare agire per almeno 48 ore.

Non applicare in caso di vento o pioggia.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto sul pavimento e smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il caricamento del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
- Durante lo smaltimento del prodotto dopo l'applicazione indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- Non superare le due applicazioni all'anno.
- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
- Rimuovere i residui del prodotto dal terreno mediante accurata spazzatura prima di consentire il rientro degli animali.
- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

—



4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione in agricoltura o smaltire i rifiuti secchi in accordo alle disposizioni locali.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*

—

5. **INDICAZIONI GENERALI PER L'USO⁽¹⁾**

5.1. **Istruzioni d'uso**

- Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Fare riferimento al piano igienico in atto per garantire il raggiungimento del livello di efficacia necessario.
- Per usi in esterni non applicare in caso di pioggia o vento

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

- Non permettere a terzi (compresi colleghi e bambini) e ad animali domestici di entrare nell'area di trattamento durante tutta la durata del trattamento (compreso il caricamento, l'applicazione del prodotto, lo smaltimento delle buste o sacchi vuoti, il tempo di contatto previsto e la successiva rimozione del prodotto e dei suoi residui dal terreno).
- Utilizzare solo in un'area ben ventilata.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

- IN CASO DI INALAZIONE: spostare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Se non si presentano sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare da bere se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente anche durante il percorso per andare dal medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico o acido propionico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

- Non scaricare il prodotto non utilizzato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni (es. lavandini, wc) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.



5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Non conservare a temperatura superiore a 30 °C.
- Proteggere dall'umidità.
- Periodo di conservazione: 15 mesi.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Titoli completi delle norme EN e della legislazione citate nelle sezioni 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 — Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle — Requisiti, prove, marcatura;

EN 374 — EN ISO 374-1: 2018: Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi pericolosi. Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici;

EN 13982 — Indumenti di protezione da utilizzare contro particelle solide — Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che forniscono protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria;

EN 14387 — EN 14387:2021: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antigas e filtri combinati — Requisiti, prove, marcatura;

EN 14126 — BS EN 14126: 2003 — Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per indumenti protettivi contro agenti infettivi;

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(¹) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

24CE2104

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1481 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2024****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-2» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2018 la società Nordkalk AB ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾, una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Nordkalk QL 0-2», dei tipi di prodotto 2 e 3, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-DQ041437-31. La domanda recava anche il numero relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23», successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione ⁽³⁾ e iscritto nel registro con il numero BC-VJ038509-19.
- (2) Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «Nordkalk QL 0-2» è l'ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 3.
- (3) Il 6 settembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽⁴⁾ e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Nordkalk QL 0-2», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
- (4) Nel parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «Nordkalk QL 0-2» e il corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-2» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.


⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «EuLA oxi-lime 23» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2703, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

⁽⁴⁾ Parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 6 settembre 2022, relativo all'autorizzazione dell'Unione dello stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-2», <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).



- (5) Il 22 gennaio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida «Nordkalk QL 0-2» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-2».
- (7) La data di scadenza della presente autorizzazione coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxilime 23».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Nordkalk AB è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-2» con il numero di autorizzazione EU-0029370-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

Nordkalk QL 0-2

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: EU-0029370-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0029370-0000

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Nordkalk QL 0-2
-------------------------------	-----------------

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Nordkalk AB
	Indirizzo	Kungsängsvägen 22 73129 Köping SE
Numero di autorizzazione		EU-0029370-0000
Numero dell'approvazione del R4BP		EU-0029370-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		19 giugno 2024
Data di scadenza dell'autorizzazione		30 novembre 2033

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Nordkalk AB
Indirizzo del fabbricante	Box 901 SE-731 29 Köping Svezia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nordkalk AB, Köping Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Svezia


1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Nordkalk AB
Indirizzo del fabbricante	Box 901 SE-731 29 Köping Svezia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nordkalk AB, Köping Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Svezia Nordkalk AB, Köping Lärbro Storugns 2741 SE-624 53, Lärbro Svezia

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime		principio attivo	1305-78-8	215-138-9	100



2.2. Tipo/i di formulazione

DP Polvere idonea alla polverizzazione

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza	P261: Evitare di respirare polvere. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e per il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P321: Trattamento specifico (vedere Istruzioni su questa etichetta). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-VELENI o medico. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312: Contattare un centro antiveleni o un medico in caso di malessere. P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. P501: Smaltire il recipiente in conformità con le normative locali. P405: Conservare sotto chiave.


Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1.

Disinfezione dei fanghi di depurazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: -



Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene dosato nei fanghi di depurazione e miscelato tramite miscelatore. Il prodotto secco viene miscelato mediante un frullatore. Il prodotto secco viene miscelato ai fanghi di depurazione in un miscelatore aperto. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 0,15 - 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco della sostanza; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU). Numero e tempi di applicazione: Il tasso di applicazione deve essere sufficiente per mantenere un pH >12 e una temperatura >50°C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in polipropilene (PP) o polietilene (PE): 500 - 1200 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 50°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Dose di applicazione: 0,15 – 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco del substrato; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione.
- Il rapporto può variare tra l'applicazione e la progettazione dell'impianto di trattamento. L'utente deve assicurarsi che il trattamento sia efficace mediante test preliminari di laboratorio che ne garantiscano l'efficacia secondo la legislazione applicabile a ciascun caso.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico.
- Il carico nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei big bag o sacchi vuoti (500 - 1200 kg) deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti indossare:
 - un dispositivo di protezione respiratoria (RPE) con almeno un fattore di protezione assegnato (APF) di 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma europea (EN) 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).




- Durante il trattamento dei fanghi di depurazione, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore al valore limite di esposizione professionale UE (OEL) di 14 mg/m³ per quel gas.
 - Durante la movimentazione manuale dei fanghi di depurazione trattati indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche dei fanghi di depurazione.
 - Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
 - La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.
- 4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*
-
- 4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
-
- 4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
-
- 4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Disinfezione del letame

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene miscelato con il letame. Il prodotto viene dosato nel letame e miscelato tramite frullatore. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.



Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1200 kg

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Non applicare più di 100 kg di prodotto/m³ di letame.
- La miscela deve essere inumidita e ogni eventuale autoaccensione deve essere estinta con acqua.
- Dopo il tempo di contatto necessario, rimuovere il letame trattato dal ricovero degli animali. Utilizzo del letame trattato secondo la legislazione locale.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico. Il carico
- nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei sacchi e sacchetti vuoti deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento del letame, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore all'OEL UE di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale del letame trattato indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche del letame.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e delle legislazioni.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.
- Non applicare il prodotto se i rilasci dai ricoveri degli animali o dalle aree di stoccaggio del letame/liquame possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.



4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3.

Disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sui pavimenti delle stalle mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza in stabulazione: prima di ogni ciclo produttivo. Frequenza nel trasporto di animali: dopo ogni trasporto di animali. Tempo di contatto: 48 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1 200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg



4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La distribuzione del prodotto sui pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali avviene mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
- Per l'applicazione manuale dello spargimento è necessario utilizzare una pala a manico lungo.
 - A. Su pavimenti in cemento:
 1. Lavare la superficie con acqua corrente;
 2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² fino a coprire il terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
 3. Lasciare agire per almeno 48 ore.
 - B. Su pavimento in terra battuta:
 1. Spazzolare e bagnare la superficie;
 2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² sul terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
 3. Lasciare agire per almeno 48 ore.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto e smaltimento di sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
- Durante lo smaltimento di eventuali residui del prodotto dopo l'applicazione, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
- Rimuovere i residui del prodotto sul terreno spazzando prima del rientro degli animali.
- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.
- Non applicare il prodotto se i rilasci dalle stalle di animali, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione per il trasporto di animali possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.



4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione agricola o smaltire i rifiuti secchi secondo i requisiti locali.
- Solo per l'uso di trasporto di animali: dopo aver spazzolato, risciacquare e pulire il veicolo.

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4.

Disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso all'aperto
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sulle superfici (pavimenti) dei recinti degli animali mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 600 - 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Tempo di contatto 48 ore Frequenza: massimo due applicazioni all'anno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1 200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg



4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Prima dell'introduzione di nuovi animali:

- Spazzolare e bagnare il pavimento.
- spargere sul terreno 600 - 800 g di prodotto/m² sul terreno quindi aggiungere 0,9 litri/m² di acqua.
- lasciare agire per almeno 48 ore.

Non applicare in caso di vento o pioggia.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto sul pavimento e smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il caricamento del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
- Durante lo smaltimento del prodotto dopo l'applicazione indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- Non superare le due applicazioni all'anno.
- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
- Rimuovere i residui del prodotto dal terreno mediante accurata spazzatura prima di consentire il rientro degli animali.
- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.



4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

-

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione in agricoltura o smaltire i rifiuti secchi in accordo alle disposizioni locali.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

-

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO⁽¹⁾

5.1. Istruzioni d'uso

- Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Fare riferimento al piano igienico in atto per garantire il raggiungimento del livello di efficacia necessario.
- Per usi in esterni non applicare in caso di pioggia o vento

5.2. Misure di mitigazione del rischio


- Non permettere a terzi (compresi colleghi e bambini) e ad animali domestici di entrare nell'area di trattamento durante tutta la durata del trattamento (compreso il caricamento, l'applicazione del prodotto, lo smaltimento delle buste o sacchi vuoti, il tempo di contatto previsto e la successiva rimozione del prodotto e dei suoi residui dal terreno).
- Utilizzare solo in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- IN CASO DI INALAZIONE: spostare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Se non si presentano sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare da bere se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente anche durante il percorso per andare dal medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico o acido propionico.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non scaricare il prodotto non utilizzato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni (es. lavandini, wc) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.



5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Non conservare a temperatura superiore a 30°C.
- Proteggere dall'umidità.
- Periodo di conservazione: 15 mesi.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Titoli completi delle norme EN e della legislazione citate nelle sezioni 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi pericolosi. Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici;


EN 13982 - Indumenti di protezione da utilizzare contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che forniscono protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria;

EN 14387 - EN 14387:2021: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per indumenti protettivi contro agenti infettivi;

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(¹) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

24CE2105

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1482 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2024****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk CL 90-Q» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 aprile 2018 la società Nordkalk AS ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾, una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Nordkalk CL 90-Q», dei tipi di prodotto 2 e 3, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-CF039350-62. La domanda recava anche il numero relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23», successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione ⁽³⁾ e iscritto nel registro con il numero BC-VJ038509-19.
- (2) Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «Nordkalk CL 90-Q» è l'ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 3.
- (3) Il 6 settembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽⁴⁾ e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Nordkalk CL 90-Q», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
- (4) Nel parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «Nordkalk CL 90-Q» e il corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «Nordkalk CL 90-Q» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.


⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «EuLA oxi-lime 23» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2703, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

⁽⁴⁾ Parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 6 settembre 2022, relativo all'autorizzazione dell'Unione dello stesso biocida singolo «Nordkalk CL 90-Q», <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).



- (5) Il 22 gennaio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida «Nordkalk CL 90-Q» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «Nordkalk CL 90-Q».
- (7) La data di scadenza della presente autorizzazione coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxo-lime 23».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Nordkalk AS è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk CL 90-Q» con il numero di autorizzazione EU-0029369-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

Nordkalk CL 90-Q

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: EU-0029369-0000**Numero dell'approvazione del R4BP:** EU-0029369-0000

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Nordkalk CL 90-Q
-------------------------------	------------------

1.2. Titolare dell'autorizzazione


Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Nordkalk AS
	Indirizzo	Faehlmanni 11A 46301 Rakke EE
Numero di autorizzazione		EU-0029369-0000
Numero dell'approvazione del R4BP		EU-0029369-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		19 giugno 2023
Data di scadenza dell'autorizzazione		30 novembre 2033

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Nordkalk AS
Indirizzo del fabbricante	Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301 Lääne-Virumaa Estonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nordkalk AS, Rakke Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301 Lääne-Virumaa Estonia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Nordkalk AS
Indirizzo del fabbricante	Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301, Lääne-Virumaa Estonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nordkalk AS, Rakke Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301, Lääne-Virumaa Estonia



Capitolo 2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Ossido di calcio/ calce/calce viva/ quicklime		principio attivo	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. **Tipo/i di formulazione**

DP Polvere idonea alla polverizzazione

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza	P261: Evitare di respirare polvere. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e per il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P321: Trattamento specifico (vedere Istruzioni su questa etichetta). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-VELENI o medico. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312: Contattare un centro antiveleni o un medico in caso di malessere. P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. P501: Smaltire il recipiente in conformità con le normative locali. P405: Conservare sotto chiave.



Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi


Tabella 1.

Disinfezione dei fanghi di depurazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene dosato nei fanghi di depurazione e miscelato tramite miscelatore. Il prodotto secco viene miscelato mediante un frullatore. Il prodotto secco viene miscelato ai fanghi di depurazione in un miscelatore aperto. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 0,15 - 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco della sostanza; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU). Numero e tempi di applicazione: Il tasso di applicazione deve essere sufficiente per mantenere un pH >12 e una temperatura >50°C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in polipropilene (PP) o polietilene (PE): 500 - 1200 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 50°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Dose di applicazione: 0,15 - 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco del substrato; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione.
- Il rapporto può variare tra l'applicazione e la progettazione dell'impianto di trattamento. L'utente deve assicurarsi che il trattamento sia efficace mediante test preliminari di laboratorio che ne garantiscano l'efficacia secondo la legislazione applicabile a ciascun caso.



4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico.
- Il carico nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei big bag o sacchi vuoti (500 - 1200 kg) deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti indossare:
 - un dispositivo di protezione respiratoria (RPE) con almeno un fattore di protezione assegnato (APF) di 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma europea (EN) 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento dei fanghi di depurazione, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore al valore limite di esposizione professionale UE (OEL) di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale dei fanghi di depurazione trattati indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche dei fanghi di depurazione.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

-

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

-

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

-



4.2. **Descrizione degli usi**

-

Tabella 2.

Disinfezione del letame

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene miscelato con il letame. Il prodotto viene dosato nel letame e miscelato tramite frullatore. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1200 kg

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

- La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Non applicare più di 100 kg di prodotto/m³ di letame.
- La miscela deve essere inumidita e ogni eventuale autoaccensione deve essere estinta con acqua.
- Dopo il tempo di contatto necessario, rimuovere il letame trattato dal ricovero degli animali. Utilizzo del letame trattato secondo la legislazione locale.



4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico. Il carico
- nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei sacchi e sacchetti vuoti deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento del letame, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore all'OEL UE di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale del letame trattato indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche del letame.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e delle legislazioni.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.
- Non applicare il prodotto se i rilasci dai ricoveri degli animali o dalle aree di stoccaggio del letame/liquame possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-



4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sui pavimenti delle stalle mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza in stabulazione: prima di ogni ciclo produttivo. Frequenza nel trasporto di animali: dopo ogni trasporto di animali. Tempo di contatto: 48 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— La distribuzione del prodotto sui pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali avviene mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.

— Per l'applicazione manuale dello spargimento è necessario utilizzare una pala a manico lungo.

A. Su pavimenti in cemento:

1. Lavare la superficie con acqua corrente;
2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² fino a coprire il terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
3. Lasciare agire per almeno 48 ore.



B. Su pavimento in terra battuta:

1. Spazzolare e bagnare la superficie;
2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² sul terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
3. Lasciare agire per almeno 48 ore.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto e smaltimento di sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
 - Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
 - Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
 - Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
 - Durante lo smaltimento di eventuali residui del prodotto dopo l'applicazione, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
 - Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
 - Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
 - Rimuovere i residui del prodotto sul terreno spazzando prima del rientro degli animali.
 - Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.
 - Non applicare il prodotto se i rilasci dalle stalle di animali, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione per il trasporto di animali possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.
- 4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*



4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione agricola o smaltire i rifiuti secchi secondo i requisiti locali.
- Solo per l'uso di trasporto di animali: dopo aver spazzolato, risciacquare e pulire il veicolo.

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4.

Disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso all'aperto
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sulle superfici (pavimenti) dei recinti degli animali mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 600 - 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Tempo di contatto 48 ore Frequenza: massimo due applicazioni all'anno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bag o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg



4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Prima dell'introduzione di nuovi animali:

- Spazzolare e bagnare il pavimento.
- spargere sul terreno 600 - 800 g di prodotto/m² sul terreno quindi aggiungere 0,9 litri/m² di acqua.
- lasciare agire per almeno 48 ore.

Non applicare in caso di vento o pioggia.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto sul pavimento e smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il caricamento del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
- Durante lo smaltimento del prodotto dopo l'applicazione indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- Non superare le due applicazioni all'anno.
- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
- Rimuovere i residui del prodotto dal terreno mediante accurata spazzatura prima di consentire il rientro degli animali.
- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.



4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

-

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

— Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione in agricoltura o smaltire i rifiuti secchi in accordo alle disposizioni locali.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

-

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO ⁽¹⁾

5.1. Istruzioni d'uso

- Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Fare riferimento al piano igienico in atto per garantire il raggiungimento del livello di efficacia necessario.
- Per usi in esterni non applicare in caso di pioggia o vento

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non permettere a terzi (compresi colleghi e bambini) e ad animali domestici di entrare nell'area di trattamento durante tutta la durata del trattamento (compreso il caricamento, l'applicazione del prodotto, lo smaltimento delle buste o sacchi vuoti, il tempo di contatto previsto e la successiva rimozione del prodotto e dei suoi residui dal terreno).
- Utilizzare solo in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- IN CASO DI INALAZIONE: spostare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Se non si presentano sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare da bere se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente anche durante il percorso per andare dal medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico o acido propionico.

⁽¹⁾ Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.



5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non scaricare il prodotto non utilizzato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni (es. lavandini, wc) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Non conservare a temperatura superiore a 30°C.
- Proteggere dall'umidità.
- Periodo di conservazione: 15 mesi.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Titoli completi delle norme EN e della legislazione citate nelle sezioni 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi pericolosi. Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici;

EN 13982 - Indumenti di protezione da utilizzare contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che forniscono protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria;

EN 14387 - EN 14387:2021: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per indumenti protettivi contro agenti infettivi;

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

24CE2106

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1486 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2024****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «CaO PT02» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2018 la società Lhoist ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾, una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «CaO PT02», del tipo di prodotto 2, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-RY038695-90. La domanda recava anche il numero relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23», successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione ⁽³⁾ e iscritto nel registro con il numero BC-VJ038509-19.
- (2) Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «CaO PT02» è l'ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2.
- (3) Il 20 settembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽⁴⁾ e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «CaO PT02», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
- (4) Nel parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «CaO PT02» e il corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «CaO PT02» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Il 26 gennaio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida «CaO PT02» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.


⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «EuLA oxi-lime 23» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2703, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

⁽⁴⁾ Parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 20 settembre 2022, relativo all'autorizzazione dell'Unione dello stesso biocida singolo «CaO PT02», <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).



- (6) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «CaO PT02».
- (7) La data di scadenza della presente autorizzazione coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Lhoist è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo «CaO PT02» con il numero di autorizzazione EU-0029494-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

CaO PT02

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Numero di autorizzazione: EU-0029494-0000**Numero dell'approvazione del R4BP:** EU-0029494-0000

1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Neutralac® Calci-flo Optilight Neutralac® Q Neutralac® Q1 Neutralac® Q2 Neutralac® Q2 DB Neutralac® Q200 Neutralac® Q3 Neutralac® Q3-7 Neutralac® Q90 Neutralac® Q90 SR
-------------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Lhoist
	Indirizzo	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE
Numero di autorizzazione		EU-0029494-0000
Numero dell'approvazione del R4BP		EU-0029494-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		19 giugno 2024
Data di scadenza dell'autorizzazione		30 November 2033

1.3. Fabbricante/i del prodotto


Nome del fabbricante	Cal Industrial SL
Indirizzo del fabbricante	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Nome del fabbricante	CalGov
Indirizzo del fabbricante	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna



Nome del fabbricante	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizzo del fabbricante	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francia
Nome del fabbricante	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizzo del fabbricante	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Nome del fabbricante	Chaux de Boran
Indirizzo del fabbricante	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francia
Nome del fabbricante	Chaux de Bretagne
Indirizzo del fabbricante	- 53600 Evron Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Bretagne site 1 - 53600 Evron Francia
Nome del fabbricante	Chaux de Provence
Indirizzo del fabbricante	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Nome del fabbricante	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizzo del fabbricante	Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francia
Nome del fabbricante	Chaux de la Tour
Indirizzo del fabbricante	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia



Nome del fabbricante	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizzo del fabbricante	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio
Nome del fabbricante	Etablissement Leon Lhoist
Indirizzo del fabbricante	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Nome del fabbricante	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Indirizzo del fabbricante	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia
Nome del fabbricante	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizzo del fabbricante	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Nome del fabbricante	Faxe Kalk
Indirizzo del fabbricante	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarca
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danimarca Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarca
Nome del fabbricante	Lhoist France Ouest
Indirizzo del fabbricante	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francia



Nome del fabbricante	Lusical
Indirizzo del fabbricante	Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Nome del fabbricante	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizzo del fabbricante	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francia
Nome del fabbricante	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizzo del fabbricante	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdże Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Cal Industrial SL
Indirizzo del fabbricante	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	CalGov
Indirizzo del fabbricante	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spagna
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizzo del fabbricante	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francia



Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizzo del fabbricante	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de Boran
Indirizzo del fabbricante	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précý-Sur-Oise Francia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de Provence
Indirizzo del fabbricante	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizzo del fabbricante	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de la Tour
Indirizzo del fabbricante	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Francia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizzo del fabbricante	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgio



Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Etablissement Leon Lhoist
Indirizzo del fabbricante	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Indirizzo del fabbricante	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lhoist France Ouest
Indirizzo del fabbricante	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lusical
Indirizzo del fabbricante	Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizzo del fabbricante	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizzo del fabbricante	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia



Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizzo del fabbricante	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Faxe Kalk
Indirizzo del fabbricante	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarca
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danimarca Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarca

2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Ossido di calcio/ calce/calce viva/ quicklime		principio attivo	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Tipo/i di formulazione

DP Polvere idonea alla polverizzazione

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza	P261: Evitare di respirare polvere. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e per il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P321: Trattamento specifico (vedere Istruzioni su questa etichetta). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.



	<p>P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.</p> <p>P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENI o medico.</p> <p>P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</p> <p>P312: Contattare un centro antiveni o un medico in caso di malessere.</p> <p>P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.</p> <p>P501: Smaltire il recipiente in conformità con le normative locali.</p> <p>P405: Conservare sotto chiave.</p>
--	---


4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1.

Disinfezione dei fanghi di depurazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Denominazione scientifica: altro: Batteri</p> <p>Denominazione comune: altro: Batteri</p> <p>Fase di sviluppo: altro: -</p> <p>Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti</p> <p>Denominazione comune: altro: Uova di elminti</p> <p>Fase di sviluppo: altro: -</p>
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	<p>Metodo: altro: Applicazione diretta automatica</p> <p>Descrizione dettagliata: Il prodotto viene dosato nei fanghi di depurazione e miscelato tramite miscelatore. Il prodotto secco viene miscelato mediante un frullatore. Il prodotto secco viene miscelato ai fanghi di depurazione in un miscelatore aperto. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: 0,15 - 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco della sostanza; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione</p> <p>Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU).</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Il tasso di applicazione deve essere sufficiente per mantenere un pH >12 e una temperatura >50°C durante il tempo di contatto.</p> <p>Tempo di contatto: 24 ore.</p>



Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in polipropilene (PP) o polietilene (PE): 500 - 1 200 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 50°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Dose di applicazione: 0,15 – 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco del substrato; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione.
- Il rapporto può variare tra l'applicazione e la progettazione dell'impianto di trattamento. L'utente deve assicurarsi che il trattamento sia efficace mediante test preliminari di laboratorio che ne garantiscano l'efficacia secondo la legislazione applicabile a ciascun caso.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico.
- Il carico nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei big bag o sacchi vuoti (500 - 1 200 kg) deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti indossare:
 - un dispositivo di protezione respiratoria (RPE) con almeno un fattore di protezione assegnato (APF) di 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma europea (EN) 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento dei fanghi di depurazione, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore al valore limite di esposizione professionale UE (OEL) di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale dei fanghi di depurazione trattati indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche dei fanghi di depurazione.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-



4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO⁽¹⁾

5.1. Istruzioni d'uso

- Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Fare riferimento al piano igienico in atto per garantire il raggiungimento del livello di efficacia necessario.
- Per usi in esterni non applicare in caso di pioggia o vento

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non permettere a terzi (compresi colleghi e bambini) e ad animali domestici di entrare nell'area di trattamento durante tutta la durata del trattamento (compreso il caricamento, l'applicazione del prodotto, lo smaltimento delle buste o sacchi vuoti, il tempo di contatto previsto e la successiva rimozione del prodotto e dei suoi residui dal terreno).
- Utilizzare solo in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- IN CASO DI INALAZIONE: spostare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Se non si presentano sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare da bere se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente anche durante il percorso per andare dal medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline ($\text{pH} > 11$), ammine e acidi come acido acetico o acido propionico.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non scaricare il prodotto non utilizzato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni (es. lavandini, wc) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Non conservare a temperatura superiore a 30°C.
- Proteggere dall'umidità.
- Periodo di conservazione: 15 mesi.



6. ALTRE INFORMAZIONI

Titoli completi delle norme EN e della legislazione citate nelle sezioni 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi pericolosi. Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici;

EN 13982 - Indumenti di protezione da utilizzare contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che forniscono protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria;

EN 14387 - EN 14387:2021: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per indumenti protettivi contro agenti infettivi;

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GUL 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(¹) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

24CE2107

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1491 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2024****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «CaO PT02-PT03» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:


- (1) Il 12 aprile 2018 la società Lhoist ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾, una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «CaO PT02-PT03», dei tipi di prodotto 2 e 3, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-TT038696-96. La domanda recava anche il numero relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxilime 23», successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione ⁽³⁾ e iscritto nel registro con il numero BC-VJ038509-19.
- (2) Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «CaO PT02-PT03» è l'ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 3.
- (3) Il 20 settembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽⁴⁾ e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «CaO PT02-PT03», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «EuLA oxilime 23» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2703, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

⁽⁴⁾ Parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 20 settembre 2022, relativo all'autorizzazione dell'Unione dello stesso biocida singolo «CaO PT02-PT03», <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.



- (4) Nel parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «CaO PT02-PT03» e il corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽⁷⁾ e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «CaO PT02-PT03» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Il 26 gennaio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida «CaO PT02-PT03» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «CaO PT02-PT03».
- (7) La data di scadenza della presente autorizzazione coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Lhoist è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo «CaO PT02-PT03» con il numero di autorizzazione EU-0029493-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).



ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

CaO PT02-PT03

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: EU-0029493-0000**Numero dell'approvazione del R4BP:** EU-0029493-0000

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Neutralac® Q 1/3 Neutralac® Q90 HR Neutralac® Q90 VHR Saniblanco® Q
-------------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Lhoist
	Indirizzo	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE
Numero di autorizzazione		EU-0029493-0000
Numero dell'approvazione del R4BP		EU-0029493-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		19 giugno 2024
Data di scadenza dell'autorizzazione		30 novembre 2033

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Cal Industrial SL
Indirizzo del fabbricante	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna

Nome del fabbricante	CalGov
Indirizzo del fabbricante	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna



Nome del fabbricante	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizzo del fabbricante	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francia
Nome del fabbricante	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizzo del fabbricante	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Nome del fabbricante	Chaux de Boran
Indirizzo del fabbricante	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précý-Sur-Oise Francia
Nome del fabbricante	Chaux de Provence
Indirizzo del fabbricante	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Nome del fabbricante	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizzo del fabbricante	Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francia
Nome del fabbricante	Chaux de la Tour
Indirizzo del fabbricante	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia
Nome del fabbricante	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizzo del fabbricante	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio



Nome del fabbricante	Etablissement Leon Lhoist
Indirizzo del fabbricante	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Nome del fabbricante	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Indirizzo del fabbricante	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia
Nome del fabbricante	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizzo del fabbricante	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Nome del fabbricante	Faxe Kalk
Indirizzo del fabbricante	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarca
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danimarca Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarca
Nome del fabbricante	Lhoist France Ouest
Indirizzo del fabbricante	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francia
Nome del fabbricante	Lusical
Indirizzo del fabbricante	Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Nome del fabbricante	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizzo del fabbricante	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francia



Nome del fabbricante	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizzo del fabbricante	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdże Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia

1.4. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Cal Industrial SL
Indirizzo del fabbricante	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spagna

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	CalGov
Indirizzo del fabbricante	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spagna

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizzo del fabbricante	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizzo del fabbricante	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia



Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de Boran
Indirizzo del fabbricante	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précý-Sur-Oise Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de Provence
Indirizzo del fabbricante	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizzo del fabbricante	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de la Tour
Indirizzo del fabbricante	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizzo del fabbricante	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgio




Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Etablissement Leon Lhoist
Indirizzo del fabbricante	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Indirizzo del fabbricante	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lhoist France Ouest
Indirizzo del fabbricante	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lusical
Indirizzo del fabbricante	Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizzo del fabbricante	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francia



Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizzo del fabbricante	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdże Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizzo del fabbricante	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danimarca Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarca

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Faxe Kalk
Indirizzo del fabbricante	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarca
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Ossido di calcio/ calce/calce viva/ quicklime		principio attivo	1305-78-8	215-138-9	100



2.2. **Tipo/i di formulazione**

DP Polvere idonea alla polverizzazione

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza	P261: Evitare di respirare polvere. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e per il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P321: Trattamento specifico (vedere Istruzioni su questa etichetta). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENI o medico. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312: Contattare un centro antiveleni o un medico in caso di malessere. P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. P501: Smaltire il recipiente in conformità con le normative locali. P405: Conservare sotto chiave.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I**4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Disinfezione dei fanghi di depurazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-




Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene dosato nei fanghi di depurazione e miscelato tramite miscelatore. Il prodotto secco viene miscelato mediante un frullatore. Il prodotto secco viene miscelato ai fanghi di depurazione in un miscelatore aperto. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 0,15 - 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco della sostanza; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU). Numero e tempi di applicazione: Il tasso di applicazione deve essere sufficiente per mantenere un pH > 12 e una temperatura > 50°C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in polipropilene (PP) o polietilene (PE): 500 - 1 200 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 50°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Dose di applicazione: 0,15 – 1,5 kg di prodotto / kg di peso secco del substrato; contenuto tipico di solidi secchi - 12-25% nei fanghi di depurazione.
- Il rapporto può variare tra l'applicazione e la progettazione dell'impianto di trattamento. L'utente deve assicurarsi che il trattamento sia efficace mediante test preliminari di laboratorio che ne garantiscano l'efficacia secondo la legislazione applicabile a ciascun caso.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico.
- Il carico nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei big bag o sacchi vuoti (500 - 1 200 kg) deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti indossare:
 - un dispositivo di protezione respiratoria (RPE) con almeno un fattore di protezione assegnato (APF) di 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma europea (EN) 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);



- tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento dei fanghi di depurazione, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore al valore limite di esposizione professionale UE (OEL) di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale dei fanghi di depurazione trattati indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche dei fanghi di depurazione.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

-

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

-

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*


-

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Disinfezione del letame

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene miscelato con il letame. Il prodotto viene dosato nel letame e miscelato tramite frullatore. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.



Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1 200 kg

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Non applicare più di 100 kg di prodotto/m³ di letame.
- La miscela deve essere inumidita e ogni eventuale autoaccensione deve essere estinta con acqua.
- Dopo il tempo di contatto necessario, rimuovere il letame trattato dal ricovero degli animali. Utilizzo del letame trattato secondo la legislazione locale.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico. Il carico
- nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei sacchi e sacchetti vuoti deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Durante il trattamento del letame, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore all'OEL UE di 14 mg/m³ per quel gas.
- Durante la movimentazione manuale del letame trattato indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche del letame.
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e delle legislazioni.
- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.



- Non applicare il prodotto se i rilasci dai ricoveri degli animali o dalle aree di stoccaggio del letame/liquame possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.
- 4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*
-
- 4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
-
- 4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
-
- 4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sui pavimenti delle stalle mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza in stabulazione: prima di ogni ciclo produttivo. Frequenza nel trasporto di animali: dopo ogni trasporto di animali. Tempo di contatto: 48 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale



Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1 200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg
---	--

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La distribuzione del prodotto sui pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali avviene mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
- Per l'applicazione manuale dello spargimento è necessario utilizzare una pala a manico lungo.
 - A. Su pavimenti in cemento:
 1. Lavare la superficie con acqua corrente;
 2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² fino a coprire il terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
 3. Lasciare agire per almeno 48 ore.
 - B. Su pavimento in terra battuta:
 1. Spazzolare e bagnare la superficie;
 2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² sul terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
 3. Lasciare agire per almeno 48 ore.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto e smaltimento di sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1 200 kg), il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
- Durante lo smaltimento di eventuali residui del prodotto dopo l'applicazione, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
- Rimuovere i residui del prodotto sul terreno spazzando prima del rientro degli animali.
- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.
- Non applicare il prodotto se i rilasci dalle stalle di animali, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione per il trasporto di animali possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

-

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione agricola o smaltire i rifiuti secchi secondo i requisiti locali.

Solo per l'uso di trasporto di animali: dopo aver spazzolato, risciacquare e pulire il veicolo.

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*


-

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso all'aperto
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sulle superfici (pavimenti) dei recinti degli animali mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.



Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 600 - 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Tempo di contatto 48 ore Frequenza: massimo due applicazioni all'anno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1 200 kg Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso


Prima dell'introduzione di nuovi animali:

- Spazzolare e bagnare il pavimento.
- spargere sul terreno 600 - 800 g di prodotto/m² sul terreno quindi aggiungere 0,9 litri/m² di acqua.
- lasciare agire per almeno 48 ore.

Non applicare in caso di vento o pioggia.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto sul pavimento e smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1 200 kg), il caricamento del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).
- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.
- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.
- Durante lo smaltimento del prodotto dopo l'applicazione indossare:
 - RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.



- Non superare le due applicazioni all'anno.
 - Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
 - Rimuovere i residui del prodotto dal terreno mediante accurata spazzatura prima di consentire il rientro degli animali.
 - Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.
- 4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*
-
- 4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione in agricoltura o smaltire i rifiuti secchi in accordo alle disposizioni locali.
- 4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
-

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO(*)

5.1. Istruzioni d'uso


- Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Fare riferimento al piano igienico in atto per garantire il raggiungimento del livello di efficacia necessario.
- Per usi in esterni non applicare in caso di pioggia o vento

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non permettere a terzi (compresi colleghi e bambini) e ad animali domestici di entrare nell'area di trattamento durante tutta la durata del trattamento (compreso il caricamento, l'applicazione del prodotto, lo smaltimento delle buste o sacchi vuoti, il tempo di contatto previsto e la successiva rimozione del prodotto e dei suoi residui dal terreno).
- Utilizzare solo in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- IN CASO DI INALAZIONE: spostare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Se non si presentano sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare da bere se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente anche durante il percorso per andare dal medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico o acido propionico.



5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non scaricare il prodotto non utilizzato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni (es. lavandini, wc) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Non conservare a temperatura superiore a 30°C.
- Proteggere dall'umidità.
- Periodo di conservazione: 15 mesi.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Titoli completi delle norme EN e della legislazione citate nelle sezioni 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi pericolosi. Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici;

EN 13982 - Indumenti di protezione da utilizzare contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che forniscono protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria;

EN 14387 - EN 14387:2021: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per indumenti protettivi contro agenti infettivi;

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(¹) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

24CE2108



**DECISIONE (PESC) 2024/1567 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 23 maggio 2024**

che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2024)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/486/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina («EUAM Ucraina»), compresa la decisione relativa alla nomina del capo della missione, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
- (2) Il 16 maggio 2023 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2023/1024 ⁽²⁾ che nomina il sig. Rolf Michael Hay Pereira HOLMBOE capo della missione EUAM Ucraina dal 12 giugno 2023 al 31 maggio 2024.
- (3) Il 14 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/ 1353 ⁽³⁾, che proroga il mandato della missione fino al 31 maggio 2027.
- (4) Il 17 aprile 2024 l'alto rappresentante ha proposto di prorogare il mandato del sig. Rolf Michael Hay Pereira HOLMBOE quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Rolf Michael Hay Pereira HOLMBOE quale capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina («EUAM Ucraina») è prorogato dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2024.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2024

Per il comitato politico e di sicurezza


Il presidente

D. PRONK

⁽¹⁾ GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2023/1024 del comitato politico e di sicurezza del 16 maggio 2023 relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2023) (GU L 137 del 25.5.2023, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2024/1353 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L, 2024/1353, 15.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1353/oj>).



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 della Commissione, del 23 maggio 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1450 del 24 maggio 2024)

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 1,

anziché: «1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione delle attrezzature di accesso mobili, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 ed ex 8428 90 90, e delle sezioni di MAE preassemblate o pronte per l'assemblaggio, attualmente classificate con i codici ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese.».

leggasi: «1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni delle attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un'altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e le importazioni delle loro sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 55 del 18 luglio 2024)

24CE2172



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1488 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1488, 27 maggio 2024)

Allegato, pagina 16, voce 16
Anziché:

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«16. Sergey VOROBYOV (Сергей ВОРОБЬЕВ)	Carica: procuratore dello Stato	In qualità di procuratore nel procedimento nei confronti dell'importante difensore dei diritti umani Oleg Orlov, Sergey Vorobyov ne ha chiesto la condanna a due anni e undici mesi di reclusione, argomentando che l'articolo di Oleg Orlov contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina era motivato da "ostilità e odio ideologici". Oleg Orlov, 70 anni, è uno dei più rispettati difensori dei diritti umani in Russia e uno fra quelli attivi da più lungo tempo; è uno dei leader dell'organizzazione Memorial Human Rights Defence Center (HRDC "Memorial"), vincitrice del premio Nobel per la pace 2022, che è stata sciolta nel quadro della repressione sistematica e su larga scala delle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione in Russia. Oleg Orlov è stato accusato e condannato perché avrebbe "screditato" l'esercito russo a seguito della pubblicazione di un articolo di opinione nei media francesi contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Sergey Vorobyov è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione.	27.5.2024».

Leggasi:

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«16. Olesya Yuriyevna VOROBYOVA (Олеся Юрьевна ВОРОБЬЕВА)	Carica: procuratore dello Stato Data di nascita: 4.6.1981	In qualità di procuratore nel procedimento nei confronti dell'importante difensore dei diritti umani Oleg Orlov, Olesya Yuriyevna Vorobyova ne ha chiesto la condanna a due anni e undici mesi di reclusione, argomentando che l'articolo di Oleg Orlov contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina era motivato da "ostilità e odio ideologici". Oleg Orlov, 70 anni, è uno dei più rispettati difensori dei diritti umani in Russia e uno fra quelli attivi da più lungo tempo; è uno dei leader dell'organizzazione Memorial Human Rights Defence Center (HRDC "Memorial"), vincitrice del premio Nobel per la pace 2022, che è stata sciolta nel quadro della repressione sistematica e su larga scala delle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione in Russia. Oleg Orlov è stato accusato e condannato perché avrebbe "screditato" l'esercito russo a seguito della pubblicazione di un articolo di opinione nei media francesi contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Olesya Yuriyevna Vorobyova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione.	27.5.2024».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 56 del 22 luglio 2024)



Rettificazione del regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2832, 15 dicembre 2023)

Alla pagina 11, nota 23,

anzi- «⁽²³⁾ egolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
ché: articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e (UE) 2023/2831.»

leggasi:«⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e regolamento (UE) 2023/2831.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 13 del 15 febbraio 2024)

24CE2174


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUE-057) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 4 0 7 2 5 *

€ 12,00

